

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 21 giugno 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 27 maggio 2013.

Istituzione della commissione interdipartimentale. Aree e siti non idonei - articolo 2, comma 1, D.P. Reg. 18 luglio 2012, n. 48 pag. 4

DIRETTIVA PRESIDENZIALE 12 giugno 2013, n. 161.

Deliberazione di Giunta n. 146 del 22 aprile 2013 - Direttive procedurali per i finanziamenti ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana pag. 5

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 15 maggio 2013.

Scioglimento della cooperativa Luigi Enaudi, con sede in Lentini, e nomina del commissario liquidatore pag. 6

DECRETO 15 maggio 2013.

Scioglimento della cooperativa Netum, con sede in Noto, e nomina del commissario liquidatore pag. 6

DECRETO 15 maggio 2013.

Scioglimento della cooperativa Serena, con sede in Riposto, e nomina del commissario liquidatore pag. 7

DECRETO 22 maggio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Mediterranea Turism, con sede in Agrigento pag. 7

DECRETO 30 maggio 2013.

Annullamento del decreto 12 novembre 2012 - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5 pag. 8

Assessorato dell'economia

DECRETO 22 maggio 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 10

DECRETO 28 maggio 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 11

DECRETO 10 giugno 2013.

Determinazione dell'ammontare dei contributi, di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, alle imprese che non hanno ottenuto nell'anno 2012 l'accoglimento dell'istanza per esaurimento dei fondi pag. 13

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

DECRETO 21 marzo 2013.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio idrico integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni pag. 15

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 10 giugno 2013.

Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali pag. 35

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 16 gennaio 2013.

Graduatoria definitiva dei progetti collettivi relativi alla misura 1.4 tip. A "Interventi volontari per il miglioramento della gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca" pag. 44

DECRETO 28 marzo 2013.

Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento di cui al bando pubblico relativo alla sottomisura 321/A, azione 4, del PSR Sicilia 2007/2013, ed elenchi definitivi delle domande di aiuto non ammissibili e non ricevibili pag. 45

DECRETO 3 aprile 2013.

Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse, presentate ai sensi del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2011 per la misura 321, azione A/2 "Servizi essenziali e infrastrutture rurali - Piccoli acquedotti rurali" del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 - Ultima sottofase pag. 52

DECRETO 22 maggio 2013.

Revoca del decreto 24 maggio 1999, concernente autorizzazione al sig. Caruso Paolo per l'allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona, in Avola . pag. 55

DECRETO 27 maggio 2013.

Revoca del decreto 4 giugno 1999, concernente autorizzazione al sig. Inturri Sebastiano per l'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma, in Avola. pag. 55

Decreto 11 giugno 2013.

Determinazione del territorio agro-silvo-pastorale della Regione siciliana e della relativa superficie destinata a protezione della fauna selvatica pag. 56

Assessorato della salute

DECRETO 30 maggio 2013.

Adozione dei tempi di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329, indicati nel D.M. 23 novembre 2012 . . . pag. 56

DECRETO 30 maggio 2013.

Modifica delle modalità per l'inserimento dei medicinali nel P.T.O.R.S. pag. 69

DECRETO 30 maggio 2013.

Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti pag. 73

DECRETO 7 giugno 2013.

Riconoscimento dell'U.O. di oncologia medica della casa di cura Torina S.p.A., quale centro prescrittore di farmaci antitumorali pag. 75

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 22 maggio 2013.

Annullamento del decreto 25 luglio 2012, concernente istituzione del Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" pag. 76

DECRETO 22 maggio 2013.

Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Canicattì pag. 77

DECRETO 28 maggio 2013.

Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Valverde pag. 78

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Corte costituzionale:**

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 maggio 2013, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" pag. 80

Ordinanza del 17 aprile 2012 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezioni riunite sul ricorso proposto da Insinga Antonio ed altri c/Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana pag. 90

Presidenza:

Messa in liquidazione dell'Ente autonomo Fiera di Messina pag. 95

Assessorato delle attività produttive:

Reiscrizione di un revisore nell'elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico pag. 95

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa San Francesco, con sede in Lentini . pag. 95

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative pag. 95

Assessorato dell'economia:

Approvazione di una convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana . . pag. 96

Provvedimenti concernenti revoca a tabaccai dell'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 96

Risoluzione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 97

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 97

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta pag. 97

Nomina della commissione esaminatrice per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore nei mesi di luglio-agosto 2013, in Caltanissetta pag. 97

Modifica dei tempi di redazione e presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui agli avvisi n. 1/2009, n. 2/2009 e n. 1/2011 pag. 98

Revoca e scorrimento delle istanze ammesse a finanziamento per i bonus occupazionali di cui all'Azione di Sistema Welfare to Work, secondo l'ordine di graduatoria dell'allegato "B" al D.D.G. n. 2042 del 21 maggio 2013 pag. 98

Scorrimento delle istanze ammesse a finanziamento per i bonus occupazionali di cui all'Azione di Sistema Welfare to Work, secondo l'ordine di graduatoria dell'allegato "B" al D.D.G. n. 2043 del 21 maggio 2013 pag. 98

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione". PSL "La Terra degli Elimi". Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, fase a bando, delle istanze ammissibili relative alla misura 313 - azione A pag. 98

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione". PSL "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale". Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, II fase, delle istanze ammissibili relative alla misura 312 - azioni A, C e D pag. 98

Assessorato della salute:

Autorizzazione alla società D.M. Barone, con sede legale in Modica e magazzino in Calatafimi Segesta, alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano nel territorio della Regione Sicilia, e revoca dell'autorizzazione alla società COFARMIT Farmacisti Insieme S.p.A. pag. 98

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti veterinari pag. 99

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale pag. 99

Revoca del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Azienda agricola Gurrieri Rosario & C. s.s., con sede in Chiaramonte Gulfi pag. 99

Accreditamento istituzionale transitorio della Casa di riposo della Fondazione Istituto S. Vincenzo de' Paoli - Padre Antonio Marcantonio, sita in Bronte pag. 99

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Messina pag. 99

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo pag. 99

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania pag. 99

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa pag. 100

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina pag. 100

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo pag. 100

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo pag. 100

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania pag. 100

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo pag. 100

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo stabilimento della ditta Pesca Mediterranea s.r.l., con sede in Messina pag. 100

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Presenza d'atto del nuovo quadro economico dell'intervento n. 6 del PIT n. 34, in attuazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 1.10 pag. 100

Approvazione di un progetto relativo alla realizzazione di opere stradali nel comune di Bronte pag. 100

CIRCOLARI

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

CIRCOLARE 14 giugno 2013, n. 14243.

Proroga dei termini di cui alla circolare n. 12609 del 23 maggio 2013 limitatamente ai comuni interessati dalla tornata elettorale del 9 e 23 giugno 2013 pag. 101

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 14 giugno 2013.

Calendario venatorio 2013/2014.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 27 maggio 2013.

Istituzione della commissione interdipartimentale. Aree e siti non idonei - articolo 2, comma 1, D.P. Reg. 18 luglio 2012, n. 48.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione e le norme di attuazione;

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento all'articolo 117, commi 1, 5 e 6;

Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto Presidente Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione" e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto Presidente Regione 18 gennaio 2013, n. 6;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 ed in particolare l'articolo 1, comma 15;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed, in particolare, l'articolo 105, comma 5, a mente del quale "il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento

della predetta direttiva", anche in conformità a quanto disposto successivamente dalla direttiva comunitaria 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e dall'articolo 6, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mediante l'emanazione di apposito regolamento;

Visto il D.P.Reg. 18 luglio 2012, n. 48, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 17 agosto 2012, recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed in particolare l'art. 2, comma 1, il quale prevede l'istituzione da parte del Presidente della Regione di apposita commissione composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dell'energia, dei beni culturali e dell'identità siciliana, dell'ambiente, delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, dell'urbanistica, del comandante del Corpo forestale, coordinata dal dirigente generale del dipartimento dell'energia, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al punto 17 del decreto ministeriale 10 settembre 2010;

Vista la nota Presidenza della Regione prot. n. 49516 del 12 novembre 2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/EI.Reg. del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;

Visto il D.P. n. 556/Area 1^a/S.G. del 21 novembre 2012 di preposizione alla carica di Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;

Visto il D.P. n. 581/Gab. del 22 novembre 2012, con il quale il dr. Marco Lupo ha assunto l'interim del dipartimento regionale dell'energia;

Ritenuto di dovere provvedere, su proposta dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, all'istituzione della prefata commissione secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, del D.P.Reg. 18 luglio 2012, n. 48;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, D.P.Reg. 18 luglio 2012, n. 48, al fine di accelerare l'iter autorizzativo della costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 17 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, è istituita la commissione composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dell'energia, dei beni culturali e dell'identità siciliana, dell'ambiente, delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, dell'urbanistica, del comandante del Corpo forestale, coordinata dal dirigente generale del dipartimento dell'energia.

Art. 2

La commissione costituisce una mera articolazione interna dell'Amministrazione regionale con finalità di

coordinamento dell'attività dei vari rami dell'Amministrazione ed opera senza oneri aggiuntivi al bilancio di previsione della Regione siciliana.

Art. 3

I lavori della commissione dovranno concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la successiva adozione da parte del Presidente della Regione del prescritto regolamento recante l'indicazione delle aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, legge 6 novembre 2012, n. 190, il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet istituzionale.

Palermo, 27 maggio 2013.

CROCETTA

(2013.24.1440)008

DIRETTIVA PRESIDENZIALE 12 giugno 2013, n. 161.

Deliberazione di Giunta n. 146 del 22 aprile 2013 - Direttive procedurali per i finanziamenti ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana.

Con deliberazione di Giunta n. 146 del 22 aprile 2013, sono state adottate determinazioni in ordine ai finanziamenti ex articolo 38 dello Statuto regionale siciliano.

Si è, in particolare, ribadita la procedura prevista dall'ordinamento per accedere al finanziamento e per la corretta prosecuzione del medesimo, come di seguito esplicitata al fine di renderne adeguata e completa conoscenza.

I finanziamenti ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana sono determinati con deliberazione della Giunta e seguono a due preliminari fasi procedurali:

- presentazione di istanza, insieme al programma triennale delle opere pubbliche, alla Presidenza della Regione siciliana ai sensi e per gli effetti del comma 20 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2011, corredata dal progetto preliminare;
- l'istanza viene esaminata da un'apposita commissione tecnica composta da funzionari interni all'Amministrazione regionale con il compito di esa-

minare tutte le progettazioni preliminari prima dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'art. 38 dello Statuto siciliano, verificandone la congruità economico-finanziaria e la compatibilità con quanto disposto dall'art. 6, comma 20, della legge regionale 12/2011.

A seguito della deliberazione governativa di ammissione a finanziamento, successiva all'esame positivo della commissione, gli uffici procedono ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 9 del D.P. 13/2012; pertanto, dalla data di notifica dell'intervenuta ammissione al finanziamento, cui coevamente corrisponde l'assunzione di apposito decreto di prenotazione per ammontare pari al finanziamento medesimo, il funzionario delegato deve presentare la progettazione esecutiva entro e non oltre 120 giorni pena l'esclusione dal finanziamento; tale termine può essere differito, prima della sua scadenza, di ulteriori massimi 240 giorni per motivate esigenze correlate alle procedure di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, in tal caso, qualora entro 30 giorni non intervenga atto di diniego da parte degli uffici, l'istanza si intende accolta, restando ferma l'esclusione dal finanziamento allo scadere infruttuoso di tale termine aggiuntivo. Stessi termini si applicano nel caso di appalto integrato che comprenda, pertanto, anche la progettazione esecutiva.

Dalla data della notifica del decreto di finanziamento successivo al decorso positivo dei termini suddetti, gli enti devono avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro 3 mesi, decorsi infruttuosamente i quali, senza obbligo di diffida, l'Amministrazione regionale interviene in via sostitutiva con nomina di commissario *ad acta* per tutti gli adempimenti di aggiudicazione dei lavori sino alla consegna dei lavori.

I maggiori costi discendenti da perizie di variante e suppletive, ferma restando la disciplina vigente in ordine alla loro ammissibilità, debbono essere preventivamente esaminati dalla commissione e riapprezzati dal Governo regionale pena decadenza dal finanziamento; egualmente si procede laddove l'intervento, per decorso del tempo, comporti sostanziali modifiche in termini di prodotto a fronte del quadro economico precedentemente apprezzato, pena decadenza dal finanziamento.

Palermo, 12 giugno 2013.

CROCETTA

(2013.24.1426)090

COPIA TRATTATA
NON VALIDA

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 maggio 2013.

Scioglimento della cooperativa Luigi Enaudi, con sede in Lentini, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.A. n. 3167 dell'1 dicembre 2010, con il quale la cooperativa Luigi Enaudi di Lentini è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies del codice civile e il dott. Daniele Uccello nominato commissario straordinario;

Vista la relazione finale prodotta dal professionista nella quale propone la liquidazione ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore nella considerazione del disinteresse della base sociale al raggiungimento degli scopi sociali, nonché che l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2003;

Vista la nota n. 3235 del 10 giugno 2010, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al commissario straordinario;

Visto il promemoria prot. n. 3366 del 16 giugno 2010, con il quale si chiede alla Commissione l'acquisizione del parere di rito;

Vista la nota prot. n. 44 del 18 aprile 2011, nella quale si comunica che la CRC ha deliberato di applicare quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 10/91;

Considerato che la cooperativa non è più aderente alla Confcooperative e pertanto la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 non trova la sua applicazione;

Visto il pro-memoria prot. n. 11757 del 25 febbraio 2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Dugo Paolo Antonio;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Luigi Enaudi, con sede in Lentini, costituita il 29 giugno 1989, codice fiscale 00943400895, numero REA SR-84945, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Dugo Paolo Antonio, nato ad Avola il 13 settembre 1960 ed ivi residente in via De Curtis n. 50, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 maggio 2013.

VANCHERI

(2013.22.1295)042

DECRETO 15 maggio 2013.

Scioglimento della cooperativa Netum, con sede in Noto, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la relazione di mancata revisione effettuata dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Netum, con sede in Noto, nella quale si propone lo scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Considerato che la proposta risulta essere pertinente nella considerazione che dai dati di bilancio (2007), ultimo depositato al R.I., si rilevano le seguenti poste patrimoniali: attivo di € 462.047,00, patrimonio netto positivo di € 532 e debiti pari ad € 460.799;

Vista la nota n. 37431 del 29 maggio 2012 con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al legale rappresentante dell'ente;

Considerato che avverso la nota non sono pervenute né osservazioni né controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. n. 50900 del 12 luglio 2012 con il quale si chiede alla commissione l'acquisizione del parere di rito;

Visto il parere n. 51/12 del 3 dicembre 2012 mediante il quale la CRC concorda con la proposta d'ufficio;

Considerato che la cooperativa non è più aderente alla Confcooperative e pertanto la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 non trova la sua applicazione;

Visto il promemoria prot. n. 11752 del 25 febbraio 2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la d.ssa Sciortino Liliana;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Netum, con sede in Noto, costituita il 26 luglio 1989, codice fiscale 00939300893, numero REA SR-84728, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Sciortino Liliana, nata a Palermo il 15 novembre 1979 ed ivi residente in via Pantalica n. 1, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 maggio 2013.

VANCHERI

(2013.22.1293)042

DECRETO 15 maggio 2013.

Scioglimento della cooperativa Serena, con sede in Riposto, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la revisione - sezione accertamenti - effettuata dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Serena, con sede in Riposto, nella quale si propone la gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies del codice civile;

Considerato che esistono, invece, le condizioni per l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del commissario liquidatore, poiché dai dati di bilancio (2007), ultimo depositato al R.I., si rilevano le seguenti poste patrimoniali: attivo di € 1.515.579 patrimonio netto positivo di € 4.050 e debiti pari ad € 1.511.329;

Vista la nota n. 7574 del 23 maggio 2011 con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al legale rappresentante dell'ente;

Considerato che si è proceduto alla affissione all'albo comunale della nota di che trattasi in quanto restituita dal servizio postale con la dicitura "sconosciuto";

Visto il promemoria per la CRC di prot. 11153 del 23 agosto 2011 con il quale si chiede alla Commissione l'acquisizione del parere di rito;

Vista la nota prot. n. 26 del 22 febbraio 2012 mediante la quale è stato restituito il fascicolo della cooperativa in questione poiché la Commissione ha ritenuto di applicare quanto previsto dal 1° comma dell'art. 17 della legge regionale n. 10/91;

Considerato che la cooperativa non è più aderente alla Confcooperative e pertanto la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 non trova la sua applicazione;

Visto il pro-memoria prot. n. 11750 del 25 febbraio 2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Bonanno Antonino;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Serena, con sede in Riposto, costituita il 17 maggio 1982, codice fiscale 017901770870, numero REA CT-131977, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Bonanno Antonino, nato a Catania il 9 marzo 1972 e residente a Camporotondo Etneo in via Roma, 84, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 maggio 2013.

VANCHERI

(2013.22.1294)042

DECRETO 22 maggio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Mediterranea Turism, con sede in Agrigento.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista l'istruttoria conclusa in data 17 gennaio 2013, con la quale questo servizio 6S - vigilanza e servizio ispettivo si è determinato sulla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies codice civile, della cooperativa Mediterranea Turism, con sede in Agrigento;

Vista la nota n. 1105 del 30 dicembre 2012, con la quale l'UNICOOP, associazione a cui aderisce la società, ha trasmesso la terna dei nominativi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 9841 del 14 febbraio 2013, con il quale è stato designato il commissario liquidatore della cooperativa Mediterranea Turism, con sede in Agrigento;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Mediterranea Turism, con sede in Agrigento, ricorrendone i presupposti;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società cooperativa Mediterranea Turism, con sede in Agrigento, codice fiscale 01675410847, ai sensi dell'art. 2545 terdecies codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Domenico Marchica, nato ad Agrigento il 7 marzo 1934, dalla data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa Mediterranea Turism, con sede in Agrigento, fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 maggio 2013.

VANCHERI

(2013.23.1397)041

DECRETO 30 maggio 2013.

Annullamento del decreto 12 novembre 2012 - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta n.188 del 22 maggio 2009;

Viste le Linee guida per l'attuazione del suddetto P.O. FESR Sicilia 2007-2013 adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto l'obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5 del predetto P.O. FESR Sicilia 2007-2013, relative agli interventi agevolativi di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008, di cui al comma successivo;

Vista la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008 - supplemento ordinario;

Visto l'articolo 1 della predetta legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 che, analogamente a quanto previsto dal paragrafo 5.2.6 punto 2, lettera a) del PO F.E.S.R., autorizza l'Assessorato regionale delle attività produttive ad avvalersi per la gestione delle citate agevolazioni di un soggetto selezionato ai sensi dell'art.185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni ovvero di società a totale partecipazione della Regione;

Visto il D.A. n. 22 del 9 febbraio 2009, con il quale sono state approvate le Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, in attuazione dell'obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5 del P.O. FESR 2007/2013;

Visto il D.D.G. n. 3106/4 del 19 luglio 2011, registrato dalla Corte dei conti il 17 ottobre 2011, reg. n. 6, foglio n. 44, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata tra questa amministrazione e Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. per l'affidamento in house della gestione dei servizi relativi alle attività tecniche ed amministrative concernenti la gestione delle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.23;

Visto il D.D.G. n. 3991/4 del 21 settembre 2011, con il quale è stato approvato il bando pubblico e gli allegati (All.1, All.2, All.3 All.4) per l'attivazione del regime di aiuti previsto dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, in attuazione dell'obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5 del P.O. FESR 2007/2013 ed è stato previsto il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze al 14 gennaio 2012;

Visto il D.D.G. n. 6079 /11 del 29 dicembre 2011, con il quale è stata approvata la proroga dei termini ed è stato previsto il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze al 13 febbraio 2012;

Visto il D.D.G. n. 851/11 del 2 marzo 2012, con il quale è stata approvata la proroga di 20 giorni dei termini per la trasmissione della documentazione al gestore concessionario di cui al punto 4.2. delle direttive ed è stato previsto il termine perentorio di scadenza al 24 marzo 2012;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento delle attività produttive n. 3778 del 12 novembre 2012 di approvazione della graduatoria definitiva dei programmi proposti dalle imprese di qualità in attuazione dell'obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5;

Visti i rilievi della Corte dei conti sezione di controllo per la Regione siciliana (foglio n. 19 del 23 gennaio 2013);

Vista la nota del dipartimento delle attività produttive n. 12027 del 26 febbraio 2013, con la quale si è provveduto a ritirare il decreto del dirigente generale del dipartimento delle attività produttive n. 3778 del 12 novembre 2012;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del D.D.G. n. 3778 del 12 novembre 2012 di approvazione graduatoria definitiva e rettifica allegati 1 e

2 del bando pubblico approvato con D.D.G. n. 3991/4 del 21 settembre 2011 – legge regionale n. 10/1991 ss.mm. e ii., prot. n. 15631 Serv.11/CT del 18 marzo 2013 – trasmessa alle imprese partecipanti P.O. FESR 2007/2013 obiettivo operativo 5.1.3. linee di intervento 1, 2 e 5 tramite posta certificata dal concessionario gestore e pubblicata sul sito del dipartimento delle attività produttive e nel sito Euroinfoscilia;

Viste le osservazioni presentate;

Viste le controdeduzioni rese dal concessionario gestore, con nota prot. n. 2013PA00727/VP/rc del 22 aprile 2013, acquisita agli atti di questo ufficio in data 6 maggio 2013 al prot.n. 24359, sulle osservazioni presentate entro i termini;

Richiamate le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5, finalizzate ad assicurare in tempi certi e brevi le procedure di individuazione dei beneficiari e di assegnazione, privilegiando sia l'interesse della generalità dei soggetti aspiranti ai benefici ad uno svolgimento rapido e imparziale delle procedure, sia quello dell'Amministrazione a conseguire nei tempi più brevi le massime ricadute sul territorio, in termini di sviluppo locale e produttivo;

Ritenuto sussistere l'interesse pubblico all'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria per le motivazioni di seguito meglio precisate, alla luce della comparazione degli interessi effettuati con la comunicazione di avvio del procedimento sopra richiamata;

Ritenuto di dover di conseguenza adeguarsi alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, eliminando dai settori di attività ammessi, individuati con bando approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento delle attività produttive n. 3991/4 del 21 settembre 2011, riconducibili a codici Ateco non rientranti nell'ambito di competenza dell'Assessorato regionale delle attività produttive, in quanto non sussumibili alle previsioni della direttiva che espressamente statuisce disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industria in Sicilia, ed eliminando i soggetti privi dei requisiti richiesti per la definizione di impresa;

Ritenuto, altresì, che il punto 2.1, lett. b), delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese, ai sensi dell'art.1, legge regionale n. 23/2008, richiede come requisito soggettivo dell'impresa l'operatività della stessa negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione dell'istanza; statuisce, altresì, che detto requisito deve ritenersi sussistente laddove l'impresa abbia evidenziato nei bilanci o nelle dichiarazioni degli ultimi tre anni un valore dei ricavi maggiore di zero.

La stessa direttiva statuisce che al momento della presentazione delle istanze, le imprese devono essere già operanti nel settore di attività ammissibile nel cui ambito viene proposto il programma di investimento. Non può prescindere dalla ratio della direttiva che si rivolge alle imprese di qualità che perseguono obiettivi di sviluppo e che abbiano dimostrato capacità imprenditoriale in un determinato settore/attività assicurando così un effetto moltiplicatore, in termini di ricadute socio economiche sul territorio, delle risorse pubbliche messe a disposizione per gli interventi oggetto delle agevolazioni. In aderenza con i rilievi contestati dalla sezione di controllo della Corte dei conti, si ritiene l'ammissibilità dei programmi

presentati da imprese che diversificano la loro attività operando in settori correlati con le attività già svolte, prescindendo dal requisito temporale, ritenendo, invece, non ammissibili i casi nei quali il nuovo settore è totalmente diverso da quello in cui ha operato l'impresa, qualificandosi quest'ultimo come nuova attività.

Ritenuto, altresì, di dover di conseguenza adeguarsi alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sezione di controllo per la Regione siciliana e alla ratio della direttiva indirizzata alle imprese di qualità che perseguono obiettivi di sviluppo ed hanno dimostrato capacità imprenditoriale in un determinato settore/attività, dichiarando la non ammissibilità delle istanze presentate da imprese che al momento della presentazione dell'istanza non erano operanti nel settore di attività interessate dal programma ma in settori di attività diversi non correlati con le attività già svolte, andando così a configurare, l'ipotesi di nuova attività, non rientrante nella presente misura;

Ritenuto di dover di conseguenza procedere a rettificare gli allegati 1 e 2 codici delle attività economiche ammissibili del bando pubblico approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento delle attività produttive n. 3991/4 del 21 settembre 2011, senza procedere alla riapertura dei termini, trattandosi di un adeguamento vincolato alla decisione della Corte dei conti, che non comporterebbe nessun ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, finalizzata a riportare nell'alveo della legalità l'attività svolta assicurando il potenziale utilizzo della dotazione finanziaria solo per i soggetti e per le attività oggetto degli obiettivi operativi delle linee di intervento delle misure 5.1.3.1, 5.1.3.2 e 5.1.3.5 agevolazioni alle imprese di qualità, nel rispetto del principio di legalità e coerentemente a quanto statuito dalla direttiva stessa, al fine di assicurare in tempi certi e brevi alle procedure di individuazione dei legittimi beneficiari e di assegnazione privilegiando l'interesse della generalità dei soggetti aspiranti ai benefici ad uno svolgimento rapido e imparziale delle procedure e quello dell'Amministrazione a conseguire nei tempi più brevi le massime ricadute sul territorio, in termini di sviluppo locale e produttivo; nonché ritenendo necessario ed opportuno perseguire l'obiettivo prevalente di non estendere ulteriori ritardi oltre i limiti consentiti per evitare il disimpegno automatico delle somme disponibili, si procede ad invitare il concessionario gestore della misura, Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., a redigere la graduatoria alla luce dei rilievi formulati dalla Corte dei conti sezione di controllo per la Regione siciliana, senza che ciò comporti alcuna lesione dei diritti dei potenziali beneficiari;

Tutto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Art. 1

Il decreto del dirigente generale del dipartimento delle attività produttive n. 3778 del 12 novembre 2012, emanato e non registrato dalla Corte dei conti, per i motivi in premessa specificati è annullato.

Art. 2

I codici Ateco 2007: 85.10, 87.10, 87.30, 88.10 e 88.91 riportati negli allegati 1 e 2 del bando pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al regime di aiuto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 in favore di micro, piccole e medie imprese in possesso di solidità finanziaria ed affida-

bilità economica, aderendo ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, sono ex tunc soppressi.

Art. 3

La Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A, in qualità di concessionario gestore del bando pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al regime di aiuto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 in favore di micro, piccole e medie imprese in possesso di solidità finanziaria ed affidabilità economica, è onerata dell'obbligo di riformulare le graduatorie dei programmi proposti dalle imprese di qualità, sulla base delle risultanze istruttorie, attenendosi ai rilievi formulati dal foglio di osservazioni n. 19 del 23 gennaio 2013 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana.

Il presente decreto è inviato alla ragioneria centrale della Regione siciliana e trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale*

della Regione siciliana per la pubblicazione, è pubblicato, altresì, nel sito www.euroinfoscilia.it e nel sito del dipartimento regionale delle attività produttive raggiungibile al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR_TALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_ActivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Aiutialeimprese.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Palermo, 30 maggio 2013.

FERRARA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle attività produttive in data 7 giugno 2013 al n. 293.

(2013.24.1430)129

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 22 maggio 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dal comma 11 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la nota n. 33255 del 16 maggio 2013, e l'integrazione di cui al prot. n. 33725 del 20 maggio 2013, con le quali il dipartimento della protezione civile, servizio economico e finanziario, al fine di poter disporre di adeguate risorse finanziarie indispensabili per assicurare il piano di assistenza socio-sanitario e garantire l'incolumità pubblica dei fedeli, che si prevede affluiranno in numero elevato determinando una criticità nel territorio, per assistere alla cerimonia di beatificazione di Don Pino Puglisi che si terrà il giorno 25 maggio 2013 al Foro Italico Umberto I a Palermo, ha richiesto, per il corrente esercizio finanziario, una variazione di bilancio di € 50.000,00 sul capitolo 116523, mediante corrispondente prelevamento dall'apposito "Fondo di riserva per le spese impreviste" (cap. 215702);

Considerato che il capitolo 215702 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta le necessarie disponibilità;

Ravvisata la necessità di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo 116523 la somma di € 50.000,00, con la contemporanea riduzione del capitolo 215702;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Per quanto indicato in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 5 del 20 marzo 2013 citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i>		- 50.000,00
di cui al capitolo		
215702 Fondo di riserva per le spese impreviste		- 50.000,00
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
RUBRICA	4 - Dipartimento della protezione civile	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 1.4.1.3.2 - <i>Protezione civile ed eventi calamitosi</i>		+ 50.000,00
di cui al capitolo		
116523 Spese di prima assistenza e per pronto intervento in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l'incolumità pubblica e per l'acquisizione di mezzi e servizi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli stati di emergenza in Sicilia		+ 50.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà incluso nell'elenco dei decreti da allegare alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 2013.

Palermo, 22 maggio 2013.

BIANCHI

(2013.22.1321)017

DECRETO 28 maggio 2013.

Variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007, con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;

Vista la delibera CIPE n. 174/2006 di "Approvazione del Quadro strategico Nazionale" e relativo allegato, concernente "La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013";

Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 concernente "Attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 programmazione del Fondo per le aree sottosviluppate";

Vista la deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il Programma attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07;

Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, concernente "Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottosviluppate - assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";

Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009, concernente la "Presenza d'atto del Programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR) della Regione siciliana";

Vista la deliberazione n. 315 del 18 agosto 2009, con la quale la Giunta regionale approva, nella sua formulazione definitiva, il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi delle citate delibere CIPE;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 19 maggio 2010, con la quale la Giunta regionale approva il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, come modificato dal comitato di sorveglianza del 23 marzo 2010;

Vista la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 concernente "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013";

Vista la delibera n. 183 del 26 luglio 2011, con la quale la Giunta regionale, a seguito della delibera CIPE n. 1/2011 ha approvato le modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013 al fine di renderlo coerente con il Piano del Sud;

Vista la delibera n. 289 del 27 ottobre 2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013;

Vista la delibera n. 200 del 21 giugno 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013;

Vista la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, avente per oggetto: "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche" che ha assegnato alla Regione siciliana la somma complessiva di € 1.095.921.672,61 la cui copertura finanziaria è così disposta: € 213.321.672,61 a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2007/2013 quota PAR, € 532.600.000,00 riprogrammazione FSC 2000/2006 e € 350.000.000,00 da risorse liberate;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dal comma 11, dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la nota prot. 17660 del 25 marzo 2013, con la quale il Ragioniere generale della Regione nella qualità di organismo responsabile della programmazione ed attuazione del PAR FAS Sicilia 2007/2013, avvalendosi del servizio 11 - coordinamento della finanza pubblica regionale - di questa Ragioneria generale chiede, al fine di dare attuazione della succitata delibera CIPE, ed a seguito della nota prot. 3510 del 29 gennaio 2013 del dipartimento regionale acqua e rifiuti, l'iscrizione nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013, su un capitolo di nuova istituzione, la somma di € 10.666.000,80 pari al 5% del succitato finanziamento di € 213.321.600,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013, con la conseguente pari riduzione dello stanziamento del capitolo 613944;

Ritenuto, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 642064 di nuova istituzione la somma di € 10.666.000,80 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613944;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 5 del 20 marzo 2013 citata in premessa;

DENOMINAZIONE	Variazioni	Note
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e tesoro		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
AGGREGATO ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale		
U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali . . . di cui al capitolo	- 10.666.000,80	
613944 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche ed integrazioni	- 10.666.000,80	

DENOMINAZIONE	Variazioni	Note
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
AGGREGATO ECONOMICO 6 - Spese per investimenti		
U.P.B. 5.2.2.6.6 - <i>Interventi infrastrutturali</i>	+ 10.666.000,80	
di cui al capitolo (Nuova istituzione)		
642064 Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario previsti dal Programma attuativo regionale delle risorse del Fondo sviluppo coesione 2007/2013	+ 10.666.000,80	Del CIPE 66/2009 Del CIPE 60/2012
Codici: 21.01.05 05.06.00 V		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 maggio 2013.

PISCIOTTA

(2013.23.1391)017

DECRETO 10 giugno 2013.

Determinazione dell'ammontare dei contributi, di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, alle imprese che non hanno ottenuto nell'anno 2012 l'accoglimento dell'istanza per esaurimento dei fondi.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FINANZE E DEL CREDITO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto 26 luglio 1965, n. 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";

Vista la legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 20 novembre 2009), che prevede la concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, alle imprese che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti in Sicilia;

Vista la decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'Aiuto N 675/2008), con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al disegno di legge n. 239 approvato dall'Assemblea regionale siciliana con legge n. 11/2009;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i., recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. concernente le funzioni dei dirigenti di struttura di massima dimensione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013 n. 6, recante Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli

assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 855 del 27 febbraio 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 5 febbraio 2013;

Visto, in particolare l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 che testualmente dispone: "Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito..... da emanarsi entro il 31 gennaio, d'intesa, al fine di individuare le risorse da utilizzare sui relativi programmi, con le autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è annualmente determinato nei limiti di cui al comma 1 l'ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese di cui agli articoli 1 e 3" nonché il comma 1, del medesimo articolo 10, che testualmente prevede: "Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sulle misure agevolative previste dalla presente legge, le risorse finanziarie per il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi:

a) 1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 2 dell'articolo 1;

c) 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 3 dell'articolo 1";

Visto l'articolo 7, comma 4, della citata legge regionale n. 11/2009 che prevede "Le imprese che, presentata

l'istanza ai sensi del presente articolo, non ne abbiano ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta relativamente al medesimo progetto di investimento, esponendo un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla predetta istanza. Rispettate tali condizioni, le imprese conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta”;

Visti i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 che rispettivamente prevedono:

“4. Il contributo di cui alla presente legge è riservato prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziare, alle imprese manifatturiere.

5. In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziare è destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.

6. Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilità che residuano annualmente dalle riserve di cui ai commi 4 e 5 sono impiegate per le finalità di cui alla presente legge secondo i criteri previsti dalla medesima”;

Rilevato che le istanze non accolte nell'anno 2012 per esaurimento dei fondi stanziati sono n. 122 per un credito di imposta richiesto di circa trenta milioni di euro;

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 che stabilisce che “Per le finalità della presente legge nei limiti indicati dal comma 1 dell'articolo 10 è autorizzata, con le modalità ed i vincoli stabiliti dal decreto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 10, l'utilizzazione delle disponibilità delle risorse FAS a titolarità regionale – priorità 6 “Competitività e sviluppo delle attività produttive” nonché l'utilizzo di risorse rinvenienti da strumenti operativi di programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 trasferite alla Regione”;

Visto l'articolo 2, comma 2, del D.A. n. 91 dell'1 marzo 2011 e s.m.i., pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 – Supplemento ordinario n. 1 - del 10 giugno 2011, il quale dispone che per gli anni successivi al 2011 con successivo decreto, da adottare in conseguenza dei fondi annualmente disponibili, saranno determinati i termini di presentazione delle istanze di rinnovo – modello RICIS - di cui all'articolo 1, lett. b) nonché di quelle di cui all'articolo 1, lett. a) – modello ICIS del medesimo decreto n. 91/2011;

Vista la nota del dirigente generale del dipartimento delle finanze e del credito n. 942 del 17 gennaio 2013, con la quale si chiede alle autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013 di esprimersi, secondo quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 11/2009, in ordine all'individuazione delle risorse nei relativi programmi da destinare alla misura agevolativa in argomento;

Vista la nota prot. n. 1599 del 25 gennaio 2013 con la quale il dipartimento programmazione nella qualità di autorità di gestione del P.O. FESR 2007-2013, in ordine all'intesa di competenza concernente l'individuazione delle risorse, ha comunicato a questo dipartimento delle finanze e del credito, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 11/2009, che la Giunta regionale, con deliberazione n. 478 dell'11 dicembre 2012, ha approvato il documento “Indirizzi per la riprogrammazione del PO FESR e adesione al Piano di azione coesione (seconda fase) – nel quale è stata prevista nell'ambito del punto 3

Strumenti diretti per l'impresa e lavoro, la destinazione complessiva di 40 milioni di euro, per il “Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese” e “Credito d'imposta per occupati svantaggiati”.

Vista la nota prot. n. 7152 del 16 aprile 2013 con la quale il prefato dipartimento, ad integrazione della sopra menzionata nota n. 1599/2013 ha, ulteriormente, specificato che il Ministero dello sviluppo economico – dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, con missiva prot. n. 3044-u dell'8 marzo 2013 ha precisato che l'importo di 30 milioni di euro, erroneamente attribuito al MISE-DGIAI per l'attuazione della misura anticiclica n. 4 “Promozione della imprenditorialità”, è a titolarità di codesta Regione per la realizzazione di misure finalizzate al credito d'imposta per nuovi investimenti, nell'ambito della misura anticiclica n. 7 interventi di rilancio di aree colpite da crisi industriali”. La medesima nota, nel confermare che la governance della misura agevolativa in argomento, il cui ammontare massimo è individuato per l'anno 2003 in euro 30 mln, è a titolarità regionale, ha, altresì, rappresentato che, nelle more della disponibilità delle risorse, subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea della proposta di rimodulazione del PO FESR in attuazione del “PAC terza fase”, potranno essere avviate le attività propedeutiche;

Vista la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 1883/GAB. del 23 maggio 2013, inviata all'Assemblea regionale siciliana con nota del Presidente della Regione prot. n. 22939 dell'8 maggio 2013, con la quale si trasmette la bozza del presente decreto per l'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11/2009;

Visto il comma 2 dell'articolo 70bis del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana;

Vista la nota n. 28300 del 6 giugno 2013 con la quale l'area II-UOB A2.2 della Segreteria generale della Presidenza della Regione ha trasmesso copia della nota prot. n. 5993 del 14 maggio 2013 della Vice Segreteria generale – Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa e la programmazione dei lavori parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana che assegna il suddetto schema di decreto alla II e III commissione legislativa dell'ARS, a termini dell'articolo 70bis del regolamento interno dell'ARS;

Preso atto che è decorso il termine di 20 giorni previsto dallo stesso articolo 70bis del regolamento interno dell'ARS per l'espressione del parere da parte della II e III commissione legislativa;

Considerato che il complessivo importo per l'anno 2013, comunicato con la sopracitata nota prot. n. 7152 del 16 aprile 2013 del dipartimento programmazione nella qualità di autorità di gestione del P.O. FESR 2007-2013 ammonta ad euro 30 milioni da destinare nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 11/2009, alle imprese che non hanno ottenuto nell'anno 2012 l'accoglimento dell'istanza per esaurimento dei fondi;

Considerato che eventuali risorse che dovessero residuare, anche a seguito di rinunce, revoche, decadenze etc, saranno destinate per la presentazione di nuove istanze di cui all'articolo 1, lett. a) – modello ICIS - del D.A. n.91 dell'1 marzo 2011 e s.m.i.;

Ritenuto che nelle more della disponibilità delle risorse, subordinata all'approvazione da parte della

Commissione europea della proposta di rimodulazione del PO FESR in attuazione del "PAC terza fase", è necessario avviare le attività propedeutiche;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, fermo restando la disponibilità delle risorse rivenienti dall'approvazione della rimodulazione del PO FESR in attuazione del "PAC terza fase", l'ammontare complessivo dei contributi da concedere per l'anno 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 11/2009, alle imprese che non hanno ottenuto nell'anno 2012 l'accoglimento dell'istanza per esaurimento dei fondi, viene determinato, come comunicato con la sopraccitata nota prot. n. 7152 del 16 aprile 2013 del dipartimento programmazione nella qualità di autorità di gestione del P.O. FESR 2007-2013, in euro 30 milioni.

2. Le risorse che dovessero residuare, anche a seguito di rinunce, saranno destinate per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, lett. a) - modello ICIS - del D.A. n. 91 dell'1 marzo 2011 e s.m.i.

Art. 2

1. Con provvedimenti, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.A. n. 91 dell'1 marzo 2011 e s.m.i, in conseguenza dei fondi annualmente disponibili, saranno stabiliti i termini di presentazione delle istanze di rinnovo - modello RICIS - di cui all'articolo 1, lett. b) e, in presenza di risorse residue, anche a seguito di rinunce, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, lett. a) - modello ICIS del medesimo D.A. n. 91/2011.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale internet della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

BOLOGNA

(2013.24.1437)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 21 marzo 2013.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio idrico integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana";

Vista la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e sue ss.mm.ii., recante "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la circolare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del 30 ottobre 1986, n. 4, recante "Piano di risanamento delle acque";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo del 18 giugno 1999, n. 200 e ss.mm.ii., recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 giugno 2003 n. 185 e ss.mm.ii. di emanazione del "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";

Visto il comma 11 dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. il quale prevede che "Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 18 gennaio 2013 n. 6, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che tra le competenze individuate con il decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013 n. 6, risultano in capo al servizio 1 "Regolazione delle

acque - Servizio idrico integrato" del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti quelle relative al "Rilascio autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti collegati al S.I.I.";

Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia 26 aprile 2012, n. 39, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti";

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014";

Vista la nota del 20 aprile 2012, n. 19471, con la quale il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti - servizio 1 "Regolazione delle acque - Servizio idrico integrato" ha chiesto l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa al fine dell'attivazione delle procedure previste dall'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto 26 luglio 2012 n. 1563/2012, con il quale il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione ha apportato, al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012, la necessaria variazione di bilancio con l'istituzione del capitolo in entrata 4217 e di spesa 245205 alla rubrica 2 del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti per le finalità previste dall'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno di dover procedere alla regolamentazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del servizio idrico integrato, delle modalità di presentazione delle istanze, della documentazione da allegare e dei relativi oneri a carico del soggetto titolare dello scarico, come previsto dall'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Aspetti generali

Con il presente provvedimento vengono definite le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico, per il rinnovo di autorizzazioni allo scarico concesse ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico con finalità di riutilizzo dei reflui depurati ai sensi del D.M. n. 185/03, nonché gli oneri a carico del richiedente per l'emissione del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 2

Approvazione allegati

Sono approvati gli allegati sottoelencati, i quali formano parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Schema "A" - Istanza di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Schema "B" - Istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Schema "C" - Istanza di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo di acque reflue urbane;

Schema "D" - Istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo di acque reflue urbane;

- Allegato 2 - Scheda Tecnica;
- Allegato 3 - Elenco della documentazione da allegare all'istanza di nuova autorizzazione allo scarico, di rinnovo o di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo;
- Allegato 4 - Tariffario per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane. Oneri a carico del soggetto titolare dello scarico.

Art. 3

Istanza di autorizzazione e documenti da allegare

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti coniferiscano le acque reflue provenienti dalle loro attività, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, oppure qualora tra più enti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.

L'istanza di nuova autorizzazione allo scarico, di rinnovo di una autorizzazione già rilasciata o di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue urbane, dovrà essere prodotta in bollo (tranne per gli enti di cui all'art. 16 allegato B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii.), dal legale rappresentante del soggetto titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico (pena l'inammissibilità), tramite raccomandata A/R o presentata direttamente presso la sede del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti secondo il modello allegato 1. Una copia in carta semplice dell'istanza dovrà altresì essere inoltrata alla competente struttura territoriale provinciale dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

La documentazione da trasmettere al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dovrà essere la seguente:

- 1) istanza di autorizzazione allo scarico secondo il modello allegato 1;
- 2) copia di un valido documento di riconoscimento del soggetto titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico o suo legale rappresentante;
- 3) ricevuta in originale dell'attestazione del versamento dell'onere del deposito secondo l'importo indicato dal tariffario dell'allegato 4;
- 4) n. 2 marche da bollo da € 14,62 da apporre nel provvedimento di autorizzazione (tranne per gli enti di cui all'art. 16 allegato B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii.);

- 5) scheda tecnica di cui all'allegato 2;
- 6) documentazione di cui all'allegato 3;

La presentazione della documentazione di cui ai superiori punti 1), 2), 3) e 4), nonché l'acquisizione preventiva di ogni ulteriore autorizzazione e parere per il rilascio del provvedimento è condizione necessaria per l'accoglimento dell'istanza, in assenza della quale il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti procederà secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 10/91 e dal decreto del Presidente della Regione siciliana 26 aprile 2012, n. 39.

Art. 4

Termini di presentazione – Durata

Il provvedimento di autorizzazione allo scarico è valido per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della data di scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. In tal caso lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione, fino al rilascio del nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

Qualora l'istanza di rinnovo non sia pervenuta entro il termine predetto, tale istanza darà luogo ad un procedimento di nuova autorizzazione, in pendenza del quale l'impianto è privo dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 5

Oneri di autorizzazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., gli oneri per il rilascio di una nuova autorizzazione, per il rinnovo di una precedente autorizzazione scaduta o per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue depurate, corrispondenti alle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per il rilascio del provvedimento richiesto, sono a carico del richiedente e sono determinati a consuntivo con l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti nell'allegato 4.

Nel caso di agglomerato costituito da più comuni non consorziati gli oneri relativi, stabiliti dal presente provvedimento, saranno versati dal soggetto titolare dello scarico finale.

Per i comuni della Regione siciliana ricadenti nelle province in cui risulta già individuato il soggetto gestore del servizio idrico integrato ed è stata effettuata la consegna delle infrastrutture allo stesso soggetto gestore, l'autorizzazione è rilasciata al soggetto gestore e i relativi oneri stabiliti dal presente provvedimento risulteranno in capo allo stesso.

In tutti gli altri casi, gli oneri per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono in capo al soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Gli importi connessi alle procedure di autorizzazione previste dal presente provvedimento dovranno essere corrisposti all'Amministrazione regionale, secondo le indicazioni contenute nel tariffario di cui all'allegato 4.

Le varie voci del tariffario risultano le seguenti:

- D – Deposito (da versare all'atto della presentazione dell'istanza);
- A – Esame della documentazione;
- B – Spese relative all'eventuale sopralluogo;
- C – Formulazione del parere istruttorio.

L'importo complessivo da corrispondere all'Amministrazione regionale quale spesa sostenuta per il rilascio del

provvedimento viene determinato dalla somma delle suddette voci e comunicato al soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico, il quale dovrà effettuare il pagamento e la trasmissione, entro il termine di 30 giorni, dell'originale dell'attestazione del pagamento al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

I soggetti titolari degli scarichi che hanno prodotto all'Amministrazione regionale istanza di nuova/rinnovo autorizzazione allo scarico precedentemente alla data di pubblicazione del presente regolamento, che quindi non abbiano effettuato il versamento dell'importo previsto dalla voce "D" previsto dal tariffario di cui all'allegato 4, sono onerati ad effettuare il relativo versamento ed a trasmettere al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti originale dell'attestazione del pagamento unitamente alla documentazione integrativa (se richiesta) ed eventuali marche da bollo.

Art. 6

Istruttoria

Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare o da rinnovare, l'istruttoria dell'istanza si articola come segue:

- verifica della completezza e valutazione dei contenuti della documentazione prodotta;
- verifica delle caratteristiche dell'impianto di trattamento e conformità del ciclo depurativo alla normativa vigente;
- verifica della conformità delle caratteristiche chimico-fisico-microbiologiche del reflue depurato ai limiti massimi di accettabilità del corpo idrico recettore;
- effettuazione di rilievi e/o accertamenti e/o controlli e/o sopralluoghi preliminari, ove necessari, in relazione all'entità e/o alla natura dello scarico e/o allo stato ed alla conoscenza delle infrastrutture fognario/depurative di cui lo scarico è tributario;
- redazione del parere istruttorio sul ricorrere delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

L'Amministrazione regionale, acquisita l'istanza al protocollo, provvederà alla chiusura del procedimento entro il termine previsto dal decreto del Presidente della Regione siciliana 26 aprile 2012, n. 39.

Nel caso in cui dovessero emergere carenze di contenuti e/o di documenti, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti procederà a notificare al richiedente la trasmissione di documentazione integrativa ed in tale circostanza i termini previsti dal decreto del Presidente della Regione siciliana 26 aprile 2012, n. 39, si intenderanno sospesi fino alla consegna della stessa.

Nel caso in cui il richiedente ometta di trasmettere la documentazione integrativa entro il termine di 60 giorni (salvo termini diversi disposti dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti), l'Amministrazione regionale comunicherà al richiedente, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 11bis della legge regionale n. 10/91, i motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto.

Il suddetto termine di 60 giorni, per particolari aspetti tecnici, potrà essere esteso su espressa determinazione del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento dalla richiesta di trasmissione della documentazione integrati-

va, ha diritto ad esibire per iscritto le proprie osservazioni corredate da eventuale documentazione, utili per il superamento delle motivazioni che impediscono di accogliere favorevolmente la richiesta.

Qualora entro i termini dei 10 giorni il soggetto richiedente non formuli osservazioni supportate da specifica documentazione, ovvero le stesse non siano ritenuti sufficienti al superamento dei motivi ostativi, l'Amministrazione regionale procederà ad emettere motivato provvedimento di diniego e comunicherà la somma dovuta a titolo di conguaglio, da pagare entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le somme versate dal soggetto richiedente a titolo di deposito saranno incamerate dall'Amministrazione regionale e l'importo a conguaglio, qualora non corrisposto, sarà recuperato dalla Regione siciliana nei termini di legge.

Ogni ulteriore istanza di autorizzazione che sarà prodotta dal richiedente, successivamente al provvedimento di diniego, determinerà un nuovo procedimento istruttorio e pertanto saranno dovuti gli oneri relativi di cui all'allegato 4, ivi inclusi eventuali oneri, maggiorati degli interessi legali, non ancora riscossi a seguito dell'emissione del pregresso provvedimento di diniego. In tal caso la nuova istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere corredata della documentazione mancante, ad esclusione di quella già acquisita e ritenuta valida ai fini istruttori.

Qualora l'esito dell'istruttoria sia favorevole al rilascio del provvedimento richiesto, l'Amministrazione regionale comunicherà al soggetto richiedente il sussistere delle condizioni per l'emissione dell'autorizzazione allo scarico e l'importo a conguaglio dei relativi oneri. Il richiedente, entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, dovrà procedere al versamento del conguaglio finale all'Amministrazione regionale ed a trasmettere al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti l'attestazione di pagamento. Nel caso in cui, entro il suddetto termine, il soggetto richiedente non provvederà ad effettuare il versamento del conguaglio dovuto e la trasmissione della relativa ricevuta, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti comunicherà al richiedente, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 11bis della legge regionale n. 10/91, i motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto.

Il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento dalla richiesta di trasmissione dell'attestazione di pagamento del conguaglio, ha diritto ad esibire per iscritto le proprie osservazioni corredate da eventuale documentazione, utili per il superamento delle motivazioni che impediscono di accogliere favorevolmente la richiesta.

Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente non formuli, entro tali termini, osservazioni supportate da specifica documentazione ovvero le stesse non siano ritenuti sufficienti al superamento dei motivi ostativi, l'Amministrazione regionale procederà ad emettere motivato provvedimento di diniego. Le somme versate dal soggetto richiedente a titolo di deposito saranno incamerate dall'Amministrazione regionale e il soggetto richiedente dovrà procedere a formulare nuova istanza di autorizzazione con il pagamento di tutti gli oneri relativi. L'importo a conguaglio, in ogni caso dovuto, sarà recuperato dalla Regione siciliana nei termini di legge.

Qualora invece l'esito dell'istruttoria non sia favorevole al rilascio del provvedimento richiesto, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti notificherà al soggetto richiedente, ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 11bis della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., i

motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e l'importo a conguaglio dei relativi oneri.

Il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento dalla comunicazione suddetta, ha diritto ad esibire per iscritto le proprie osservazioni corredate da eventuale documentazione, utile al superamento delle motivazioni che impediscono di accogliere favorevolmente la richiesta.

Qualora entro i termini dei 10 giorni il soggetto richiedente non formuli osservazioni supportate da specifica documentazione, ovvero le stesse non siano ritenuti sufficienti al superamento dei motivi ostativi, l'Amministrazione regionale procederà ad emettere motivato provvedimento di diniego e comunicherà la somma dovuta a titolo di conguaglio da pagare entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le somme versate dal soggetto richiedente a titolo di deposito saranno incamerate dall'Amministrazione regionale e l'importo a conguaglio, qualora non corrisposto, sarà recuperato dalla Regione siciliana nei termini di legge.

Art. 7

Oneri relativi alla sospensione e revoca

Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti potrà, per inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio, diffidare e contestualmente sospendere l'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 130 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Il titolare dell'attività dello scarico, per il ripristino della validità dell'autorizzazione allo scarico, dovrà presentare specifica istanza unitamente alla documentazione attestante dalla quale risulti il superamento delle criticità che hanno determinato l'emissione del provvedimento di diffida e sospensione.

Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a seguito della verifica documentale attestante il superamento delle menzionate criticità, eventualmente supportato da specifico sopralluogo, provvederà a comunicare al soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico l'importo complessivo da corrispondere all'Amministrazione regionale, secondo le indicazioni contenute nel tariffario di cui all'allegato 4, quale spesa sostenuta per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento di ripristino dell'autorizzazione allo scarico.

Il soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico dovrà effettuare il pagamento e la trasmissione, entro il termine 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, dell'originale dell'attestazione del pagamento al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Nel caso in cui il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti abbia proceduto alla revoca dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 130, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il titolare dell'attività dello scarico dovrà procedere a presentare nuova istanza secondo quanto indicato nell'articolo 3, nonché effettuare il pagamento degli oneri di autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 8

Utilizzazione delle risorse

Le risorse che saranno incamerate dall'Amministrazione regionale ai sensi del presente provvedimento saranno utilizzate per tutte le attività indicate dall'art. 124, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

A tale scopo sulla base di specifica richiesta da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti le suddette somme saranno iscritte nel capitolo di spesa 245205 rubrica 2 dello stesso dipartimento.

Art. 9

Ricorsi

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto di competenza per il tramite della ragioneria centrale.

Palermo, 21 marzo 2013.

MARINO

N.B. - Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei conti in quanto non rientra in alcuna delle tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

SCHEMA "A" - ISTANZA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI (art. 40 L.R. n. 27/86 - art. 124 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)

Marca
da bollo
€ 14,62(*)

All'Ass. Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dip. Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti
Viale Campania, 36/a
90144 - PALERMO

e p.c. All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Struttura Territoriale della Provincia
di

Il sottoscritto (1)
nato a (.....) il, in qualità di:

Sindaco del Comune di

Legale rappresentante della Società

per la gestione del S.I.I. della Provincia Regionale di

con p. IVA/Codice Fiscale, sede legale

indirizzo, recapito telefonico

visto l'art. 124 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e l'art. 40 della L.R. n. 27/86, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi:

CHIEDE

il rilascio della nuova autorizzazione allo scarico per le acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione a servizio del/i comune/i di ubicato nel territorio comunale di località
..... con recapito diretto nel (2)

ELENCO ALLEGATI

- Fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente;
- Scheda tecnica "allegato 2" debitamente compilata con la relativa documentazione;
- Ricevuta del versamento del deposito cauzionale di €

Data

Firma

(1) Il richiedente è il titolare dell'attività da cui origina lo scarico nonché legale rappresentante dell'Ente che detiene la responsabilità delle strutture connesse allo scarico delle acque reflue e può intervenire su di esse dal punto di vista economico.

(2) Specificare il nome del corpo recettore oppure "sul suolo" o "negli strati superficiali del sottosuolo".

(*) Non dovuta dagli Enti di cui all'art. 16 all. B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii. alla struttura territoriale dell'A.R.P.A. la domanda in carta semplice.

SCHEMA "B" - ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI (art. 40 L.R. n. 27/86 - art. 124 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)

Marca
da bollo
€ 14,62(*)

All'Ass. Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dip. Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti
Viale Campania, 36/a
90144 - PALERMO

e p.c. All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Struttura Territoriale della Provincia
di

Il sottoscritto (1)

nato a (.....) il, in qualità di:

Sindaco del comune di

Legale rappresentante della società

per la gestione del S.I.I. della provincia regionale di

con p. IVA/Codice Fiscale, sede legale

indirizzo, recapito telefonico

visto l'art. 124 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e l'art. 40 della L.R. n. 27/86, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi:

CHIEDE

il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui al decreto del/...../..... n., per le acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione a servizio del/i comune/i di ubicato nel territorio comunale

di località

con recapito diretto nel (2)

ELENCO ALLEGATI

- Fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente;
- Scheda tecnica "allegato 2" debitamente compilata con la relativa documentazione;
- Ricevuta del versamento del deposito cauzionale di €

Data

Firma

(1) Il richiedente è il titolare dell'attività da cui origina lo scarico nonché legale rappresentante dell'Ente che detiene la responsabilità delle strutture connesse allo scarico delle acque reflue e può intervenire su di esse dal punto di vista economico.

(2) Specificare il nome del corpo recettore oppure "sul suolo" o "negli strati superficiali del sottosuolo".

(*) Non dovuta dagli Enti di cui all'art. 16 all. B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii. alla struttura territoriale dell'A.R.P.A. la domanda in carta semplice.

SCHEMA "C" - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO CON FINALITÀ DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
(art. 6 D.M. n. 185/03 e SS.MM.II. - art. 124 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)

Marca
da bollo
€ 14,62(*)

All'Ass. Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dip. Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti
Viale Campania, 36/a
90144 - PALERMO

e p.c. All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Struttura Territoriale della Provincia
di

Il sottoscritto (1)
nato a (.....) il, in qualità di:
 Sindaco del comune di;
 Legale rappresentante della società
per la gestione del S.I.I. della provincia regionale di;
con p. IVA/Codice Fiscale, sede legale (.....)
indirizzo, recapito telefonico
visto l'art. 6 del D.M. n. 185/03 e ss.mm.ii. e l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali richiamate dal-
l'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi:

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione a ser-
vizio del/i Comune/i di ubicato nel territorio comunale
di località
con recapito alternativo del corpo recettore (2)

ELENCO ALLEGATI

- Fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente;
- Scheda tecnica "allegato 2" debitamente compilata con la relativa documentazione;
- Ricevuta del versamento del deposito cauzionale di €

Data

Firma

(1) Il richiedente è il titolare dell'attività da cui origina lo scarico nonché legale rappresentante dell'Ente che detiene la responsabilità delle strutture con-
nesse allo scarico delle acque reflue e può intervenire su di esse dal punto di vista economico.

(2) Specificare il nome del corpo recettore oppure "sul suolo" o "negli strati superficiali del sottosuolo".

(*) Non dovuta dagli Enti di cui all'art. 16 all. B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii. alla struttura territoriale dell'A.R.P.A. la domanda in carta semplice.

SCHEMA "D" - ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO CON FINALITÀ DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE URBANE (art. 6 D.M. n. 185/03 e SS.MM.II. - art. 124 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)

Marca
da bollo
€ 14,62(*)

All'Ass. Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dip. Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti
Viale Campania, 36/a
90144 - PALERMO

e p.c. All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Struttura Territoriale della Provincia
di

Il sottoscritto (1)

nato a (.....) il, in qualità di:

Sindaco del comune di

Legale rappresentante della società

per la gestione del S.I.I. della provincia regionale di

con p. IVA/Codice Fiscale, sede legale

indirizzo, recapito telefonico

visto l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e l'art. 40 della L.R. n. 27/86, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi:

CHIEDE

il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue urbane, di cui al decreto del
.../.../..... n., per le acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione a servizio del/i comune/i di
..... ubicato nel territorio comunale di
località con recapito alternativo nel (2)

ELENCO ALLEGATI

- Fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente;
- Scheda tecnica "allegato 2" debitamente compilata con la relativa documentazione;
- Ricevuta del versamento del deposito cauzionale di €

Data

Firma

(1) Il richiedente è il titolare dell'attività da cui origina lo scarico nonché legale rappresentante dell'Ente che detiene la responsabilità delle strutture connesse allo scarico delle acque reflue e può intervenire su di esse dal punto di vista economico.

(2) Specificare il nome del corpo recettore oppure "sul suolo" o "negli strati superficiali del sottosuolo".

(*) Non dovuta dagli Enti di cui all'art. 16 all. B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii. alla struttura territoriale dell'A.R.P.A. la domanda in carta semplice.

**INFORMATIVA, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Nel rispetto del disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. si informa che i dati richiesti sono finalizzati all'espletamento delle attività necessarie al procedimento cui le dichiarazioni in oggetto afferiscono. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dall'Amministrazione regionale utilizzando sia mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità da parte degli uffici competenti ad effettuare l'istruttoria per la valutazione dei requisiti richiesti per l'emanazione del provvedimento.

I dati forniti possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti la tutela delle acque dall'inquinamento e/o l'accesso al procedimento amministrativo.

La normativa di riferimento attribuisce all'Amministrazione regionale il diritto/dovere di rendere l'informazione ambientale al cittadino nella quale possono rientrare alcuni dati personali deducibili dagli elementi contenuti nella documentazione agli atti della provincia. I dati forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).

Si ricorda che l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del codice privacy.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della suddetta informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Data

Firma

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

SCHEMA TECNICA

(da allegare all'istanza di nuova/rinnovo autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane o all'istanza relativa al riuso dei reflui)

DATI GENERALI

- Comune di
- numero di abitanti complessivi attuali
- dotazione idrica media per abitante (litri/ab.giorno)
- numero impianti di depurazione a servizio del comune
- numero di abitanti in atto serviti dall'impianto oggetto dell'istanza di autorizzazione

INDICAZIONI SULL'IMPIANTO OGGETTO DELL'ISTANZA

Estremi del precedente provvedimento di autorizzazione allo scarico decreto n. del

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Impianto di depurazione esistente e funzionante ⁽¹⁾ | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Impianto di depurazione esistente da attivare ⁽¹⁾ | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Impianto di depurazione esistente da potenziare e/o adeguare ⁽²⁾ | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Impianto di depurazione interamente da realizzare ⁽³⁾ | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

⁽¹⁾ Compilare la sez. 2⁽²⁾ Compilare la sez. 2 con i dati dell'impianto esistente e la sez. 3 con i dati progettuali dell'impianto futuro⁽³⁾ Compilare la sez. 3

Note eventuali

SEZIONE 1 (dati tecnici fognatura)Tipologia fognatura solo nera; mistaEsistenza di scaricatori di piena SI ^(*) NO n.^(*) rapporto tra portata di sfioro e portata nera del giorno di massimo consumo)**Acque reflue domestiche** (Art. 74 comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;**Acque reflue assimilabili a quelle domestiche** (Art. 101 comma 7 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Acque reflue di esclusiva natura domestica o assimilabili SI NO**Acque reflue urbane** - Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii vengono definite acque reflue urbane le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie anche separate e provenienti da agglomerato;**Acque reflue urbane** SI NO**SEZIONE 2 (dati tecnici impianto di depurazione esistente)**

Compilare nel caso di rinnovo di autorizzazione allo scarico di un impianto di depurazione già esistente e funzionante o nel caso di impianto che necessita di interventi di adeguamento e/o potenziamento.

2.1 DATI GENERALI

Soggetto gestore dell'impianto

Ubicazione dell'impianto di depurazione

Impianto attualmente in esercizio SI NO

Data di entrata in esercizio

UTENZE DELL'AGGLOMERATO SERVITE DALL'IMPIANTO

- a - numero abitanti residenti
- b - numero abitanti fluttuanti
- c - numero abitanti equivalenti da attività produttive (art. 74 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e art. 4 L.R. n. 27/86)
- d - abitanti equivalenti totali serviti dall'impianto di depurazione (a+b+c) =

2.2 CARICHI IDRAULICI

Carichi idraulici come da progettazione dell'impianto esistente

- Abitanti equivalenti (potenzialità dell'attuale impianto) n.
- Dotazione idrica media l/ab. giorno
- Portata media oraria in tempo asciutto m3/h
- Portata max in tempo asciutto m3/h
- Portata max oraria in tempo di pioggia m3/h

Carichi idraulici realmente trattati dall'impianto

- Abitanti equivalenti (potenzialità dell'attuale impianto) n.
- Dotazione idrica media l/ab. giorno
- Portata media oraria in tempo asciutto m3/h
- Portata max in tempo asciutto m3/h
- Portata max oraria in tempo di pioggia m3/h

2.3 - TIPOLOGIA E FASI DI TRATTAMENTO

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE INSTALLATO

- PRIMARIO art. 74 comma 1 lettera ll) del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. (trattamento fisico ovvero chimico-fisico – es. fossa Imhoff, vasca di sedimentazione, flocculazione).
- SECONDARIO art. 74 comma 1 lettera mm) del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. (trattamento biologico con sedimentazione secondaria – es. tutti i processi a biomassa adesa e/o sospesa tipo ossidazione totale o parziale a fanghi attivi, letto percolatore aerobico, eventualmente corredati anche da trattamenti terziari di affinamento).

FASI DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO

LINEA ACQUE numero linee di trattamento

TRATTAMENTI MECCANICI INIZIALI

- grigliatura; dissabbiatura; disoleazione; sedimentazione primaria

TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

- coagulazione; flocculazione; neutralizzazione; precipitazione chimica

TRATTAMENTI BIOLOGICI

- Aerobici: fanghi attivi; letto percolatore; biodischi; Altro
- Anaerobici: vasca Imhoff; lagunaggio; digestore; Altro

TRATTAMENTI TERZIARI:

- nitrificazione; denitrificazione; abbattimento fosforo; microfiltrazione;

TRATTAMENTI FINALI:

- sedimentazione secondaria; disinfezione;
- Altri trattamenti specifici

LINEA FANGHI

- | | | |
|---|---|---|
| 1 <input type="checkbox"/> preispessitore | 6 <input type="checkbox"/> disidratazione con nastrop. | 11 <input type="checkbox"/> essiccamento |
| 2 <input type="checkbox"/> ispessimento dinamico | 7 <input type="checkbox"/> disidratazione con filtropr. | 12 <input type="checkbox"/> compostaggio |
| 3 <input type="checkbox"/> digestione anaerobica | 8 <input type="checkbox"/> postispessitore | 13 <input type="checkbox"/> cogenerazione |
| 4 <input type="checkbox"/> digestione aerobica | 9 <input type="checkbox"/> letti di essiccamento | 14 <input type="checkbox"/> |
| 5 <input type="checkbox"/> disidrat. con centrif. | 10 <input type="checkbox"/> incenerimento | 15 <input type="checkbox"/> |

Trattamenti specifici SI NO

Specificare

POZZETTO DI CONTROLLO IN INGRESSO ALL'IMPIANTO SI NO

POZZETTO DI CONTROLLO IN USCITA DALL'IMPIANTO SI NO

MISURATORE DI PORTATA IN INGRESSO ALL'IMPIANTO SI NO

MISURATORE DI PORTATA IN USCITA DALL'IMPIANTO SI NO

TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE IN USCITA DALL'IMPIANTO SI(*) NO

(*) specificare le metodologie utilizzate per la disinfezione (es: dosaggio di ipoclorito, raggi U.V., ecc.)

CAMPIONATORE (**) AUTOMATICO FISSO IN INGRESSO ALL'IMPIANTO SI NO

CAMPIONATORE (**) AUTOMATICO FISSO IN USCITA DALL'IMPIANTO SI NO

(**) prelievo campioni medi ponderati nelle 24 ore

2.4 CARATTERISTICHE ORGANICHE DEL REFLUO

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI REFLUI IN INGRESSO E IN USCITA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO (valori medi dei risultati delle analisi)

Parametro	Concentrazione in ingresso	Parametro	Concentrazione in uscita
COD (mg/l)		COD (mg/l)	
BOD ₅ (mg/l)		BOD ₅ (mg/l)	
Solidi sospesi totali (mg/l)		Solidi sospesi totali (mg/l)	
Fosforo totale (come P) (mg/l)		Fosforo totale (come P) (mg/l)	
Azoto ammoniacale (mg/l)		Azoto ammoniacale (mg/l)	
Azoto nitroso (mg/l)		Azoto nitroso (mg/l)	
Azoto nitrico (mg/l)		Azoto nitrico (mg/l)	
<i>Escherichia coli</i> (UFC/100ml)		<i>Escherichia coli</i> (UFC/100ml)	

Per quanto riguarda il numero di analisi e le relative modalità dovrà farsi riferimento a quanto previsto negli allegati alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

SEZIONE 3 (dati tecnici impianto di depurazione da adeguare o da realizzare)

Compilare nel caso di istanza di autorizzazione allo scarico preventiva alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione o unitamente alla Sezione 2 nel caso di autorizzazione allo scarico preventiva alla realizzazione di opere di adeguamento e/o potenziamento su un impianto esistente

3.1 DATI GENERALI

Soggetto gestore dell'impianto

Ubicazione dell'impianto di depurazione

Impianto attualmente in esercizio SI NO

Data di entrata in esercizio

UTENZE DELL'AGGLOMERATO CHE SARANNO SERVITE DALL'IMPIANTO

a - numero abitanti residenti

b - numero abitanti fluttuanti

c - numero abitanti equivalenti da attività produttive (art. 74 comma 1 lett. a) D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. e art. 4 L.R. n. 27/86)

d - abitanti equivalenti totali serviti dall'impianto di depurazione (a+b+c) =

3.2 CARICHI IDRAULICI

Carichi idraulici realmente trattati dall'impianto

Abitanti equivalenti (potenzialità dell'attuale impianto) n.

Dotazione idrica media l/ab. giorno

Portata media oraria in tempo asciutto m³/h

Portata max in tempo asciutto m³/h

Portata max oraria in tempo di pioggia m³/h

Carichi idraulici che saranno raggiunti con la realizzazione del progetto del nuovo impianto o del progetto di potenziamento e/o adeguamento dell'impianto attuale

Abitanti equivalenti (potenzialità del futuro impianto)	n.
Dotazione idrica media	l/ab. giorno
Portata media oraria in tempo asciutto	m ³ /h
Portata max in tempo asciutto	m ³ /h
Portata max oraria in tempo di pioggia	m ³ /h

3.3 - TIPOLOGIA E FASI DI TRATTAMENTO

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE INSTALLATO

- PRIMARIO art. 74 comma 1 lettera ll) del D.L.gs n. 152/06 e ss.mm.ii. (trattamento fisico ovvero chimico- fisico - es. fossa Imhoff, vasca di sedimentazione, flocculazione).
- SECONDARIO art. 74 comma 1 lettera mm) del D.Lgs n°152/06 e ss.mm.ii. (trattamento biologico con sedimentazione secondaria - es. tutti i processi a biomassa adesa e/o sospesa tipo ossidazione totale o parziale a fanghi attivi, letto percolatore aerobico, eventualmente corredati anche da trattamenti terziari di affinamento).

FASI DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO

LINEA ACQUE numero linee di trattamento

TRATTAMENTI MECCANICI INIZIALI

grigliatura; dissabbiatura; disoleazione; sedimentazione primaria

TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

coagulazione; flocculazione; neutralizzazione; precipitazione chimica

TRATTAMENTI BIOLOGICI

Aerobici: fanghi attivi; letto percolatore; biodischi; Altro

Anaerobici: vasca Imhoff; lagunaggio; digestore; Altro

TRATTAMENTI TERZIARI:

nitrificazione; denitrificazione; abbattimento fosforo; microfiltrazione;

TRATTAMENTI FINALI:

sedimentazione secondaria; disinfezione;

Altri trattamenti specifici

LINEA FANGHI

- | | | |
|---|---|---|
| 1 <input type="checkbox"/> preispessitore | 6 <input type="checkbox"/> disidratazione con nastrop. | 11 <input type="checkbox"/> essiccamento |
| 2 <input type="checkbox"/> ispessimento dinamico | 7 <input type="checkbox"/> disidratazione con filtropr. | 12 <input type="checkbox"/> compostaggio |
| 3 <input type="checkbox"/> digestione anaerobica | 8 <input type="checkbox"/> postispessitore | 13 <input type="checkbox"/> cogenerazione |
| 4 <input type="checkbox"/> digestione aerobica | 9 <input type="checkbox"/> letti di essiccamento | 14 <input type="checkbox"/> |
| 5 <input type="checkbox"/> disidrataz. con centrif. | 10 <input type="checkbox"/> incenerimento | 15 <input type="checkbox"/> |

Trattamenti specifici SI NO

Specificare

POZZETTO DI CONTROLLO IN INGRESSO ALL'IMPIANTO SI NO

POZZETTO DI CONTROLLO IN USCITA DALL'IMPIANTO SI NO

MISURATORE DI PORTATA IN INGRESSO ALL'IMPIANTO SI NO

MISURATORE DI PORTATA IN USCITA DALL'IMPIANTO SI NO

TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE IN USCITA DALL'IMPIANTO SI(*) NO

(*) specificare le metodologie utilizzate per la disinfezione (es: dosaggio di ipoclorito, raggi U.V., ecc.)

CAMPIONATORE (*) AUTOMATICO FISSO IN INGRESSO ALL'IMPIANTO SI NO

CAMPIONATORE (*) AUTOMATICO FISSO IN USCITA DALL'IMPIANTO SI NO

(*) prelievo campioni medi ponderati nelle 24 ore

3.4 CARATTERISTICHE ORGANICHE DEL REFLUO

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI REFLUI IN INGRESSO E IN USCITA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO FUTURO (valori attesi come progettazione)

Parametro	Concentrazione in ingresso	Parametro	Concentrazione in uscita
COD (mg/l)		COD (mg/l)	
BOD ₅ (mg/l)		BOD ₅ (mg/l)	
Solidi sospesi totali (mg/l)		Solidi sospesi totali (mg/l)	
Fosforo totale (come P) (mg/l)		Fosforo totale (come P) (mg/l)	
Azoto ammoniacale (mg/l)		Azoto ammoniacale (mg/l)	
Azoto nitroso (mg/l)		Azoto nitroso (mg/l)	
Azoto nitrico (mg/l)		Azoto nitrico (mg/l)	
<i>Escherichia coli</i> (UFC/100ml)		<i>Escherichia coli</i> (UFC/100ml)	

L'IMPIANTO È IN GRADO DI GARANTIRE CHE LA CONCENTRAZIONE MEDIA GIORNALIERA DELL'AZOTO AMMONIACALE (espresso come N), IN USCITA DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO, NON SUPERI IL 30% DEL VALORE DELLA CONCENTRAZIONE DELL'AZOTO TOTALE (espresso come N), IN USCITA DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SI NO

Note eventuali:

.....

.....

.....

.....

SEZIONE 4 (dati tecnici sullo scarico acque reflue urbane)

I dati riportati sulla seguente sezione vanno riferiti allo scarico effettivo qualora trattasi di rinnovo di autorizzazione allo scarico di un impianto già esistente, allo scarico di progetto qualora l'autorizzazione sia preventiva alla attivazione di un nuovo scarico o alla realizzazione di un nuovo scarico e/o depuratore o di un potenziamento e/o adeguamento di un depuratore esistente.

4.1 LOCALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DEL PUNTO DI SCARICO

Comune di

Località dello scarico

Distanza dello scarico dal depuratore mt.

Coordinate geografiche UTM ED50

4.2 DATI SULLA PORTATA DELLO SCARICO

- Scarico realizzato non attivo
- Scarico attivo ⁽¹⁾
- Portata idraulica media giornaliera in tempo secco m³/h
- Portata idraulica massima giornaliera in tempo secco m³/h
- Scarico da realizzare ⁽²⁾
- Portata idraulica media giornaliera in tempo secco m³/h
- Portata idraulica massima giornaliera in tempo secco m³/h

⁽¹⁾ indicare la portata effettivamente scaricata sul corpo recettore se lo scarico è esistente ed attivo;

⁽²⁾ indicare la portata prevista del progetto di adeguamento che sarà scaricata effettivamente sul corpo recettore;

4.3 INDICAZIONE DEL CORPO RECETTORE DIRETTO DELLO SCARICO DEL REFLUO

Punto di scarico e relativo corpo recettore conforme alla precedente autorizzazione SI NO

Suolo e negli strati superficiali di esso SI (vedi 4.6) NO

Corpo idrico superficiale SI (*) NO

- CORSO D'ACQUA NATURALE LAGO ACQUE MARINO COSTIERE (vedi 4.5)

(*) ACQUE DI TRANSIZIONE CANALE O LAGO ARTIFICIALE

- Denominazione corpo recettore diretto
- Corpo recettore diretto con portata naturale nulla per oltre 120 gg/anno SI NO
- numero giorni/anno con portata naturale nulla n.
- per i giorni in cui si ha portata naturale indicare:
- portata media del corpo idrico m³/h
- larghezza della sezione idraulica mt
- altezza della sezione idraulica mt
- velocità media di deflusso delle acque m/sec

Indicazione del RECETTORE FINALE FIUME LAGO MARE

Denominazione del recettore finale

Distanza del recettore finale dallo scarico mt

4.4 - PRESENZA DI VINCOLI

Indicare e denominare se l'impianto di depurazione e/o il punto di scarico ovvero il corpo ricettore diretto ricade/attraversa zone sottoposte a vincolo: SI (specificare) NO

- Paesaggistico
- Parchi e riserve naturali
- S.I.C. e Z.P.S.
- Dissesto idrogeologico
- Altro tipo di vincolo

4.5 - SCARICO IN ACQUE MARINO COSTIERE (art. 10 L.R. n. 27/86)

Nelle lagune, zone di foce e stagni salmastri sono vietati gli scarichi di qualsiasi tipo. L'inizio della zona di foce corrisponde alla sezione del corso d'acqua più lontana dalla foce in cui, con bassa marea ed in periodo di magra presenta un sensibile aumento della salinità del corso d'acqua superficiale. La zona di foce in nessun caso può essere inferiore a 150 metri dalla linea di costa.

- SOTTOCOSTA (ivi compreso lo scarico entro 2 Km dalla costa) CONDOTTA SOTTOMARINA

Utilizzazioni prevalenti delle acque costiere

- Balneazione Pesca Mitilicoltura Saline Altri usi

4.6 SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DI ESSO

Lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al D.Lgs n°152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 27/86.

La distanza dal più vicino corpo idrico superficiale oltre la quale è permesso lo scarico su suolo è rapportata al volume dello scarico secondo il seguente schema:

- 1.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m³
- 2.500 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5.000 m³
- 5.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 5.001 e 10.000 m³

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono, in ogni caso, essere convogliati in un corpo idrico superficiale.

- esiste la possibilità tecnica di convogliare i reflui in un corpo idrico superficiale: SI NO
- distanza dal più vicino corpo idrico superficiale: mt.
- denominazione del corpo idrico superficiale più vicino

SEZIONE 5 - RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

(Tale sezione dovrà essere compilata unitamente alle sezioni 1, 2 e 4 per impianti esistenti il cui refluo abbia caratteristiche idonee al riuso. Qualora l'istanza di autorizzazione al riuso sia preventiva alla realizzazione di nuove opere per l'adeguamento/potenziamento di un impianto di depurazione esistente, dovrà essere compilata anche la sezione 3)

Destinazione d'uso delle acque reflue da riutilizzare:

- irriguo m³/anno
- civile m³/anno
- industriale m³/anno

Rete di distribuzione esistente di progetto

Protocollo di intesa tra il soggetto titolare dello scarico finale ed il soggetto utilizzatore della risorsa idrica SI NO

Soggetto titolare della rete di distribuzione

COPIA TRATTA DA DATI PUBBLICATI SULLA G.U.R.S. NON VALIDA PER AUTORIZZAZIONE

**ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL RIUTILIZZO DEL REFLUO DEPURATO
(In originale o in copia resa conforme con le modalità di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000)**

A) NUOVA AUTORIZZAZIONE

“Sezione 2 della scheda tecnica – Dati tecnici impianto di depurazione esistente”

- 1) Decreto della precedente autorizzazione allo scarico;
- 2) Planimetria generale in scala adeguata con indicazione dell'area dell'impianto di depurazione, i collettori fognari ad esso afferenti, il collettore emissario ed il punto di scarico nel corpo idrico ricettore;
- 3) Pianta dell'impianto di depurazione esistente e relativo schema idraulico (con legenda delle parti che lo compongono);
- 4) Relazione tecnica descrittiva con l'indicazione:
 - ubicazione dell'impianto e del corpo idrico recettore;
 - tipologia e caratteristiche tecniche dell'impianto;
 - fasi di trattamento e relative apparecchiature installate, portate trattate e rendimenti depurativi conseguiti dal presidio depurativo.
- 5) Certificati di analisi chimico-fisici e microbiologici del refluo in ingresso e in uscita dall'impianto.

Gli elaborati di cui ai punti 2), 3) e 4) dovranno altresì essere corredati della dicitura “stato attuale”, datati, timbrati e sottoscritti dal responsabile dell'ufficio tecnico.

“Sezione 3 della scheda tecnica – Dati tecnici impianto di depurazione da adeguare o da realizzare”

- 6) Planimetria generale in scala adeguata, con indicazione dell'area dell'impianto di depurazione futuro, i collettori fognari ad esso afferenti, il collettore emissario ed il punto di scarico nel corpo idrico ricettore;
- 7) Pianta dell'impianto di depurazione futuro e relativo schema idraulico (con legenda delle parti che lo compongono);
- 8) Relazione tecnica descrittiva con l'indicazione:
 - ubicazione dell'impianto e del corpo idrico recettore;
 - tipologia e caratteristiche tecniche dell'impianto futuro;
 - fasi di trattamento e relative apparecchiature, portate da trattare e rendimenti depurativi attesi dal presidio depurativo;
- 9) Valutazione Impatto Ambientale e/o verifica di assoggettabilità (per potenziamenti e/o adeguamenti di impianti con potenzialità superiori a 10.000 ab. eq.);
- 10) Valutazione di incidenza (nel caso di punto di scarico su corpo idrico recettore che ricade o attraversa un S.I.C. e/o Z.P.S. o nel caso di impianto che ricade su S.I.C. e/o Z.P.S.).

Gli elaborati di cui ai punti 6), 7) e 8) dovranno altresì essere corredati della dicitura “stato futuro”, datati, timbrati e sottoscritti dal responsabile dell'ufficio tecnico e dal progettista.

“Sezione 4 della scheda tecnica - Scarico delle acque reflue urbane”

- 11) Relazione relativa all'impatto dello scarico sul corpo ricettore e relativa scheda tecnica – (circolare A.R.T.A. n°4/86 e allegato tecnico alla circolare A.R.T.A. n°38114 del 30.10.86);
- 12) Relazione tecnica riguardante l'aspetto geologico ed idrogeologico e le caratteristiche dei suoli riguardante l'area interessata dallo scarico(°);
- 13) In caso di presenza di vincoli occorrerà allegare specifica planimetria con l'indicazione delle aree sottoposte a vincolo indicando altresì il provvedimento di istituzione dello stesso vincolo.

Ulteriore documentazione nel caso di scarico in acque marino costiere tramite condotta sottomarina o condotta di allontanamento:

- 14) Relazione sullo stato attuale della condotta sottomarina con planimetria e profilo longitudinale della stessa. Verifica progettuale per il rispetto dei limiti previsti per parametri di cui alla tab. 7 della L.R. n. 27/86 (calcolo del rapporto di diluizione conseguibile) e verifica idraulica qualora sia previsto il potenziamento dell'impianto;
- 15) Certificati di analisi chimico-fisici e microbiologici delle acque marine per la verifica dei limiti previsti dalla tab. 7 della L.R. n. 27/86 (nel caso di condotta già realizzata);
- 16) Nulla Osta della Capitaneria di Porto di competenza reso ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 relativa all'uso del demanio marittimo ed alla sicurezza della navigazione;
- 17) Valutazione Impatto Ambientale e/o verifica di assoggettabilità (per potenziamenti e/o adeguamenti di impianti con potenzialità superiori a 10.000 ab. eq.);
- 18) Valutazione di incidenza (nel caso di punto di scarico che ricade su S.I.C. e/o Z.P.S. o nel caso di impianto che ricade su S.I.C. e/o Z.P.S.).

Nel caso di scarico su suolo o parti superficiali di esso:

- 19) Relazione riguardante l'impossibilità del convogliamento del refluo al più vicino corpo idrico superficiale e l'eventuale valutazione tecnico-economica con analisi costi-benefici confrontando la soluzione relativa allo scarico su suolo e l'opzione di collettamento del refluo nel corpo idrico superficiale.

B) RINNOVO AUTORIZZAZIONE

“Sezione 2 della scheda tecnica – Dati tecnici impianto di depurazione esistente”

- 20) Pianta aggiornata dell'impianto di depurazione esistente e relativo schema idraulico (con legenda delle parti che lo compongono);
- 21) Relazione tecnica descrittiva dell'impianto esistente con l'indicazione:
 - tipologia e caratteristiche tecniche dell'impianto;
 - fasi di trattamento e relative apparecchiature installate, portate trattate e rendimenti depurativi conseguiti dal presidio depurativo.
- 22) Certificati di analisi chimico-fisici e microbiologici del refluo in ingresso e in uscita dall'impianto;

“Sezione 4 della scheda tecnica - Scarico delle acque reflue urbane”

- 23) Relazione tecnica riguardante l'aspetto geologico ed idrogeologico e le caratteristiche dei suoli riguardante l'area interessata dallo scarico ovvero relazione da redigersi da tecnico abilitato con specifica competenza dalla quale risulti che lo stato dei luoghi relativi allo scarico, dal punto di vista orografico e geologico non ha subito variazioni rispetto alla relazione geologica e idrogeologica di cui alla precedente autorizzazione;

Nel caso di scarico con condotta sottomarina o condotta di allontanamento

- 24) Relazione aggiornata sullo stato della condotta sottomarina;
25) Certificati di analisi chimico-fisici e microbiologici delle acque marine per la verifica dei limiti previsti dalla Tab. 7 della L.R. n. 27/86 (nel caso di condotta già realizzata).

Gli elaborati di cui ai punti 20), 21) e 24) dovranno altresì essere corredati della dicitura “stato attuale”, datati, timbrati e sottoscritti dal responsabile dell'ufficio tecnico.

N.B. – Qualora l'impianto abbia subito variazioni dal punto di vista strutturale ovvero sia stato variato il punto di scarico, non si potrà procedere al rinnovo dell'autorizzazione ma al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio e la documentazione cui fare riferimento sarà quella relativa al punto A).

C) AUTORIZZAZIONE AL RIUTILIZZO*“Sezione 2 della scheda tecnica – Dati tecnici impianto di depurazione esistente”*

- 26) Pianta dell'impianto di depurazione esistente e relativo schema idraulico (con legenda delle parti che lo compongono);
27) Relazione tecnica descrittiva con l'indicazione:
– ubicazione dell'impianto e del corpo idrico recettore;
– tipologia e caratteristiche tecniche dell'impianto;
– fasi di trattamento e relative apparecchiature installate, portate trattate e rendimenti depurativi conseguiti dal presidio depurativo.
28) Certificati di analisi chimico-fisici e microbiologici del refluo in ingresso e in uscita dall'impianto.

“Sezione 5 della scheda tecnica – Riutilizzo delle acque reflue urbane”

- 29) Relazione tecnica agronomica, a firma di un professionista abilitato e sottoscritta dal responsabile dell'area tecnica, che evidenzi il comprensorio agricolo da irrigare, le tecniche di irrigazione adottate con particolare attenzione all'uso delle acque reflue depurate delle specie vegetali destinate al consumo crudo;
30) Protocollo di intesa tra il soggetto titolare dello scarico finale ed il soggetto utilizzatore della risorsa idrica;
31) Parere dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.M. 185/2003;
32) Certificati di analisi del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione. Le analisi debbono riguardare le concentrazioni dei parametri indicati nell'allegato al D.M. n°185/03 e dovranno essere effettuate dall'Ente istituzionalmente preposto al controllo delle caratteristiche del refluo trattato dall'impianto o da un laboratorio istituzionalmente autorizzato.
I campionamenti dovranno essere eseguiti almeno per 3 mesi, con prelievi (n°1 in ingresso e n°1 in uscita dall'impianto) da realizzarsi ogni 10 giorni, secondo la seguente cadenza:
- tra le 09:00 e le 10:00;
- tra le 13:00 e le 14:00;
- tra le 17:00 e le 18:00.

(*) La relazione idrogeologica, finalizzata alla verifica del regime delle portate del corpo idrico recettore dello scarico, da redigersi a firma di un tecnico geologo iscritto al relativo ordine professionale, dovrà contenere i seguenti elementi tecnico-conoscitivi:

- a) caratterizzazione del bacino (o sotto-bacino) idrico di appartenenza del corpo recettore a monte dello scarico e relativa definizione cartografica;
b) profondità delle falde idriche presenti e loro caratterizzazione (falda freatica, artesia, livello statico, ecc.), con indicazione di emergenze sorgenti all'interno del bacino e loro caratterizzazione (tipologia, portate, ecc.);
c) permeabilità dei terreni presenti nel bacino (o sotto-bacino) idrico di studio, ricavate da dati disponibili in letteratura e, se necessario, da prove in sito;
d) periodo di portata naturale nulla del corpo recettore (espresso in giorni) nel corso di un anno, secondo quanto indicato nell'art. 124 c. 9 del D.Lgs n°152/2006, alla luce delle necessarie indagini geologiche e idrogeologiche (di cui ai punti a), b) e c), unitamente a dati pluviometrici delle stazioni meteo più vicine, finalizzate a stimare in modo chiaro e in base alle più consolidate metodologie tecnico-scientifiche del settore, il regime delle portate naturali del corpo idrico in questione;

Allegato 4

TARIFFARIO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE
Oneri a carico del soggetto titolare dello scarico (art. 124 comma 11 D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.)

ONERI PER IL RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - RINNOVO - RIUTILIZZO

Al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere corrisposta alla Regione siciliana l'importo complessivo determinato dalla somma delle tre quote:

$$A + B + C$$

Le quote calcolate forfettariamente riguardano:

- A – esame della documentazione;
 B – sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi (eventuale);
 C – formulazione del parere istruttorio e proposta del provvedimento finale.

All'atto della presentazione dell'istanza dovrà essere versata la somma corrispondente al deposito (colonna D).

Tale importo è dovuto per l'avvio dell'istruttoria ed è indipendente dal relativo esito.

Preventivamente all'emissione del provvedimento finale il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvederà a comunicare al soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico, l'importo complessivo quale spesa sostenuta per il rilascio del provvedimento, determinata dalla somma delle seguenti quote:

$$A + B + C - D$$

ONERI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Al fine del ripristino della validità dell'autorizzazione allo scarico, preventivamente all'emissione del relativo provvedimento, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvederà a comunicare al soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico, l'importo complessivo che dovrà essere versato quale spesa sostenuta per il rilascio del provvedimento che sarà determinato dalla somma delle seguenti quote:

$$\frac{A}{2} + B + \frac{C}{2}$$

TARIFFARIO

Oneri a carico del soggetto titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico per il rilascio del provvedimento

Potenzialità depuratore in A.E.	D	A	B	C
	Deposito	Esame della documentazione	Sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi (eventuale)	Formulazione del parere istruttorio e proposta del provvedimento finale
inferiore a 1.000	€ 200,00	€ 200,00	S	€ 200,00
da 1.001 a 2.000	€ 400,00	€ 300,00	S	€ 300,00
da 2.001 a 15.000	€ 500,00	€ 400,00	S	€ 400,00
da 15.001 a 50.000	€ 600,00	€ 500,00	S	€ 500,00
superiore a 50.000	€ 700,00	€ 600,00	S	€ 600,00

SPESE SOPRALLUOGO

L'importo delle spese relative all'eventuale sopralluogo sarà determinato come somma delle seguenti componenti:

$$S = \text{Spese per il sopralluogo} = S1 + S2 + S3$$

$$S1 \text{ "Spese percorrenza chilometrica"} = 1/5 \text{ costo (*) della benzina verde} \times \text{Km percorsi}$$

(*) Il costo sarà determinato sulla base del costo medio di carburante nel mese in cui è stato effettuato il sopralluogo visionato nel sito www.prezzibenzina.it

$$S2 \text{ "Spese sostenute per effettuare il sopralluogo"}$$

In tale voce saranno considerate le spese di pasti, eventuali pernottamenti in alberghi di categoria non superiore a 4 stelle, pedaggi autostradali ed ogni eventuale spesa ammissibile secondo normativa regionale

Tutte le spese dovranno essere giustificate all'Amministrazione Regionale, da parte del funzionario che effettua il sopralluogo. La spesa massima per ogni pasto sarà pari ad € 30,55 e il numero dei pasti sarà quello ammissibile a rimborso secondo norma regionale. Se il sopralluogo del funzionario avrà luogo in più giorni saranno da considerare anche le spese di pernottamento ed un numero di pasti commisurato alla durata della missione.

$$S3 \text{ "Costo complessivo del funzionario durante il sopralluogo"}$$

$$S3 = \text{costo orario del funzionario} \times \text{numero ore sopralluogo} \times \text{numero giorni sopralluogo}$$

Il costo orario che sarà considerato in funzione della qualifica risulta quello della seguente tabella ed è stato determinato sulla base degli stipendi medi di dipendenti regionali a tempo indeterminato ivi inclusi gli oneri previdenziali:

Qualifica	Costo orario
Funzionario Istruttore	€ 20,00
Funzionario Direttivo	€ 27,00
Dirigente	€ 39,00

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite versamenti su conto corrente postale utilizzando il modello di bollettino CH8-ter, intestato all'Ufficio provinciale della Cassa regionale di pertinenza, per come di seguito elencati:

Intestazione	Conto Corrente
Ufficio Provinciale di Cassa Regionale, Unicredit S.p.A. di Agrigento	n. 229922
Ufficio Provinciale di Cassa Regionale, Unicredit S.p.A. di Caltanissetta	n. 217935
Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit S.p.A. di Catania	n. 12202958
Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit S.p.A. di Enna	n. 11191947
Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit S.p.A. di Messina	n. 11669983
Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit S.p.A. di Palermo	n. 302901
Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit S.p.A. di Ragusa	n. 10694974
Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit S.p.A. di Siracusa	n. 11429966
Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit S.p.A. di Trapani	n. 221911

La causale di versamento da riportare nel bollettino di conto corrente postale dovrà essere la seguente:

“Deposito/Conguaglio autorizzazione scarico I.D. Comune di località
da imputare sul Capitolo di entrata n. 4217 Esercizio finanziario 2012, Capo XVI Rubrica 2 del Bilancio della Regione Siciliana”

(2013.23.1407)006

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 10 giugno 2013.

Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il D.D.G. n. 1198 del 10 giugno 2010, integrato con D.D.G. n. 1941 del 17 settembre 2010, con il quale è stato predisposto l'organigramma del dipartimento famiglia e politiche sociali che prevede all'allegato n. 1 il Servizio n. 1: "Gestione Fondi U.E. e FAS - Fondi e Programmi di spesa extraregionali" con dirigente responsabile: dott. Pietro Fina;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto il Quadro di riferimento strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea del 13 luglio 2007;

Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Visto il regolamento CE n. 1828 dell'8 dicembre 2006 della Commissione della Comunità europea e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 e del regolamento CE n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 adottato con decisione della Commissione europea C (2012) n. 8405 del 15 novembre 2012, che istituisce nell'asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" l'obiettivo specifico 6.3 "Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e marginali attraverso la riqualificazione delle strutture scolastiche, per la conciliazione vita-lavoro e l'erogazione di servizi socio-culturali" e l'obiettivo operativo 6.3.2

"Migliorare la qualità della vita e favorire la riduzione della marginalità sociale attraverso la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 28 dicembre 2012 relativa al "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Adozione definitiva";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 28 dicembre 2012 avente per oggetto "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Ripartizione risorse";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 23 maggio 2013 avente per oggetto "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Modifica del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" in attuazione del PAC 1";

Visto il D.D. n. 569 del 19 marzo 2013 del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con il quale a seguito della variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2013 viene istituito il capitolo 582022 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 6.3.2 del Programma operativo regionale FESR 2007/2013", nella rubrica 2 - dipartimento regionale della famiglia istituisce, con una dotazione di € 15.101.947,45;

Visto il D.P.Reg. n. 790 del 25 febbraio 2013, con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;

Viste le Linee guida per l'attuazione adottate con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008;

Considerato che con successivi provvedimenti saranno approvate le piste di controllo specifiche per il macroprocesso "Opere pubbliche" e "Acquisizione di beni e servizi" relative alla linea di intervento 6.3.2.1;

Vista la legge n. 10 del 15 maggio 2013, con la quale si approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2013;

Atteso che per la predisposizione dell'"Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali", è stato coinvolto il partenariato sociale, l'Anci Sicilia e i comuni a cui sono state inviate le schede ricognitive sui beni confiscati ed inoltre è stato attivato il Tavolo tecnico con i dipartimenti coinvolti nell'attuazione dell'obiettivo operativo 6.3.2, così come indicato con nota n. 769 del 16 gennaio 2012 e nota n. 15067 dell'8 agosto 2012 del dipartimento della programmazione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali unitamente agli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

È approvato l'"Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali" unitamente agli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato della famiglia e delle politi-

che sociali e del lavoro e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti www.euroinfosicilia.it. e www.regione.sicilia.it/Famiglia.

Palermo, 10 giugno 2013.

BULLARA

N.B. - Il decreto non è soggetto a registrazione della ragioneria in quanto trasmesso solo per conoscenza.

Allegati

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEI CENTRI URBANI E AREE MARGINALI

Art. 1 Obiettivi

Secondo i dati recentemente pubblicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, con oltre 5.200 beni confiscati, la Sicilia è, tra le Regioni d'Italia, prima per numero di beni sottratti al patrimonio della criminalità organizzata, ospitandone, da sola, quasi il 50%.

Una quota significativa di tali beni è costituita da immobili di diversa natura quali, ad esempio, terreni, fabbricati e abitazioni, che la legge consente di destinare all'espletamento di servizi di pubblica utilità attraverso l'attribuzione degli stessi al patrimonio indisponibile dei comuni in cui sono ubicati.

Nonostante tale opportunità, un gran numero di immobili non viene di fatto utilizzato poiché le condizioni di degrado in cui molti degli stessi versano non ne consentono l'immediata fruizione da parte dei comuni stessi o dei soggetti a cui la legge prevede che tali beni possano essere dati in gestione.

La mancanza da parte dei comuni di risorse, ancorché non ingenti, da destinare alla riqualificazione e alla riconversione degli immobili loro consegnati è, pertanto, il principale fattore ostativo a che gli stessi vengano restituiti alla collettività attraverso l'erogazione di servizi, siano essi di natura istituzionale che sociale; inoltre, in taluni casi, anche quelli in condizioni di immediata agibilità rimangono inutilizzati a causa della mancata piena corrispondenza tra le caratteristiche strutturali dell'immobile e le esigenze, anch'esse di natura strutturale, per una ottimale erogazione del servizio.

Alla luce delle premesse di cui sopra, risulta, pertanto, opportuno promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, garantendo una risposta concreta al fabbisogno del territorio attraverso la restituzione alla collettività di beni frutto dei proventi di attività illecite e contribuendo, in tal modo, a rafforzare la percezione dell'equità e la fiducia nelle istituzioni, con evidenti ricadute positive in termini di sicurezza, legalità e di sviluppo sociale ed economico.

Il P.O. FESR 2007/2013, a seguito della riprogrammazione adottata con decisione CE C (2012) n. 8405 del 15 novembre 2012, ha previsto, tra l'altro, l'inserimento in asse VI "Sviluppo urbano sostenibile", dell'obiettivo operativo 6.3.2 "Migliorare la qualità della vita e favorire la riduzione della marginalità sociale attraverso la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali".

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e successive integrazioni e modificazioni.
- Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge regionale n. 15 del 20 novembre 2008 "Misure di contrasto alla criminalità organizzata".
- Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011.
- Legge regionale n. 3 del 3 gennaio 2012 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere".
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Art. 2

Individuazione delle risorse

L'attuale dotazione finanziaria dell'obiettivo 6.3.2. del P.O. FESR 2007/2013 destinata alla realizzazione degli interventi di cui al presente avviso ammonta complessivamente a € 15.101.948,00.

Nel caso di revisione finanziaria con riduzione delle risorse dell'obiettivo, si farà ricorso al Piano di azione coesione (PAC) per la parte destinata allo stesso obiettivo (deliberazione di Giunta regionale n. 478 dell'11 dicembre 2012).

Il dipartimento della famiglia e delle politiche sociali si riserva la possibilità di aumentare la dotazione finanziaria iniziale in caso di ulteriori disponibilità economiche e procedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 3

Soggetti destinatari

L'avviso è rivolto ai comuni del territorio siciliano, singoli o associati ai sensi degli artt. 30-31-32 del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modifiche destinatari del provvedimento di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 alla data di presentazione delle istanze al presente avviso.

I soggetti di cui sopra potranno presentare istanze di partecipazione, che saranno ammesse al finanziamento, secondo le seguenti modalità:

- comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, una istanza;
- comuni con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti, due istanze;
- comuni con più di 100.000 abitanti fino a tre istanze.

Per le istanze presentate da forme associative di comuni si farà riferimento al totale della popolazione dei comuni aderenti.

Art. 4

Tipologia di progetti ammessi a finanziamento

I soggetti di cui all'art. 3 del presente avviso potranno presentare istanza di finanziamento per progetti relativi ad interventi per la riqualificazione, riconversione e ristrutturazione, degli immobili confiscati da destinare per l'erogazione di servizi finalizzati a ridurre la marginalità sociale nei centri interessati, con specifico riferimento alle fasce deboli della popolazione (immigrati, estreme povertà, donne e minori vittime di violenza, disabili, anziani ecc...).

Gli immobili oggetto dei finanziamenti dovranno essere utilizzati e destinati prioritariamente per almeno una delle seguenti tipologie di servizi:

- pronto soccorso sociale (ristoro accoglienza);
- centro accoglienza per gestanti e madri con figli;
- centro di accoglienza per fronteggiare i disagi dei soggetti e dei loro familiari costretti a cure sull'isola maggiore proveniente dalle isole minori;
- centri anti violenza e case di accoglienza (legge regionale n. 3/12);
- "Dopo di noi" (assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

Possono essere presentate istanze per altre tipologie di servizi sociali purché queste siano inserite in una programmazione di settore e rappresentino una esigenza del territorio e confermate con deliberazione di giunta municipale.

Gli immobili oggetto degli interventi dovranno essere localizzati esclusivamente in aree urbane anche marginali e dovranno essere nella piena disponibilità del comune.

È possibile presentare istanze di finanziamento anche per gli immobili che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente avviso risultino assegnati a terzi da almeno sei mesi per lo svolgimento di attività sociali, riguardanti le finalità di cui all'art. 4 del presente avviso e secondo le procedure di affidamento della gestione previste dalla normativa in materia.

Non sono ammissibili spese relative a beni immobili rispetto ai quali il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione e/o rifunzionalizzazione dovranno essere inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Tale condizione non si applica per gli interventi che prevedono un investimento complessivo inferiore a 100.000 euro.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione e/o rifunzionalizzazione da realizzare dovranno essere funzionali al servizio da svolgere.

Gli interventi dovranno avere un livello di progettazione definitivo (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 24) munito degli elaborati,

pareri e delle autorizzazioni rilasciati a norma di legge per detto livello di progettazione.

I soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente avviso provvederanno ad erogare il servizio previsto direttamente ovvero tramite affidamento con procedure previste dalla normativa vigente a soggetti terzi nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento di cui all'art. 48, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 159/11.

In caso di affidamento a terzi, prima del finanziamento, il comune dovrà individuare il soggetto gestore, secondo le modalità previste dalla legge e secondo i principi sopra richiamati. L'inosservanza di tale previsione determinerà l'inammissibilità dell'istanza o la decadenza dall'eventuale beneficio concesso.

Non saranno ritenute ammissibili le spese in qualunque modo riconducibili alla "gestione" del servizio, ivi comprese le manutenzioni e le spese di personale a qualunque titolo.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande di finanziamento

I soggetti di cui al precedente art. 3 dovranno inoltrare, in busta chiusa, la richiesta di partecipazione al presente avviso pubblico allegando la seguente documentazione:

- 1) istanza a firma del legale rappresentante del soggetto proponente secondo il modello "allegato 1" del presente avviso pubblico;
- 2) formulario debitamente compilato e sottoscritto secondo il modello "allegato 2" del presente avviso pubblico;
- 3) relazione sulla valenza strategica del servizio sociale offerto nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento a firma del legale rappresentante del distretto socio-sanitario;
- 4) relazione sul contesto locale e territoriale di riferimento con particolare riguardo ai soggetti destinatari dell'intervento;
- 5) relazione di integrazione e coerenza con ulteriori strumenti di programmazione per lo sviluppo locale in corso di realizzazione nel territorio di riferimento;
- 6) dichiarazione di impegno a firma del legale rappresentante del soggetto proponente inerente l'obbligo ad apporre il vincolo di destinazione d'uso, per almeno 5 anni consecutivi successivi al finanziamento e comunque dal completamento e messa in uso dell'immobile per le finalità di cui al presente avviso con l'obbligo all'erogazione del servizio originariamente previsto, pena la revoca del finanziamento concesso con conseguente restituzione delle somme ricevute;
- 7) progetto definitivo o esecutivo, comprensivo di pareri ed autorizzazioni, debitamente vistato ai sensi della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e approvazione in linea tecnica a firma del R.U.P.;
- 8) cronoprogramma;
- 9) prospetto analitico dei costi delle opere da realizzare e/o delle attrezzature da acquistare. Per l'acquisto di attrezzature ed arredi si richiede, quale allegato al progetto, una perizia contenente la descrizione, i costi e l'allocazione degli stessi con l'attestazione di congruità dei prezzi a firma del R.U.P.;
- 10) decreto di assegnazione dell'immobile da ristrutturare;
- 11) deliberazione di approvazione del progetto da parte della giunta municipale.

La presentazione seguirà la modalità a sportello e le istanze dovranno pervenire a decorrere dal 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sino al 30 novembre 2013 o ad esaurimento delle risorse messe a bando. Il plico contenente l'istanza ed il progetto dovrà pervenire nei giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 13,00, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo di posta o vettore autorizzato o a mano al seguente indirizzo: Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo, in plico chiuso recante all'esterno l'indicazione del mittente nonché la dicitura "Avviso per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconver-

sione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali". Non farà fede il timbro postale. L'Amministrazione regionale non si assume nessuna responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi dovuti a disguidi postali, oppure a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore. La prima graduatoria sarà effettuata per i progetti pervenuti entro il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Le successive graduatorie verranno redatte per i progetti presentati entro trenta giorni dalla precedente scadenza. Per ogni scadenza il numero di istanze che i comuni possono presentare sono quelli indicati all'art. 3 del presente avviso.

Art. 6

Ammissibilità alla valutazione

La mancata presentazione o l'incompletezza dell'istanza comporterà l'inammissibilità della stessa.

Saranno comunque esclusi dal processo di valutazione tutti quei progetti che non siano stati redatti sull'apposito formulario e che non contengano i documenti richiesti dal presente avviso.

Art. 7

Entità del finanziamento

I progetti ammissibili verranno finanziati per il 100% del costo totale previsto dal soggetto proponente, al netto dell'eventuale cofinanziamento, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La richiesta di finanziamento per ciascun intervento non può comunque superare l'importo di € 350.000,00 pena l'esclusione dalla partecipazione al presente avviso pubblico.

I progetti di importo superiore alla suindicata soglia massima dovranno prevedere un cofinanziamento per la somma eccedente l'importo massimo sopra descritto. In tal caso dovrà essere prodotta, al momento dell'ammissione al finanziamento, il provvedimento di impegno per il cofinanziamento.

Le spese tecniche (progettazione, D.L., collaudi, etc.) saranno ammesse nel limite max del 7% dell'importo dei lavori oggetto del finanziamento;

Le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature funzionali al progetto non potranno superare € 100.000,00. Le spese di pubblicità per il bando di gara non potranno superare il 2% del totale del finanziamento concesso.

L'erogazione del finanziamento potrà avvenire dopo l'acquisizione del progetto esecutivo munito di visti e pareri, che dovrà essere redatto entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso.

Art. 8

Criteri e modalità di selezione dei progetti

Il servizio 1 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali curerà l'istruttoria per la verifica della ricevibilità delle istanze pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dall'art. 5 del presente avviso.

La valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute sarà effettuata da una commissione composta da dirigenti e/o funzionari regionali nominati dal dirigente generale del dipartimento. La commissione può essere coadiuvata da componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in Sicilia (art. 1, legge n. 144/99 del 17 maggio 1999) in servizio presso il dipartimento della programmazione. La valutazione avverrà mediante l'attribuzione dei seguenti criteri e relativi pesi con totale di 100 punti max. Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti. Saranno finanziati, fino ad esaurimento risorse, tutti i progetti che avranno superato l'istruttoria di ammissibilità e raggiunto il punteggio di 60 punti.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Criteria di selezione	Descrittore	Peso	Punteggio criterio
1. Pertinenza e livello di approfondimento dell'analisi del fabbisogno (ad es. riferimento a pianificazione sia generale che tematica, ricerche di settore, analisi contesto e fabbisogni territoriali, ecc.)	Assenza di informazioni relativamente all'analisi del fabbisogno (provoca l'inammissibilità dell'istanza)	0	20
	Presenza di riferimenti generici ed indicativi alla pianificazione di settore	0,3	
	Presenza di approfondimenti generali rispetto ai fabbisogni tratti da studi di settore e altre analisi di contesto	0,6	
	Presenza di approfondimenti dettagliati rispetto ai fabbisogni tratti da studi di settore e altre analisi di contesto	1	
2. Sostenibilità finanziaria dell'erogazione del servizio/attività	Assenza di informazioni relativamente alla sostenibilità finanziaria (provoca l'inammissibilità dell'istanza)	0	20
	La proposta contiene, nell'ambito del piano di gestione, informazioni generiche sulle entrate a regime relative alla gestione del servizio	0,4	
	La proposta contiene, nell'ambito del piano di gestione, informazioni precise (ovvero indicazione di: modalità di determinazione dei ricavi, di domanda servita, di eventuale tariffa applicata e/o di trasferimenti previsti/stanziati, ecc..) e non attendibili sulle entrate a regime (realisticità delle ipotesi adottate) relative alla gestione del servizio	0,6	
	La proposta contiene, nell'ambito del piano di gestione, informazioni precise (ovvero indicazione di: modalità di determinazione dei ricavi, di domanda servita, di eventuale tariffa applicata e/o di trasferimenti previsti/stanziati, ecc..) e attendibili sulle entrate a regime (realisticità delle ipotesi adottate) relative alla gestione del servizio, e tali entrate si prefigurano non sufficienti per la copertura dei costi di gestione	0,8	
	La proposta contiene, nell'ambito del piano di gestione, informazioni precise (ovvero indicazione di: modalità di determinazione dei ricavi, di domanda servita, di eventuale tariffa applicata e/o di trasferimenti previsti/stanziati, ecc..) e attendibili sulle entrate a regime (realisticità delle ipotesi adottate) relative alla gestione del servizio, e tali entrate si prefigurano sufficienti per la copertura dei costi di gestione	1	
3. Cronoprogramma e grado di avanzamento dell'iter procedurale per l'avvio erogazione del servizio/attività	Assenza di informazioni circa il cronoprogramma e grado di avanzamento (provoca l'inammissibilità dell'istanza)	0	20
	Presenza di generiche informazioni su cronoprogramma e iter di avvio del servizio (riferimenti generali e indicazione generica su avvio iter ovvero di semplice dichiarazione di intenti)	0,25	
	Presenza di informazioni specifiche relativamente al cronoprogramma e iter di avvio (indicazione del relativo atto amministrativo per l'avvio, quale ad esempio atto amministrativo di individuazione e destinazione delle risorse umane e strumentali per la gestione del servizio, eventuale atto di pubblicazione avviso di selezione del soggetto gestore in outsourcing e documentazione relativa, eventuale atto di approvazione graduatoria o di affidamento, eventuale atto di concessione, ecc.)	1	
4. Presenza di elementi innovativi rispetto al servizio/attività e alla area territoriale interessata	Assenza di informazioni circa la presenza di elementi innovativi	0	10
	Presenza di elementi di innovazione valutabili sulla base della originalità delle soluzioni proposte rispetto ai territori (presenza/assenza di servizi analoghi nel contesto di riferimento)	0,5	
	Presenza di elementi di innovazione valutabili sulla base della originalità delle soluzioni proposte rispetto ai territori (presenza/assenza di servizi analoghi nel contesto di riferimento) e a metodologia/modalità di erogazione del servizio/attività	1	
5. Adesione di un partenariato qualificato	Assenza di adesione partenariato o non qualificato rispetto alla proposta	0	10
	Presenza di un partenariato qualificato con l'attribuzione di ruolo marginale e non chiaro rispetto alla definizione della proposta	0,5	
	Presenza di un partenariato qualificato con l'attribuzione di ruolo di rilievo e chiaro rispetto alla definizione della proposta	1	
6. Attenzione a target specifici tra le fasce deboli della popolazione	In relazione alla previsione dell'avviso è attribuito un punteggio pari a 10 se l'attività è rivolta alle tipologie elencate all'art. 4 dell'avviso (target di persone interessate dai servizi di Pronto soccorso sociale, centro accoglienza per gestanti e madri con figli, centro anti violenza, Dopo di noi)		10

Criteria di selezione	Descrittore	Peso	Punteggio criterio
7. Interventi che prevedono innovazioni funzionali per l'incremento dell'efficienza energetica e/o all'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, con l'acquisizione della certificazione energetica	Assenza d'informazioni o classificazione dell'immobile in classe G	0	5
	Interventi da realizzare consentono l'acquisizione della certificazione energetica in classe E/F	0,5	
	Interventi da realizzare consentono l'acquisizione della certificazione energetica in classe C/D	0,6	
	Interventi da realizzare consentono l'acquisizione della certificazione energetica in classe B	0,8	
	Interventi da realizzare consentono l'acquisizione della certificazione energetica in classe A/A+	1	
8. Interventi che prevedono l'utilizzo di materiali e prodotti eco-compatibili (con certificazione di qualità ambientale ad es. ecolabel, ecc.)	Assenza di informazioni relative al criterio	0	5
	Utilizzo di materiali eco-compatibili certificati eco label o altre certificazioni di qualità ambientale per un importo pari almeno al 15% dell'importo complessivo	0,6	
	Utilizzo di materiali eco-compatibili certificati eco label o altre certificazioni di qualità ambientale per un importo pari almeno al 30% dell'importo complessivo	1	
		<i>Totale</i>	100

Art. 9

Formazione delle graduatorie

A seguito della valutazione dei progetti, la commissione di cui all'art. 8 redigerà la graduatoria di quelli ammissibili a finanziamento. In caso di valutazione equivalente di più progetti, prevarrà l'ordine cronologico di arrivo (data e ora) del plico e in caso di ulteriore coincidenza prevarrà la proposta progettuale di minore importo di finanziamento a carico del P.O. FESR.

Il dirigente generale con proprio decreto approverà la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 10

Durata dei progetti

I progetti dovranno essere realizzati e le relative spese certificate entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

Art. 11

Informazioni e pubblicità

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari devono recare gli emblemi del P.O. FESR in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.

Tutti i documenti attuati a valere sul presente avviso devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal P.O. FESR 2007/2013.

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed integralmente nei siti www.euro-infosicilia.it e www.regione.sicilia.it/Famiglia.

Art. 12

Riservatezza delle informazioni

Per la presentazione del progetto, nonché per la stipula della convenzione, è richiesto ai soggetti proponenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

— i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nella scheda di progetto e suoi allegati vengono acquisiti ai fini della partecipazione nonché della valutazione e predisposizione della graduatoria e comunque in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

— i dati da fornire da parte dei soggetti ammessi al finanziamento vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini

della stipula e dell'esecuzione della convenzione, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento previsto.

Art. 13

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai soggetti proponenti non rientrano tra i dati sensibili di cui agli articoli 20, 22 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di commissioni di valutazione; (ii) altri soggetti proponenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 9/95.

Relativamente ai suddetti dati, al soggetto proponente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con la presentazione della domanda e la sottoscrizione della convenzione, il proponente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 14

Normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicherà la normativa vigente sul procedimento amministrativo e si fa rinvio alle disposizioni generali indicate nella normativa e nei documenti di Programmazione del P.O. FESR 2007/2013, alle disposizioni previste dagli strumenti della programmazione unitaria regionale, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di modificare/revocare, prorogare o sospendere in qualsiasi momento il presente avviso, dandone pubblica comunicazione, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o in seguito a modifiche della normativa di riferimento ovvero del contesto economico-finanziario.

Art. 15

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente del servizio 1 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

Le informazioni e/o i chiarimenti in merito all'avviso possono essere inoltrati all'indirizzo di posta elettronica: famiglia.servizio1@regione.sicilia.it.

Allegato 1

DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEI CENTRI URBANI E AREE MARGINALI

*Alla Regione Sicilia
Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali
Servizio 1°
via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo*

Il sottoscritto
legale rappresentante del comune di
n.q. di soggetto proponente del progetto denominato
in riferimento all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della
Regione siciliana n. del, relativo al finanziamento di
progetti per interventi di "riqualificazione e riconversione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree margi-
nali", chiede di poter accedere al finanziamento previsto per la rea-
lizzazione degli interventi sopra indicati.

Il costo totale del progetto ammonta a €, di cui
€ di cofinanziamento (non obbligatorio).

L'intervento proposto non risulta destinatario di altri finanzia-
menti pubblici.

L'intervento proposto è inserito nel piano triennale delle opere
pubbliche.

Allega unitamente alla presente la seguente documentazione
richiesta al punto 5 dell'avviso:

1) formulario debitamente compilato e sottoscritto secondo
il modello "allegato 2" del presente avviso pubblico;

2) relazione sulla valenza strategica del servizio sociale
offerto nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento a firma
del legale rappresentante del distretto socio-sanitario;

3) relazione sul contesto locale e territoriale di riferimento
con particolare riguardo ai soggetti destinatari dell'intervento;

4) relazione di integrazione e coerenza con ulteriori stru-
menti di programmazione per lo sviluppo locale in corso di realizza-
zione nel territorio di riferimento;

5) dichiarazione di impegno a firma del legale rappresen-
tante del soggetto proponente inerente l'obbligo ad apporre il vincolo
di destinazione d'uso, per almeno 5 anni consecutivi successivi al
finanziamento e l'obbligo all'erogazione del servizio originariamente
previsto, pena la revoca del finanziamento concesso con conseguente
restituzione delle somme ricevute;

6) progetto definitivo o esecutivo, comprensivo di pareri ed
autorizzazioni, debitamente vistato ai sensi della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12 e approvazione in linea tecnica a firma del R.U.P.;

7) cronoprogramma;

8) prospetto analitico dei costi delle opere da realizzare e/o
delle attrezzature da acquistare;

Per l'acquisto di attrezzature ed arredi si richiede, quale allegato
al progetto, una perizia contenente la descrizione, i costi e l'allocazio-
ne degli stessi con l'attestazione di congruità dei prezzi a firma del
R.U.P.;

9) decreto di assegnazione dell'immobile da ristrutturare;

10) deliberazione di approvazione del progetto da parte della
giunta municipale.

Luogo e data

Firma

Il sottoscritto, a norma del decreto legislativo n. 196 del 30 giu-
gno 2003, dichiara altresì di essere informato che i dati personali rac-
colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-
mente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiara-
zione viene resa e a tal fine esprime il proprio consenso al trattamen-
to.

Firma

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Impatto dell'operazione relativamente alla capacità di migliorare il benessere della popolazione locale incrementando i servizi collettivi	Descrivere analiticamente il servizio da erogare e i destinatari e/o fruitori dello stesso specificando la presenza di elementi innovativi rispetto al servizio/attività e all'area territoriale interessata:
Analisi del fabbisogno e coerenza con esigenze espresse a livello territoriale	Approfondita analisi del fabbisogno con l'indicazione della presenza o meno della tipologia del servizio scelto nel distretto socio-sanitario di appartenenza (l'assenza di informazioni determina l'inammissibilità dell'istanza):
Ambito territoriale	Indicare l'ambito di riferimento del servizio scelto tra: — comunale <input type="checkbox"/> — sovra comunale <input type="checkbox"/> — distrettuale <input type="checkbox"/> — sovra distrettuale <input type="checkbox"/>

C - Inquadramento degli interventi necessari per l'utilizzo del bene

Proposta progettuale del bene	Indicare se si tratta di: — completamento di interventi <input type="checkbox"/> — riqualificazione <input type="checkbox"/> — ristrutturazione <input type="checkbox"/> — rifunzionalizzazione <input type="checkbox"/> — Altro:
Inserimento dell'opera nel vigente Piano triennale delle opere pubbliche	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se NO specificare le motivazioni
Importo totale della proposta progettuale	€
Spese previste con finanziamento regionale (max. 350.000,00)	Edili: € Beni e attrezzature funzionali (max € 100.000,00): € Spese tecniche (max 7% delle edilizie): € Pubblicità per gara (max 2 %): € Altro: € Importo totale a carico finanziamento €
Spese previste con cofinanziamento	Edili: € Beni e attrezzature funzionali: € Spese tecniche € Pubblicità per gara: € Altro: € Importo totale a carico co-finanziamento €
Sostenibilità finanziaria dell'erogazione del servizio/attività	Informazioni dettagliate ed attendibili nell'ambito del piano di gestione del servizio/attività (l'assenza di informazioni determina l'inammissibilità dell'istanza):
Cronoprogramma e grado di avanzamento dell'iter procedurale per l'avvio dell'erogazione del servizio/attività	Informazioni sull'iter procedurale per l'avvio del servizio/attività (l'assenza di informazioni determina l'inammissibilità dell'istanza):

D - Informazioni relative al servizio da erogare a seguito del recupero

Specificare le modalità di erogazione del servizio in caso di gestione da parte del comune:	
Specificare le modalità di erogazione del servizio in caso di gestione da parte di un soggetto privato:	

Indicare le procedure di evidenza pubblica utilizzate per la selezione del soggetto gestore e gli estremi del relativo atto amministrativo di assegnazione del bene o quelle in corso di esecuzione per la selezione dello stesso:	
Partners coinvolti nell'erogazione del servizio/attività	Descrizione del partenariato coinvolto e del ruolo dello stesso nell'erogazione del servizio/attività:

E - Efficienza energetica e materiali ecocompatibili

Incremento dell'efficienza energetica e/o utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili	Fornire informazioni circa la presenza di innovazioni funzionali per l'incremento dell'efficienza energetica e/o l'utilizzazione di fonti rinnovabili, con l'acquisizione della certificazione energetica:
Utilizzo di materiali e prodotti ecocompatibili	Fornire informazioni circa l'utilizzo di materiali ecocompatibili, certificati ecolabel o altre certificazioni di qualità ambientale:

Legale rappresentante del comune

(2013.24.1420)132

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 16 gennaio 2013.

Graduatoria definitiva dei progetti collettivi relativi alla misura 1.4 tip. A “Interventi volontari per il miglioramento della gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19;

Vista la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2013, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013;

Visto il D.A. n. 10 dell'11 gennaio 2013 dell'Assessore regionale per l'economia di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio provvisorio per l'anno finanziario 2013”;

Visto il D.P. Reg. n. 4763 del 5 luglio 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca al dott. Antonio Lo Presti;

Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;

Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPAAF – direzione generale della pesca e dell'acquacoltura – ai sensi dell'art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;

Visti gli artt. 26 comma 3 e 27 riguardanti la “Compensazione socio-economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria” del reg. CE n. 1198/2006 – FEP 2007/2013;

Visto il Programma operativo nazionale approvato dalla Commissione con decisione n. C(2007)6792 del 19 dicembre 2007 successivamente modificato con decisione della CE n. 7914 dell' 11 novembre 2010;

Vista la nota metodologica di attuazione dell' art. 27 del reg. n. 1198/2006 approvata nella seduta del Comitato di sorveglianza del 15 marzo 2011, con la quale vengono introdotte modifiche ed integrazioni a quanto previsto per la medesima misura del PO vigente;

Vista la delibera della Giunta n. 244 adottata nelle sedute del 7 e 8 ottobre 2008 “presa d'atto della programmazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza Stato – Regione”;

Visti i verbali relativi alle riunioni effettuate con il partenariato, in applicazione dell'art. 51 capo II del reg. CE n. 1198/2006;

Visto il vademecum FEP della CE del 26 marzo 2007;

Visti i documenti attuativi approvati in cabina di regia e comitati di sorveglianza;

Visto il D.D.G. n. 74/Pesca del 24 febbraio 2012 di approvazione del bando della misura 1.4 “piccola pesca costiera” il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2012;

Visto il D.D.G. n. 118/Pesca del 26 marzo 2012, con cui è stata approvata la proroga di giorni 10, rispetto alla sca-

denza fissata nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2012, dei termini per la presentazione delle istanze relative al bando della misura 1.4 “ Piccola pesca costiera” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2012;

Visto il decreto n. 160/Pesca del 13 aprile 2012, con cui è stata approvata una seconda proroga di giorni 20 rispetto ai termini indicati con il D.D.G. n. 118/Pesca del 26 marzo 2012;

Visto il D.D.G. n. 240/Pesca del 29 maggio 2012, con cui è stata approvata una terza proroga di giorni 20 rispetto ai termini indicati con D.D.G. n. 160/Pesca;

Viste le istanze presentate ai sensi del bando approvato con il predetto D.D.G. n. 74 /Pesca del 24 febbraio 2012 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari – dipartimento regionale degli interventi per la pesca, con le quali sono state trasmesse per l'approvazione i progetti presentati da singoli operatori della piccola pesca a valere sulla tip. A che, in forma collettiva, prevedono interventi volontari per il miglioramento della gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

Viste le *check lists* di istruttoria per la concessione del beneficio di cui alla misura 1.4 tipologia A del FEP Sicilia 2007/2013;

Visto il D.D.G. n. 521 del 5 settembre 2012, con il quale è stato istituito il nucleo di valutazione dei progetti collettivi presentati dagli organismi interessati a valere della misura 1.4 “piccola pesca costiera” tipologia A il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2012;

Visto il D.D.G. n. 722 del 26 novembre 2012, pubblicato nel sito WEB di questo dipartimento il 30 novembre 2012, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti collettivi ammessi a finanziamento relativi alla misura 1.4 tip. A e dei relativi soggetti aderenti agli stessi in relazione ai punteggi riportati dal nucleo di valutazione;

Viste le osservazioni formulate alla graduatoria dal CO.GE. COOPESCA Portorosa pervenute con nota del 6 dicembre 2012 introitata al protocollo del servizio VI al n. 11790 del 7 dicembre 2012, relativamente alla inammissibilità del sig. Squadrito Giuseppe;

Considerato che le osservazioni formulate dal CO.GE. COOPESCA Portorosa sono meritevoli di accoglimento e pertanto il sig. Squadrito Giuseppe viene ammesso ai benefici previsti nella misura 1.4 tip. A;

Considerato pertanto che la somma complessiva dei progetti ammessi in graduatoria ammonta ad € 194.797,17;

Considerato che la ripartizione della somma è per il 50% a carico della C.E., per il 40% a carico dello Stato e il 10% a carico dell'Amministrazione regionale;

Considerato che le iniziative progettuali valutate positivamente consentiranno a tutti i soggetti aderenti ad ogni singolo progetto collettivo di essere inseriti in una graduatoria in relazione ai punteggi attribuiti dal nucleo di valutazione riportati dai singoli organismi;

Considerato, pertanto, che occorre procedere alla approvazione della graduatoria dei beneficiari aderenti ai singoli progetti collettivi di cui alla tipologia A del bando di attuazione della Piccola pesca costiera;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della graduatoria definitiva dei progetti collettivi

ammessi e non ammessi e dei soggetti aderenti ad ogni singolo progetto collettivo in relazione ai punteggi indicati dal nucleo di valutazione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate, è approvata la graduatoria definitiva - allegato A- dei progetti collettivi relativi alla misura 1.4 tip. A- interventi volontari per il miglioramento della gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca- e dei relativi soggetti aderenti agli stessi in relazione ai punteggi riportati dal nucleo di valutazione per l'importo complessivo di € 194.797,17.

Art. 2

Il progetto della tipologia A della mis 1.4 non ammesso in quanto le imbarcazioni aderenti all'iniziativa non rappresentano il 70% delle unità o delle capacità (misurata in GT) delle imbarcazioni della piccola pesca costiera iscritte nei registri della Capitaneria e loro uffici e sezioni periferiche dell'area nella quale si realizzano gli interventi è indicato con allegato "B".

Art. 3

Al finanziamento delle istanze si procederà secondo le indicazioni previste dal bando utilizzando lo stanziamento di cui al cap 746826 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2013.

Art. 4

La ripartizione della spesa prevista in graduatoria è per il 50% a carico della C.E., il 40% a carico dello Stato e il 10% a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

E' ammesso ricorso contro il presente decreto entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana al Tribunale amministrativo regionale oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Art. 6

Il presente decreto verrà inviato, per il tramite della Ragioneria centrale alla Corte dei conti, per la registrazione, e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e reso disponibile nel sito internet del dipartimento degli interventi per la pesca.

Palermo, 16 gennaio 2013.

LO PRESTI

N.B.: Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito istituzionale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 marzo 2013, reg. n. 2, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 148.

(2013.24.1414)126

DECRETO 28 marzo 2013.

Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento di cui al bando pubblico relativo alla sottomisura 321/A, azione 4, del PSR Sicilia 2007/2013, ed elenchi definitivi delle domande di aiuto non ammissibili e non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il D.P. n. 12 del 5 dicembre 2009 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il D.P. n. 393 del 2 febbraio 2012, con il quale in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 397 del 27 dicembre 2011, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura al dott. Dario Cartabellotta;

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.";

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa sono ripartite, per l'anno finanziario 2012, in capitoli e per alcuni di essi in articoli;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di

altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, il cui art. 34 abroga il regolamento CE n. 1975/2006 con decorrenza dall'1 gennaio 2011;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione n. 2006/144/CE del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);

Visto il Piano strategico nazionale in materia di politica dello sviluppo rurale;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato le modifiche al PSR Sicilia 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura la qualifica di autorità di gestione del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 di approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A al PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 403 dell'11 maggio 2010, con il quale sono approvate modifiche alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A al PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 652 dell'11 maggio 2010, con il quale è stata approvata un'integrazione alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento" di cui all'allegato A al PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2605 del 3 dicembre 2010 di approvazione dell'integrazione relativa alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento", relativa ai "paragrafi 2.4.6, 2.5, 5.10 e 6.3";

Visto il decreto presidenziale n. 1 del 2 gennaio 2013, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 488 del 18 dicembre 2012, è stato conferito alla d.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale ad interim del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura;

Vista la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2013, concernente "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale", pubblicata nel supplemento ordinario (P.1) della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2013;

Visto il bando per l'attivazione dei progetti - misura 321 servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - sottomisura 321/a servizi essenziali e infrastrutture rurali - azione 4 punti di accesso info-telematici pubblici - asse 3 del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30, parte I, del 27 luglio 2012;

Visti i D.D.G. n. 1240 del 9 ottobre 2012 e D.D.G. n.1359 del 22 ottobre 2012, di istituzione della commissione per la verifica dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità e alla valutazione dei progetti pervenuti a seguito del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30, parte I, del 27 luglio 2012, relativo alla misura 321 servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - sottomisura 321/a servizi essenziali e infrastrutture rurali - azione 4 punti di accesso info-telematici pubblici - asse 3 del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il D.D.G. n. 99 del 12 febbraio 2013, di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili, non ammissibili e non ricevibili, pervenuti a seguito del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30, parte I, del 27 luglio 2012, relativo alla misura 321 servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - sottomisura 321/a servizi essenziali e infrastrutture rurali - azione 4 punti di accesso info-telematici pubblici - asse 3 del PSR Sicilia 2007/2013;

Vista la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e gli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ammissibili e di quelle non ricevibili predisposti dalla suddetta commissione e trasmessi con nota protocollo n. 534 del 20 marzo 2013;

Ritenuto di dovere approvare la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e gli elenchi provvisori delle domande di aiuto non ammissibili e di quelle non ricevibili sopracitate;

Vista la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2013, concernente "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale", pubblicata nel supplemento ordinario (P. I) della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2013;

Visto il D.L. n. 83/2012, art. 18, comma 1;

Vista la legge n. 190/2012, art. 1, comma 16, lett. c);

Vista la nota n. 7410 del 7 febbraio 2013 dell'Assessorato dell'economia - Dipartimento bilancio e tesoro;

Considerato che, in applicazione di quanto indicato nella precedente nota, sono oggetto di pubblicazione tutti i provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti pubblici e privati;

Considerata la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

A termine delle vigenti disposizioni di leggi;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvati la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento (allegato A), e gli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ammissibili (allegato B), e delle domande di aiuto non ricevibili (allegato C), che sono parti integranti del presente provvedimento, inerenti il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30, parte I, del 27 luglio 2012 relativo alla misura 321/A, azione 4 "Punti di accesso info-telematici pubblici" del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013.

Art. 2

Il presente provvedimento e gli allegati A), B) e C) di cui all'art. 1 saranno affissi all'albo dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e pubblicati nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013, nel sito internet e presso gli uffici relazioni con il pubblico dell'Assessorato medesimo.

Art. 3

La pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive

modifiche ed integrazioni, ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché dell'avvio del procedimento di archiviazione per le domande di aiuto non ammissibili. Tutti gli interessati, avverso alla graduatoria e agli elenchi di cui all'art. 1, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana di cui all'art. 2 o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale" del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013, e alle "Disposizioni attuative parte specifica" e al bando pubblico relativi alla misura 321/A, azione 4 - Punti di accesso info-telematici pubblici - asse 3 del PSR Sicilia 2007/2013.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 marzo 2013.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 maggio 2013, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 14.

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA

PSR SICILIA 2007-2013 - MISURA 321/A, AZIONE 4 -
ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Posizione	Protocollo	Soggetto richiedente	ATS/Unioni di comuni	Importo progetto (euro)	Punteggio attribuito			Totale
					Qualificazione del soggetto proponente (max punti 20)	Qualità e coerenza del progetto (max punti 60)	Criteri territoriali (max punti 20)	
1	31832 del 9/10/2012	ATS Madoweb	Isnello/Castellana Sicula/Colllesano/Gangi/Gratteri/Resuttano	49.831,60	20	58	20	98
2	32088 del 10/10/2012	ATS Phiale Aurea	Alia/Montemaggiore Belsito/Polizzi Generosa/Sclafani Bagni/Valledolmo/Vallelunga Pratameno	49.090,00	20	58	20	98
3	32193 dell'11/10/2012	Comune di Mussomeli		50.000,00	20	43	20	83
4	32411 del 12/10/2012	Comune di Termini Imerese		29.290,80	20	58	—	78
5	31844 del 9/10/2012	ATS Info Point Valle del Torto	Roccapalumba/Aliminusa/Campofelice di Roccella/Caccamo/Cerda	49.026,80	20	58	—	78
6	32054 del 10/10/2012	Comune di Sant'Angelo di Brolo		50.000,00	20	58	—	78
7	31857 del 9/10/2012	Comune di Nissoria		50.000,00	20	23	20	63
8	22972 dell'11/07/2012	Comune di Aragona		49.905,00	20	43	—	63
9	31685 del 3/10/2012	Comune di Campobello di Licata		25.869,58	20	43	—	63
10	32094 del 10/10/2012	Comune di Fiumedinisi		49.599,32	20	23	20	63
11	32323 del 12/10/2012	Comune di Patti		49.634,06	20	43	—	63
12	32410 dell'8/10/2012	Comune di Roccalumera		44.500,00	20	23	20	63
13	32207 dell'11/10/2012	Comune di Pettineo	Tusa - Motta D'Affermo	50.000,00	20	23	20	63
14	31855 del 9/10/2012	Comune di Furci Siculo		49.690,75	20	23	20	63
15	32096 del 10/10/2012	Comune di Nizza di Sicilia		50.000,00	20	23	20	63
16	32035 del 10/10/2012	Comune di Buseto Palizzolo	Buseto Palizzolo/Custonaci/Favignana	50.000,00	20	43	—	63
17	32407 del 12/10/2012	Comune di Scordia		49.995,70	20	43	—	63
18	32330 del 10/10/2012	Comune di San Fratello		44.500,00	20	23	20	63
19	32173 del 11/10/2012	Comune di Bagheria		50.000,00	—	60	—	60
20	32413 del 12/10/2012	Comune di Mazzarone		50.000,00	20	33	—	53
21	31496 del 5/10/2012	Comune di Fiumefreddo di Sicilia		49.933,00	20	33	—	53
22	32081 del 10/10/2012	Comune di Basicò		48.760,33	20	23	—	43
23	32080 del 10/10/2012	Comune di Furnari		48.760,33	20	23	—	43
24	31793 del 9/10/2012	Comune di San Cipirello		49.500,00	20	23	—	43
25	31965 del 10/10/2012	Comune di Librizzi		49.937,00	20	23	—	43
26	31458 del 5/10/2012	Comune di Mirto		50.000,00	20	23	—	43
27	32279 dell'11/10/2012	Comune di Torrenova		50.000,00	20	23	—	43

Posizione	Protocollo	Soggetto richiedente	ATS/Unioni di comuni	Importo progetto (euro)	Punteggio attribuito			Totale
					Qualificazione del soggetto proponente (max punti 20)	Qualità e coerenza del progetto (max punti 60)	Criteri territoriali (max punti 20)	
28	31707 del 08/10/2012	Comune di Buscemi		47.282,67	20	23	—	43
29	32058 del 10/10/2012	Comune di Naso		49.978,48	20	23	—	43
30	32087 del 10/10/2012	Comune di Santa Cristina Gela		50.000,00	20	23	—	43
31	32321 del 11/10/2012	Comune di Ferla		49.901,44	20	23	—	43
32	31750 del 09/10/2012	Comune di Chiusa Sclafani		49.318,83	20	20	—	40
				<i>Totale . . .</i>	1.534.305,69			

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

PSR SICILIA 2007-2013 - MISURA 321/A, AZIONE 4 -
ELENCO PROVVISORIO DELLE DOMANDE DI AIUTO NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N	Protocollo	Richiedente	Motivo dell'esclusione
1	31795 del 9/10/2012	Comune di Carini	1) Il fascicolo aziendale non è aggiornato.
2	31792 del 9/10/2012	Comune di Monreale	1) Il fascicolo aziendale non risulta aggiornato. 2) Manca l'individuazione della particella oggetto dell'intervento. 3) La domanda di aiuto risulta a nome del precedente sindaco.
3	31690 dell'8/10/2012	Comune di Letojanni	1) Manca l'individuazione della particella oggetto dell'intervento.
4	31360 del 4/10/2012	Comune di Santa Caterina Villarmosa	1) Nel fascicolo aziendale mancano le particelle. 2) Manca l'individuazione del foglio e della particella oggetto dell'intervento.
5	31874 del 9/10/2012	Comune di Forza D'Agrò	1) Manca l'individuazione del foglio e della particella oggetto dell'intervento. 2) Relazione progettuale incompleta. 3) La convenzione risulta incompleta, mancano planimetrie.
6	31848 dell'8/10/2012	Consorzio Universitario Jonico	1) Mancano preventivi per l'acquisto delle attrezzature. 2) Il contratto di affitto non risulta conforme.
7	31846 del 9/10/2012	ATS Gibellina-Santa Ninfa - Poggioreale	1) Manca l'individuazione della particella oggetto dell'intervento. 2) Manca atto costitutivo ATS. 3) Manca scheda di valutazione RUP.
8	32093 del 10/10/2012	Comune di Paternò	1) Mancano i preventivi e/o analisi del prezzario regionale
9	32083 del 10/10/2012	Comune di Novara di Sicilia	1) Il fascicolo aziendale e la domanda di aiuto sono intestati a persone diverse.
10	32099 dell'8/10/2012	Comune di Savoca	1) Il fascicolo aziendale non risulta conforme in quanto il rappresentante legale indicato nel fascicolo è diverso da quello della domanda di aiuto. 2) Manca l'individuazione della particella oggetto dell'intervento.
11	32650 del 10/10/2012	Comune di Valderice	1) Manca l'individuazione della particella oggetto dell'intervento.
12	32098 del 10/10/2012	Consorzio Comuni Val D'Agro	1) Manca comodato d'uso. 2) Manca scheda valutazione RUP.
13	32333 del 10/10/2012	Comune di San Piero Patti	1) Il fascicolo aziendale e la domanda di aiuto sono intestati a persone diverse. 2) Manca l'individuazione della particella oggetto dell'intervento.
14	32159 dell'11/10/2012	ATS Info Point Madonie Nebrodi	1) Il contratto di affitto non è conforme. 2) Manca l'individuazione della particella oggetto dell'intervento. 3) Il rappresentante legale risultante è diverso dal rappresentante legale attuale.
15	31430 del 5/10/2012	Comune di Floresta	1) Manca dichiarazione che gli edifici ripristinati saranno destinati ad attività di tipo non economico, con finalità pubblica e senza scopo di lucro. 2) Manca dichiarazione dell'area in cui ricadrà il punto info-telema-tico pubblico.
16	32275 dell'11/10/2012	Comune di Mazzarrà Sant'Andrea	1) Manca dichiarazione che gli edifici ripristinati saranno destinati ad attività di tipo non economico, con finalità pubbliche e senza scopo di lucro. 2) Manca autocertificazione firmata dal RUP. 3) Manca copia del progetto.
17	31715 dell'8/10/2012	Comune di Gaggi	1) Manca dichiarazione del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi. 2) Il contratto di affitto inferiore a 8 anni. 3) Manca firma di autenticazione del C.A.A del fascicolo aziendale.

Allegato C

PSR SICILIA 2007-2013 - MISURA 321/A, AZIONE 4 -
ELENCO PROVVISORIO DELLE DOMANDE DI AIUTO NON RICEVIBILI

N	Protocollo	Soggetto richiedente	Motivo dell'esclusione
1	32328 del 12/10/2012	Comune di Partanna	1) Manca presentazione della domanda al portale Sian.
2	32084 del 10/10/2012	Comune di Sinagra	1) La domanda al portale Sian è stata presentata oltre il 10° giorno.
3	32101 del 10/10/2012	Comune di Palazzo Adriano	1) Manca presentazione della domanda sul portale Sian. 2) Manca scheda del fascicolo aziendale aggiornato. 3) Manca documento di riconoscimento.
4	31971 del 10/10/2012	Comune di Gioiosa Marea	1) Manca presentazione della domanda sul portale Sian. 2) Non è stata esibita la richiesta di variazione sindaco.
5	31467 del 5/10/2012	Comune di Francavilla di Sicilia	1) Manca presentazione della domanda sul portale Sian.
6	31640 dell'8/10/2012	Comune di Erice	1) La domanda non è stata presentata in busta chiusa

(2013.23.1393)003

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DECRETO 3 aprile 2013.

Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse, presentate ai sensi del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2011 per la misura 321, azione A/2 "Servizi essenziali e infrastrutture rurali - Piccoli acquedotti rurali" del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 - Ultima sottofase.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione

Visto il decreto 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive revisioni;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità di gestione del programma medesimo;

Visto il D.P.Reg. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008, tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla

Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013" e s. m. e i. (decreto n. 403 dell'11 maggio 2010 e decreto n. 652 del 30 giugno 2010);

Vista la nota prot. n. 93478 del 21 dicembre 2010 con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura chiedeva all'autorità di gestione del PSR Sicilia 2007/2013 l'assunzione diretta della responsabilità dell'intera procedura attuativa della misura 125 azione "B" e della misura 321 azione A/2;

Vista la nota prot. n. 95512 del 29 dicembre 2010 con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, nella qualità di autorità di gestione del PSR Sicilia 2007/2013, accettava di assumere la responsabilità ed il coordinamento delle procedure attuative e di valutazione della mis. 125 azione "B" e della mis 321 azione A/2;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 645 del 21 marzo 2011, relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative parte specifica misura 321 azione A/2 - "Servizi essenziali e infrastrutture rurali - Piccoli acquedotti rurali" programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013", registrato alla Corte dei conti l'1 aprile 2011, rg. 3, fg. 159;

Visto il bando pubblico relativo alla misura 321 azione A/2 "Servizi essenziali e infrastrutture rurali - Piccoli acquedotti rurali", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 22 del 20 maggio 2011;

Visto il decreto n. 2511 dell'1 agosto 2011, con il quale viene nominata la Commissione di ricevibilità - ammissibilità e valutazione delle istanze presentate ai sensi della misura 321 azione A/2 "Servizi essenziali e infrastrutture rurali - Piccoli acquedotti rurali" del PSR Sicilia 2007/2013;

Considerato che con apposito avviso pubblico le manifestazioni di interesse dovevano essere presentate attraverso il sistema informativo SIAN dal 2 aprile 2012 al 31 maggio 2012 ed in forma cartacea entro lo stesso termine ultimo del 31 maggio 2012;

Considerato il promemoria prodotto dalla commissione di valutazione e condiviso dall'A.d.G., in sede di ricevibilità, ammissibilità e valutazione per la misura 125 azione B datato 21 luglio 2011;

Considerato che la ricevibilità, l'ammissibilità e la valutazione delle istanze sono state condizionate dal riscontro delle richieste di integrazione documenti avanzate dalla commissione di valutazione;

Considerata la nota prot. n. 25223 dell'11 agosto 2011, a firma del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali prof. Salvatore Barbagallo, nella qualità di commissario dei consorzi di bonifica, riguardante la criticità sulle esposizioni debitorie degli stessi;

Considerata la nota prot. n. 47535 del 14 settembre 2011, a firma del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali, che ritiene superata la criticità sulle esposizioni debitorie dei consorzi di bonifica in riferimento alla nota prot. n. 23761, a firma del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali prof. Salvatore Barbagallo;

Considerate le note di riscontro, con le relative integrazioni documenti, prodotte dai consorzi di bonifica, i verbali prodotti dalla commissione di ricevibilità, ammissibilità e valutazione e le ulteriori prescrizioni in essi contenute;

Considerato che le memorie presentate dal consorzio di bonifica 4 di Caltanissetta, avverso la non ricevibilità delle domande, non possono essere accolte, così come specificato nel verbale n. 4 del 13 marzo 2013 della commissione;

Considerato che le istanze che hanno superato la fase di "Ricevibilità, ammissibilità e valutazione" rientrano tutte nella copertura economica prevista;

Ritenuto di dovere approvare la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse, presentate ai sensi del bando misura 321 azione A/2 "Servizi essenziali e infrastrutture rurali - piccoli acquedotti rurali" del PSR Sicilia 2007/2013;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse, trasmesse dalla commissione di valutazione con nota prot. n. 23286 del 14 marzo 2013, inerenti al bando misura 321, azione A/2 "Servizi essenziali e infrastrutture rurali - piccoli acquedotti rurali" del PSR Sicilia 2007/2013, che sono parti integranti del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente provvedimento e la graduatoria delle domande ammesse di cui all'art. 1 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013, dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Art. 3

La pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammesse di cui all'art. 2 assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito dell'istruttoria e del punteggio attribuito. Avverso alle risultanze della graduatoria definitiva delle istanze ammesse, di cui all'art. 1, tutti gli interessati potranno esperire ricorso al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, di cui all'art. 2, o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 aprile 2013.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 maggio 2013, reg. n. 3, Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 364.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Allegato A

**PSR SICILIA 2007-2013 - MISURA 321 SOTTOMISURA 321/A - AZIONE A/2
GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO**

POSIZIONE	NUMERO DOMANDA	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	FINANZIAMENTO RICHIESTO	FINANZIAMENTO AMMISSIBILE IN FASE PRE-ISTRUTTORIA	FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELLA MISURA	ENTITÀ LOCALI E TERRITORIALI ASSOCIATI PER AREE CONTIGUE	NUMERO DI UTENTI SERVITI	RAPPORTO TRA INVESTIMENTO E UTENTI SERVITI	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	AREA RURALE D	TOTALE
1	94751335285	CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA	PROGETTO PER ALLACCIAMENTO POZZI SAN VITO E RADDUSA ALL'ACQUEDOTTO RURALE SANTA ROSALIA E POTENZIAMENTO DEL SUO LABORATORIO D'ANALISI	200.000,00	169.862,59	169.862,59	0,0	35,0	20,0	0,0	0,0	55

Allegato B

ISTANZE NON RICEVIBILI
**PSR SICILIA 2007-2013 - MISURA 321 SOTTOMISURA 321/A - AZIONE A/2
ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE ESCLUSE**

N. Progr.	N. Domanda	Estremi presentazione domanda	Soggetto richiedente	Motivazioni di esclusione	Riferimenti normativi
1	94751334940	Progetto per il ripristino, la costituzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di tratti di rete idrica nelle c/de "San Leonardo, Scarlata e Pirato G" territorio dei comuni di Caltanissetta e San Cataldo	Consorzio di bonifica 4 Caltanissetta	La Commissione ha verificato che, con D.D.G. n. 5066 del 18 novembre 2011, era stata inserita nella graduatoria utile una iniziativa afferente alla stessa Misura (n. dom. 94750810312), presentata dallo stesso Consorzio di Bonifica n. 4 di Caltanissetta, avente importo di € 198.552,10; considerato che l'importo massimo finanziabile all'interno del PSR 2007/2013 e allo stesso ente non può superare l'importo di € 200.000,00 (regime <i>de minimis</i>) nell'arco di 3 esercizi finanziari, giusto art. 12 dell'Allegato "A" al D.D.G. 21 marzo 2011 n. 645 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana, parte I, n. 22 del 20 maggio 2011, le istanze non sono ricevibili. Con verbale n. 4 del 13 marzo 2012 la Commissione non ha accolto le memorie presentate.	Art. 12 dell'Allegato "A" al D.D.G. 21 marzo 2011 n. 645 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana, parte I n. 22 del 20 maggio 2011
2	94751332076	Progetto per il ripristino, la costituzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di tratti di rete idrica nelle c/de "Cusatino - Grotticelle" territorio dei comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco	Consorzio di bonifica 4 Caltanissetta	La Commissione ha verificato che, con D.D.G. n. 5066 del 18 novembre 2011, era stata inserita nella graduatoria utile una iniziativa afferente alla stessa Misura (n. dom. 94750810312), presentata dallo stesso Consorzio di Bonifica n. 4 di Caltanissetta, avente importo di € 198.552,10; considerato che l'importo massimo finanziabile all'interno del PSR 2007/2013 e allo stesso ente non può superare l'importo di € 200.000,00 (regime <i>de minimis</i>) nell'arco di 3 esercizi finanziari, giusto art. 12 dell'Allegato "A" al D.D.G. 21 marzo 2011 n. 645 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana, parte I, n. 22 del 20 maggio 2011, le istanze non sono ricevibili. Con verbale n. 4 del 13 marzo 2012 la Commissione non ha accolto le memorie presentate.	Art. 12 dell'Allegato "A" al D.D.G. 21 marzo 2011 n. 645 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana, parte I n. 22 del 20 maggio 2011

DECRETO 22 maggio 2013.

Revoca del decreto 24 maggio 1999, concernente autorizzazione al sig. Caruso Paolo per l'allevamento di fauna selvatica omeoterma autoctona, in Avola.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali ha conferito al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7° tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.A. n. 2313 del 30 giugno 1998, di adozione del disciplinare relativo all'art. 38, comma 9, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.A. n. 1534 del 24 maggio 1999, con il quale il sig. Caruso Paolo, nato ad Avola il 25 marzo 1955 ed ivi residente in via Balilla n. 21, è stato autorizzato all'allevamento a scopo amatoriale di fauna selvatica autoctona;

Vista la nota prot. n. 1601 dell'8 aprile 2013 dell'unità operativa n. 55, Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa con la quale viene proposta la revoca dell'autorizzazione di cui al citato D.A. n. 1534 del 24 maggio 1999;

Ritenuto di dovere accogliere la richiesta;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse ed in adesione alla proposta formulata dall'attività operativa n. 55, Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, è revocato il D.A. n. 1534 del 24 maggio 1999, con il quale il sig. Caruso Paolo, nato ad Avola il 25 marzo 1955 ed ivi residente in via Balilla n. 21, è stato autorizzato all'allevamento a scopo amatoriale di fauna selvatica.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 maggio 2013.

GUFO

(2013.22.1325)020

DECRETO 27 maggio 2013.

Revoca del decreto 4 giugno 1999, concernente autorizzazione al sig. Inturri Sebastiano per l'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma, in Avola.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali ha conferito al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.A. n. 2313 del 30 giugno 1998, di adozione del disciplinare relativo all'art. 38, comma 9, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.A. n. 1620 del 4 giugno 1999, con il quale il sig. Inturri Sebastiano, nato ad Avola il 23 gennaio 1933 ed ivi residente in via P. Calvi n. 18, è stato autorizzato all'allevamento a scopo amatoriale di fauna selvatica autoctona;

Vista la nota prot. n. 1600 dell'8 aprile 2013 dell'unità operativa n. 55, Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa con la quale viene proposta la revoca dell'autorizzazione di cui al citato D.A. n. 1620 del 4 giugno 1999;

Ritenuto di dovere accogliere la richiesta;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse ed in adesione alla proposta formulata dall'attività operativa n. 55, Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, è revocato il D.A. n. 1620 del 4 giugno 1999, con il quale il sig. Inturri Sebastiano, nato ad Avola il 23 gennaio 1933 ed ivi residente in via P. Calvi n. 18, è stato autorizzato all'allevamento a scopo amatoriale di fauna selvatica autoctona.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 maggio 2013.

GUFO

(2013.22.1326)020

Decreto 11 giugno 2013.

Determinazione del territorio agro-silvo-pastorale della Regione siciliana e della relativa superficie destinata a protezione della fauna selvatica.

**L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 20 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie";

Vista la legge regionale n. 19 del 10 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 12 agosto 2011;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree, contestualmente, SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che, successivamente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta, per la Sicilia, 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del dipartimento regionale dell'ambiente che ha espresso parere motivato positivo sulla VAS-V.I. della proposta di piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana;

Considerato che il D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del dipartimento regionale dell'ambiente, emanato nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza della proposta di Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana, può essere ritenuto valido ed efficace per regolamentare l'attività venatoria per la stagione venatoria 2013/2014, in quanto esprime parere motivato positivo e detta prescrizioni e limitazioni per un periodo temporale in cui ricade anche la stagione venatoria oggetto del presente provvedimento;

Vista la proposta di Piano regionale faunistico 2013/2018 trasmessa alla Presidenza della Regione - Ufficio della Segreteria della Giunta regionale con nota prot. n. 23791 del 15 marzo 2013, che costituirà unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pasto-

rale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, che ha recepito integralmente quanto previsto dal D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del dipartimento regionale dell'ambiente;

Considerato che la proposta di Piano regionale faunistico 2013/2018 trasmessa alla Presidenza della Regione Ufficio della Segreteria della Giunta regionale con nota prot. n. 23791 del 15 marzo 2013, che costituirà unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, ha individuato e definito il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Sicilia e la relativa superficie minima da destinare a protezione della fauna, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 33/97, modificata dalla legge regionale n.19 del 10 agosto 2011;

Ravvisata la necessità di dover provvedere alla determinazione in via provvisoria del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) della Regione Sicilia, in attesa dell'adozione del Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 e la necessità di dover provvedere alla verifica del raggiungimento della superficie minima da destinare a protezione della fauna, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 33/97, modificata dalla legge regionale n.19 del 10 agosto 2011, pari al 20% del TASP, al fine di dovere regolamentare l'attività venatoria per l'annata venatoria 2013/2014;

Visto il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria. Documenti tecnici, n. 15" (Spagnesi et al., 1993), realizzato dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS), nel quale vengono indicati i criteri per l'identificazione del TASP;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2789/2010 che consente di includere, nella percentuale di territorio destinato a protezione della fauna selvatica, aree in cui sia comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi e disposizioni;

Vista la metodologia di calcolo della superficie di territorio agro-silvo-pastorale della Regione Sicilia, riportata nella proposta di Piano faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Articolo unico

La superficie del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) della Regione Sicilia è pari a 2.409.161,2 ettari, di cui almeno 844.248,9 ettari, corrispondenti al 35,0% dell'intero TASP, risultano destinati a protezione della fauna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.

Palermo, 11 giugno 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.24.1442)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2013.

Adozione dei tempi di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329, indicati nel D.M. 23 novembre 2012.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge del 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che con distinti regolamenti del Ministro della sanità, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, concernente «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, dispone che con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 ottobre 2012 (rep. atti n. 204/CSR), sulla definizione dei tempi minimi di validità dell'attestato di esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Considerato che, con il richiamato accordo, per l'individuazione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione, è stato convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della durata del trattamento e dei tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla classificazione internazionale delle malattie «International Classification of Diseases-IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)»;

Tenuto conto che con il richiamato accordo è stato convenuto, altresì, di differenziare il periodo minimo di

validità dell'attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione;

Visto il decreto del Ministero della salute 23 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 8 febbraio 2013, ove, sulla base di quanto definito dal citato accordo, viene indicato il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, per le malattie e alle condizioni individuate dal decreto medesimo.

Ritenuto di adottare i tempi di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329, indicati nell'allegato 1 al suddetto decreto ministeriale 23 novembre 2012, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, si adottano i tempi di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329, indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministero della salute 23 novembre 2012 "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013 e allegato al presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente al decreto ministeriale allegato, sarà trasmesso alle Aziende sanitarie della Sicilia, che dovranno provvedere, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, a rilasciare o rinnovare alla scadenza le esenzioni già concesse, per il periodo di validità indicato nell'allegato al decreto ministeriale.

Per le esenzioni che prevedano un periodo di validità modificabile da una eventuale procedura interventistica, l'attestato rilasciato dall'azienda sanitaria deve chiaramente indicare che in caso di esecuzione di tale procedura la validità sarà modificata secondo quanto specificato nell'allegato 1 al D.M. in oggetto. È responsabilità del paziente comunicare agli uffici distrettuali l'esecuzione e gli esiti della procedura.

Art. 3

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene abrogata ogni norma regionale precedentemente pubblicata in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 30 maggio 2013.

Allegato

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 novembre 2013.

Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che con distinti regolamenti del Ministro della sanità, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispenivamente:

a) le condizioni di malattie croniche o invalidanti;
b) le malattie rare, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, concernente «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, dispone che con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 ottobre 2012 (rep. atti n. 204/CSR), sulla definizione dei tempi minimi di validità dell'attestato di esenzione

per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Considerato che, con il richiamato Accordo, per l'individuazione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione, è stato convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della durata del trattamento e dei tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla classificazione internazionale delle malattie «International Classification of Diseases-IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)»;

Tenuto conto che con il richiamato Accordo è stato convenuto, altresì, di differenziare il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, è indicato il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, per le malattie e alle condizioni individuate dal decreto medesimo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fissare periodi di validità dell'attestato più lunghi di quelli indicati nel medesimo allegato 1.

3. In occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata dal presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano la procedura per acquisire le informazioni relative all'esecuzione della procedura interventistica che condiziona la durata di validità dell'attestato, ai fini dell'aggiornamento degli archivi.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012.

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2013. Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro registro n. 1, foglio n. 94.

COPIA TRATTA DAL SISTEMA
NON VALIDA PER LE
COPIE TRATTE DAL SISTEMA

Allegato 1

CODICE ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	CODICE ESENEZIONE ICD9CM	MALATTIA O CONDIZIONE	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENEZIONE
253.0	Acromegalia e gigantismo	001.253.0	Acromegalia e gigantismo	Illimitata
394	Malattie della valvola mitrale	002.394	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
395	Malattie della valvola aortica	002.395	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
396	Malattie delle valvole mitrale e aortica	002.396	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
397	Malattie di altre strutture endocardiche	002.397	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
414	Altre forme di cardiopatia ischemica cronica	002.414	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
416	Malattia cardiopolmonare cronica	002.416	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
417	Altre malattie del circolo polmonare	002.417	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
424	Altre malattie dell'endocardio	002.424	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
426	Disturbi della conduzione	002.426	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
427	Aritmie cardiache	002.427	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
429.4	Disturbi funzionali conseguenti a chirurgia cardiaca	002.429.4	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
433	Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali	002.433	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
434	Occlusione delle arterie cerebrali	002.434	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
437	Altre e mal definite vasculopatie cerebrali	002.437	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
440	Aterosclerosi	002.440	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
441.2	Aneurisma toracico senza menzione di rottura	002.441.2	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
441.4	Aneurisma addominale senza menzione di rottura	002.441.4	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)

CODICE ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	CODICE ESENEZIONE ICD9CM	MALATTIA O CONDIZIONE	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENEZIONE
441.7	Aneurisma toracoaddominale senza menzione di rottura	002.441.7	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
441.9	Aneurisma aortico di sede non specificata senza menzione di rottura	002.441.9	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
442	Altri aneurismi	002.442	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
444	Embolia e trombosi arteriose	002.442	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
447.0	Fistola arterovenosa acquisita	002.447.0	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
447.1	Stenosi di arteria	002.447.1	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
447.6	Arterite non specificata	002.447.6	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
452	Trombosi della vena porta	002.452	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
453	Embolia e trombosi di altre vene	002.453	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
459.1	Sindrome postflebitica	002.459.1	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
557.1	Insufficienza vascolare cronica dell'intestino	002.557.1	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
745	Anomalie del bulbo cardiaco e anomalie del setto cardiaco	002.745	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
746	Altre malformazioni del cuore	002.746	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
747	Altre anomalie congenite del sistema circolatorio	002.747	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata ovvero fino a 3 mesi dall'eventuale intervento (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
V42.2	Valvola cardiaca sostituita da trapianto	002.V42.2	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
V43.3	Valvola cardiaca sostituita con altri mezzi	002.V43.3	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
V43.4	Vaso sanguigno sostituito con altri mezzi	002.V43.4	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata
V45.0	Dispositivo cardiaco postchirurgico in situ	002.V45.4	Affezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	Illimitata

CODICE ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	CODICE ESENEZIONE ICD9CM	MALATTIA O CONDIZIONE	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENEZIONE
283.0	Anemie emolitiche autoimmuni	003.283.0	Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione	Illimitata
307.1	Anoressia nervosa	005.307.1	Anoressia nervosa, bulimia	2 anni
307.51	Bulimia	005.307.51	Anoressia nervosa, bulimia	2 anni
714.0	Artrite reumatoide	006.714.0	Artrite reumatoide	Illimitata
714.1	Sindrome di Felty	006.714.1	Artrite reumatoide	Illimitata
714.2	Altre artriti reumatoide con interessamento viscerale o sistemico	006.714.2	Artrite reumatoide	Illimitata
714.30	Artrite reumatoide giovanile, cronica o non specificata, poliarticolare	006.714.30	Artrite reumatoide	Illimitata
714.32	Artrite reumatoide giovanile pauciarticolare	006.714.32	Artrite reumatoide	Illimitata
714.33	Artrite reumatoide giovanile monoarticolare	006.714.33	Artrite reumatoide	Illimitata
493	Asma	007.493	Asma	Illimitata per asma cronico ostruttivo (codice 493.2) 5 anni nelle altre forme
571.2	Cirrosi epatica alcolica	008.571.2	Cirrosi epatica, cirrosi biliare	Illimitata
571.5	Cirrosi epatica senza menzione di alcol	008.571.5	Cirrosi epatica, cirrosi biliare	Illimitata
571.6	Cirrosi biliare	008.571.6	Cirrosi epatica, cirrosi biliare	Illimitata
555	Enterite regionale	009.555	Colite ulcerosa e malattia di Crohn	Illimitata
556	Colice ulcerosa	009.556	Colite ulcerosa e malattia di Crohn	Illimitata
290.0	Demenza senile, non complicata	011.290.0	Demenze	Illimitata
290.1	Demenza presenile	011.290.1	Demenze	Illimitata
290.2	Demenza senile con aspetti deliranti o depressivi	011.290.2	Demenze	Illimitata
290.4	Demenza arteriosclerotica	011.290.4	Demenze	Illimitata

CODICE ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	CODICE ESENEZIONE ICD9CM	MALATTIA O CONDIZIONE	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENEZIONE
291.1	Sindrome amnesica da alcool	011.291.0	Demenze	Illimitata
294.0	Sindrome amnesica	011.294.0	Demenze	Illimitata
253.5	Diabete insipido	012.253.5	Diabete insipido	Illimitata
250	Diabete mellito	013.250	Diabete mellito	Illimitata
303	Sindrome da dipendenza da alcool	014.303	Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool	La validità dell'attestato di esenzione è in funzione della durata del trattamento di disassuefazione e del periodo in comunità di recupero
304	Dipendenza da droghe	014.304	Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool	La validità dell'attestato di esenzione è in funzione della durata del trattamento di disassuefazione e del periodo in comunità di recupero
571.4	Epatite cronica	016.571.4	Epatite cronica (attiva)	5 anni
070.32	Epatite virale B cronica, senza menzione di coma epatico, senza menzione di epatite delta	016.070.32	Epatite cronica (attiva)	5 anni
070.33	Epatite virale B cronica, senza menzione di coma epatico, con epatite delta	016.070.33	Epatite cronica (attiva)	5 anni
070.54	Epatite C cronica, senza menzione di coma epatico	016.070.54	Epatite cronica (attiva)	5 anni
070.9	Epatite virale non specificata senza menzione di coma epatico	016.070.9	Epatite cronica (attiva)	5 anni
345	Epilessia (escluso Sindrome di Lennox-Gastaut)	017.345	Epilessia (escluso: Sindrome di Lennox-Gastaut)	Illimitata
277.0	Fibrosi cistica	018.277.0	Fibrosi cistica	Illimitata
365.1	Glaucoma ad angolo aperto	019.365.1	Glaucoma	Illimitata
365.3	Glaucoma da corticosteroidi	019.365.3	Glaucoma	Illimitata
365.4	Glaucoma associato ad anomalie congenite, distrofie e sindromi sistemiche	019.365.4	Glaucoma	Illimitata
365.5	Glaucoma associato ad alterazioni del cristallino	019.365.5	Glaucoma	Illimitata
365.6	Glaucoma associato ad altre affezioni oculari	019.365.6	Glaucoma	Illimitata

CODICE ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	CODICE ESENEZIONE ICD9CM	MALATTIA O CONDIZIONE	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENEZIONE
365.8	Altre forme specificate di glaucoma	019.365.8	Glaucoma	Illimitata
042	Infezione da virus della immunodeficienza umana (HIV)	020.042	Infezione da HIV	Illimitata
042 + 079.53	Infezione da virus della immunodeficienza umana, tipo 2 (HIV2)	020.042 + 079.53	Infezione da HIV	Illimitata
V08	Stato infettivo asintomatico da virus della immunodeficienza umana (HIV)	020.V08	Infezione da HIV	Illimitata
428	Insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco)	021.428	Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV)	Illimitata
255.4	Insufficienza corticosurrenale cronica (Morbo di Addison)	022.255.4	Insufficienza corticosurrenale cronica (Morbo di Addison)	Illimitata
585	Insufficienza renale cronica	023.585	Insufficienza renale cronica	Illimitata
518.81	Insufficienza respiratoria (cronica)	024.518.81	Insufficienza respiratoria cronica	Illimitata
272.0	Ipercolesterolemia pura	025.272.0	Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb Ipercolesterolemia primitiva poligenica - Ipercolesterolemia familiare combinata - Iperlipoproteinemia di tipo III	Illimitata
272.2	Iperlipidemia mista	025.272.2	Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb Ipercolesterolemia primitiva poligenica - Ipercolesterolemia familiare combinata - Iperlipoproteinemia di tipo III	Illimitata
272.4	Altre e non specificate iperlipidemie	025.272.4	Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb Ipercolesterolemia primitiva poligenica - Ipercolesterolemia familiare combinata - Iperlipoproteinemia di tipo III	Illimitata
252.0	Iperparatiroidismo	026.252.0	Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo	Illimitata
252.1	Ipoparatiroidismo	026.252.1	Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo	Illimitata
243	Ipotiroidismo congenito	027.243	Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave)	Illimitata
244	Ipotiroidismo acquisito	027.244	Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave)	Illimitata
710.0	Lupus eritematoso sistemico	026.710.0	Lupus eritematoso sistemico	Illimitata

CODICE ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	CODICE ESENEZIONE ICD9CM	MALATTIA O CONDIZIONE	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENEZIONE
331.0	Malattia di Alzheimer	029.331.0	Malattia di Alzheimer	Illimitata
710.2	Malattia di Sjogren	030.710.2	Malattia di Sjogren	Illimitata
401	Ipertensione essenziale	031.401	Ipertensione arteriosa	Illimitata
402	Cardiopatía ipertensiva	031.402	Ipertensione arteriosa	Illimitata
403	Nefropatia ipertensiva	031.403	Ipertensione arteriosa	Illimitata
404	Cardionefropatia ipertensiva	031.404	Ipertensione arteriosa	Illimitata
405	Ipertensione secondaria	031.405	Ipertensione arteriosa	Illimitata
255.0	Sindrome di Cushing	032.255.0	Malattia o Sindrome di Cushing	Illimitata
358.0	Miastenia grave	034.358.0	Miastenia grave	Illimitata
242.0	Gozzo tossico diffuso	035.242.0	Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo	Illimitata
242.1	Gozzo tossico uninodulare	035.242.1	Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo	2 anni
242.2	Gozzo multinodulare tossico	035.242.2	Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo	Illimitata
242.3	Gozzo nodulare tossico non specificato	035.242.3	Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo	2 anni
443.1	Tromboangiite obliterante (Morbo di Buerger)	036.443.1	Morbo di Buerger	Illimitata
731.0	Osteite deformante senza menzione di tumore delle ossa (Malattia delle ossa di Paget)	037.731.0	Morbo di Paget	Illimitata
332	Morbo di Parkinson	038.332	Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali	Illimitata
333.0	Altre malattie degenerative dei nuclei della base	038.333.0	Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali	Illimitata
333.1	Tremore essenziale ed altre forme	038.333.1	Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali	Illimitata

CODICE ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	CODICE ESEZIONE ICD9CM	MALATTIA O CONDIZIONE	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
	specificate di tremore			
333.5	Altre forme di corea	038.333.5	Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali	Illimitata
253.3	Nanismo ipofisario	039.253.3	Nanismo ipofisario	Illimitata
		040	Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale	3 anni
341.0	Neuromielite ottica	041.341.0	Neuromielite ottica	Illimitata
577.1	Pancreatite cronica	042.577.1	Pancreatite cronica	Illimitata
295.0	Psicosi schizofreniche tipo semplice	044.295.0	Psicosi	Illimitata
295.1	Psicosi schizofreniche tipo disorganizzato	044.295.1	Psicosi	Illimitata
295.2	Psicosi schizofreniche tipo catatonico	044.295.2	Psicosi	Illimitata
295.3	Psicosi schizofreniche tipo paranoide	044.295.3	Psicosi	Illimitata
295.5	Schizofrenia latente	044.295.5	Psicosi	Illimitata
295.6	Schizofrenia residuale	044.295.6	Psicosi	Illimitata
295.7	Psicosi schizofrenica tipo schizoaffettivo	044.295.7	Psicosi	Illimitata
295.8	Altri tipi specificati di schizofrenia	044.295.8	Psicosi	Illimitata
296.0	Mania, episodio singolo	044.296.0	Psicosi	Illimitata
296.1	Mania, episodio ricorrente	044.296.1	Psicosi	Illimitata
296.2	Depressione maggiore, episodio singolo	044.296.2	Psicosi	Illimitata
296.3	Depressione maggiore, episodio ricorrente	044.296.3	Psicosi	Illimitata
296.4	Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale	044.296.4	Psicosi	Illimitata

CODICE ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	CODICE ESENEZIONE ICD9CM	MALATTIA O CONDIZIONE	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENEZIONE
296.5	Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo	044.296.5	Psicosi	Illimitata
296.6	Sindrome affettiva bipolare, episodio misto	044.296.6	Psicosi	Illimitata
296.7	Sindrome affettiva bipolare, non specificata	044.296.7	Psicosi	Illimitata
296.8	Psicosi maniaco-depressiva, altra e non specificata	044.296.8	Psicosi	Illimitata
297.0	Stato paranoide semplice	044.297.0	Psicosi	Illimitata
297.1	Paranoia	044.297.1	Psicosi	Illimitata
297.2	Parafrena	044.297.2	Psicosi	Illimitata
297.3	Sindrome paranoide a due	044.297.3	Psicosi	Illimitata
297.8	Altri stati paranoidei specificati	044.297.8	Psicosi	Illimitata
298.0	Psicosi di tipo depressivo	044.298.0	Psicosi	Illimitata
298.1	Psicosi, tipo agitato	044.298.1	Psicosi	Illimitata
298.2	Confusione reattiva	044.298.2	Psicosi	Illimitata
298.4	Psicosi paranoide psicogena	044.298.4	Psicosi	Illimitata
298.8	Altre e non specificate psicosi reattive	044.298.8	Psicosi	Illimitata
299.0	Autismo infantile	044.299.0	Psicosi	Illimitata
299.1	Psicosi disintegrativa	044.299.1	Psicosi	Illimitata
299.8	Altre psicosi specifiche della prima infanzia	044.299.8	Psicosi	Illimitata
696.0	Artropatia psoriasica	044.696.0	Psoriasi (Artropatica, Pustulosa grave, Eritrodermica)	Illimitata

CODICE ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	CODICE ESELENZIONE ICD9CM	MALATTIA O CONDIZIONE	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESELENZIONE
696.0	Altre psoriasi	044.696.1	Psoriasi (Artropatica, Pustulosa grave, Eritrodermica)	Illimitata
340	Sclerosi multipla	046.340	Sclerosi multipla	Illimitata
710.1	Sclerosi sistemica	047.710.1	Sclerosi sistemica (progressiva)	Illimitata
		048	Soggetti affetti da patologie neoplastiche e da tumori di comportamento incerto	5 anni, 10 anni o illimitata secondo quanto dalla circolare 13 del 13 dicembre 2001 (GU n. 44 del 21/2/2002)
		049	Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convaldiate scale di valutazione delle capacità funzionali	Illimitata
		050	Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, plomone fegato, pancreas, cornea, midollo)	Fino alla esecuzione del trapianto
		051	Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici	Illimitata
V42.0	Rene sostituito da trapianto	052.V42.0	Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, plomone fegato, pancreas, midollo)	Illimitata
V42.1	Cuore sostituito da trapianto	052.V42.1	Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, plomone fegato, pancreas, midollo)	Illimitata
V42.6	Polmone sostituito da trapianto	052.V42.6	Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, plomone fegato, pancreas, midollo)	Illimitata
V42.7	Fegato sostituito da trapianto	052.V42.7	Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, plomone fegato, pancreas, midollo)	Illimitata
V42.8	Altro organo o tessuto specificato sostituito da trapianto: pancreas	052.V42.8	Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, plomone fegato, pancreas, midollo)	Illimitata
V42.9	Organo o tessuto non specificato sostituito da trapianto	052.V42.9	Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, plomone fegato, pancreas, midollo)	Illimitata
V42.5	Cornea sostituita da trapianto	053.V42.5	Soggetti sottoposti a trapianto di cornea	Illimitata
720.0	Spondilite anchilosante	054.720.0	Spondilite anchilosante	Illimitata
010	Infezione tubercolare primaria	055.010	Tubercolosi (attiva bacillifera)	2 anni
011	Tubercolosi polmonare	055.011	Tubercolosi (attiva bacillifera)	2 anni

CODICE ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	CODICE ESENZIONE ICD9CM	MALATTIA O CONDIZIONE	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
012	Altre forme di tubercolosi dell'apparato respiratorio	055.012	Tubercolosi (attiva bacillifera)	2 anni
013	Tubercolosi della meningi e del sistema nervoso centrale	055.013	Tubercolosi (attiva bacillifera)	2 anni
014	Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e delle ghiandole mesenteriche	055.014	Tubercolosi (attiva bacillifera)	2 anni
015	Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni	055.015	Tubercolosi (attiva bacillifera)	2 anni
016	Tubercolosi dell'apparato genitourinario	055.016	Tubercolosi (attiva bacillifera)	2 anni
017	Tubercolosi degli altri organi	055.017	Tubercolosi (attiva bacillifera)	2 anni
018	Tubercolosi miliare	055.018	Tubercolosi (attiva bacillifera)	2 anni
245.2	Tiroidite linfocitaria cronica	056.245.2	Tiroidite di Hashimoto	18 mesi

DECRETO 30 maggio 2013.

Modifica delle modalità per l'inserimento dei medicinali nel P.T.O.R.S.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;

Visto il D.A. n. 151 del 12 febbraio 2008, con il quale è stato approvato il piano di azioni per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, nell'ambito del quale è prevista la misura di governo della spesa farmaceutica anche attraverso la revisione ed aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero regionale da applicarsi in modo vincolante dalle strutture sanitarie per le forniture di prodotti farmaceutici;

Visto il D.A. n. 2457/07 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite le modalità per la presentazione delle richieste di inserimento di nuovi principi attivi nel P.T.O.R.S.;

Visto il D.A. n. 365 del 26 febbraio 2013, con il quale è stata rinnovata la composizione della Commissione regionale per l'elaborazione, revisione ed aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione siciliana;

Considerato che le scelte operate nell'ambito del P.T.O.R.S. rispondono ai principi della garanzia dei LEA, dei criteri di appropriatezza d'uso dei farmaci e di razionalizzazione delle risorse, proponendo una selezione dei principi attivi sulla base delle evidenze scientifiche disponibili in termini di efficacia, profilo di rischio e sostenibilità economica;

Vista la decisione della Commissione per il P.T.O.R.S., nella seduta del 19 marzo 2013, di modificare le modalità di presentazione delle istanze per l'inserimento di nuovi principi attivi;

Ritenuto con il presente decreto di modificare l'articolo 2 del D.A. n. 2457/07 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

L'articolo 2 del D.A. n. 2457/07 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"L'aggiornamento del P.T.O.R.S. sarà effettuato con sistematicità sulla base di richieste formulate dalle aziende farmaceutiche, secondo la procedura di cui all'allegato A del presente decreto.

La Commissione per il P.T.O.R.S. esamina le richieste in ordine cronologico e pubblica nel sito dell'Assessorato le decisioni assunte".

Art. 2

Resta fermo quant'altro previsto nel precedente D.A. n. 2457/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Il presente decreto avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 maggio 2013.

BORSELLINO

Allegato A

**AGGIORNAMENTO DEL P.T.O.R.S.
E INSERIMENTO DI MEDICINALI**

L'aggiornamento del P.T.O.R.S. sarà effettuato con sistematicità sulla base di richieste formulate dalle Aziende farmaceutiche. Resta inteso che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti ministeriali concernenti le revoche, le sospensioni e le riammissioni riferite ai principi attivi contenuti nel P.T.O.R.S.

L'approvazione di nuovi medicinali, di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali già registrati o di modifiche delle decisioni assunte dalla Commissione per medicinali già inseriti in prontuario, potranno essere richiesti dalle aziende farmaceutiche utilizzando l'apposito "Modulo per la richiesta di inserimento in P.T.O.R.S. di un prodotto farmaceutico", che dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- scheda tecnica del prodotto;
- studi clinici pubblicati a sostegno dell'efficacia e sicurezza, in particolare studi comparativi con alternative terapeutiche;
- studi pubblicati di costo efficacia;
- Budget Impact Analysis;
- linee guida disponibili;
- dati non ancora pubblicati ed autocertificazioni di pregresse esperienze applicative sperimentali e/o cliniche;
- rapporti pubblicati di HTA;
- copia della G.U. nella quale è stata pubblicata la determinazione AIFA di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

La documentazione dovrà essere inoltrata alla segreteria della Commissione per il P.T.O.R.S.

Richieste di inserimento incomplete non saranno prese in considerazione.

La segreteria tecnica della Commissione, dopo aver verificato la completezza della documentazione trasmessa, provvederà entro trenta giorni dalla ricezione, e comunque nel rispetto del rigoroso ordine cronologico, all'inoltro della stessa ai componenti di specifiche sottocommissioni, individuate nell'ambito delle sedute della Commissione per il P.T.O.R.S. e distinte per categorie terapeutiche ATC I livello, e, per conoscenza, al Centro regionale di farmacovigilanza per la segnalazione spontanea organizzata, presso l'A.O.U.P. "G. Martino" di Messina, che provvederà ad inviare dati relativi a letteratura indipendente sull'argomento.

Le sottocommissioni provvederanno a fornire una specifica istruttoria che verrà sottoposta alla valutazione della Commissione in seduta plenaria.

Le medesime sottocommissioni provvederanno, inoltre, alla revisione periodica dei singoli gruppi terapeutici, proponendo eventuali esclusioni di principi attivi dal P.T.O.R.S.

Richieste inerenti principi attivi per i quali AIFA ha formalizzato il riconoscimento della "innovatività importante", saranno immediatamente sottoposte alla valutazione delle sottocommissioni.

La Commissione del P.T.O.R.S., esaminate le istanze, potrà proporre, in forma motivata:

- 1) l'accoglimento ed il conseguente inserimento nel P.T.O.R.S.;
- 2) il non accoglimento;
- 3) pareri e clausole disciplinanti l'impiego di determinati medicinali.

Dopo 30 giorni dall'inserimento nel P.T.O.R.S. di un principio attivo con "innovatività importante", quest'ultimo è da considerarsi automaticamente inserito nei PTO aziendali, ad eccezione di parere negativo motivato espresso in merito dalle rispettive CTO aziendali e trasmesso alla Commissione per il P.T.O.R.S.

Al fine di permettere la completa valutazione delle motivazioni di ogni richiesta di modifica o inserimento nel P.T.O.R.S., gli interessati dovranno produrre tutta la documentazione scientifica e normativa richiesta, nonché quella ritenuta utile allo scopo, anche su supporto informatico, alla segreteria tecnica della Commissione presso il servizio 7 del dipartimento pianificazione strategica, all'indirizzo di posta elettronica renato.forteza@regione.sicilia.it.

La patologia e ruolo del medicinale

Inquadramento della patologia		
Gravità/severità della condizione morbosa alla quale il medicinale è destinato	<input type="checkbox"/> Elevata <input type="checkbox"/> Moderata <input type="checkbox"/> Lieve	
Entità dell'effetto terapeutico sulla condizione morbosa	<input type="checkbox"/> remissione/guarigione <input type="checkbox"/> aumento dell'OS (Overall Survival) <input type="checkbox"/> aumento della PFS (Progression free survival) <input type="checkbox"/> miglioramento <input type="checkbox"/>	
Ruolo del medicinale nella condizione morbosa considerata	<input type="checkbox"/> medicinale per una condizione morbosa che non ha ancora una terapia adeguata <input type="checkbox"/> medicinale per una condizione morbosa per la quale la terapia finora disponibile non è adeguata in particolare sottogruppi di pazienti (specificare) <input type="checkbox"/> medicinale più efficiente e/o più sicuro per una condizione morbosa per la quale esiste già una terapia adeguata <input type="checkbox"/> medicinale più maneggevole o che consente una migliore compliance per una condizione morbosa per la quale esiste già una terapia adeguata <input type="checkbox"/> medicinale di uguale efficacia rispetto ad altri esistenti	
Altri medicinali simili o equivalenti dal punto di vista clinico/terapeutico		
Il nuovo medicinale si va ad affiancare/sostituire a tali alternative?		
Linee guida di riferimento nazionali/internazionali che considerano l'impiego del nuovo medicinale (specificando il grado di evidenza della raccomandazione, se disponibile).		

Prevalenza della patologia

Prevalenza e incidenza della patologia di riferimento nella Regione Sicilia:		
Stima della prevalenza corrente in Sicilia dei pazienti affetti dalla condizione/patologia oggetto di trattamento		
Stima del numero di pazienti con nuova diagnosi (incidenza annuale per i primi cinque anni dalla data di introduzione del nuovo medicinale)		
Numero di pazienti attualmente trattati con altri prodotti per questa condizione		
Numero di pazienti potenzialmente eleggibili al nuovo trattamento nella Regione Sicilia		

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
 NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Valutazione farmacoeconomica

Costo per singolo paziente del nuovo medicinale:	<input type="checkbox"/> costo/die <input type="checkbox"/> costo/ciclo terapia in rapporto alle indicazioni (se più di una) <input type="checkbox"/> costo/anno	
Costo paziente del/dei trattamento/i alternativo/i (quando disponibile):		
Spesa prevista per il trattamento con il nuovo medicinale:		
Eventuale differenza di spesa tra il trattamento con il nuovo medicinale e il/i trattamento/i alternativo/i		
Studi farmacoeconomici disponibili (sintesi delle evidenze indicando i riferimenti bibliografici; indicare se gli studi sono stati condotti tenendo conto linee guida internazionali: in tal caso specificare)		
Analisi di impatto sul budget (Budget Impact Analysis - BIA) effettuate:		
Proiezione di spesa annuale nella Regione Sicilia:	(Indicare i principali indicatori necessari per calcolare la proiezione, riferiti a 12 mesi):	
Eventuali risparmi ipotizzati:		
Altre eventuali considerazioni:		

Data e firma del responsabile del procedimento

Elenco della documentazione a supporto per la valutazione del medicinale

Scheda tecnica.

Studi clinici pubblicati a sostegno dell'efficacia e sicurezza, in particolare studi comparativi con alternative terapeutiche.

Studi pubblicati di costo-efficacia.

Budget Impact Analysis.

Linee Guida disponibili.

Dati non ancora pubblicati ed autocertificazioni di pregresse esperienze applicative sperimentali e/o cliniche.

Rapporti pubblicati di HTA.

Copia della G.U. nella quale è stata pubblicata la determinazione AIFA di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC).

(2013.23.1385)102

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DECRETO 30 maggio 2013.

Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del SSR";

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" ed in particolare:

- l'art. 19 che prevede la definizione di requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici con Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sancito dalla Conferenza permanente e che tali requisiti sono periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative e al progresso scientifico e tecnologico del settore;

- l'art. 20 che prevede che le regioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo di cui all'art. 19 definiscono i requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro nazionale sangue;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti" ed in particolare l'art. 25, il quale prevede l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico dei requisiti tecnici inerenti il processo trasfusionale;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante "Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le associazioni e federazioni di donatori di sangue" sancito il 20 marzo 2008;

Visto l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante i "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica" sancito il 16 dicembre 2010;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante "Caratteristiche e funzioni delle strutture

regionali di coordinamento per le attività trasfusionali" sancito il 13 ottobre 2011;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito il 25 luglio 2012;

Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010 n. 1141 recante "Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";

Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011, recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana";

Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio 2012, recante "Caratteristiche e funzioni della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali";

Visto il decreto assessoriale n. 598 del 27 marzo 2013, recante "Accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dell'art. 2 dell'Accordo Stato-Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008, tra la Regione siciliana, l'Assessorato della salute e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue e schema tipo di convenzione con le aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, valido per il triennio 2013-2015";

Considerata l'esigenza di dovere garantire omogeneità e uniformità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia trasfusionale, di cui all'art. 5 della legge n. 219 del 2005, per quanto riguarda la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

Considerato che, in aderenza alle previsioni del vigente Piano regionale sangue e plasma, risultano già consolidate le attività inerenti la qualificazione biologica del sangue intero e degli emocomponenti presso i quattro Centri di qualificazione biologica di Catania, Palermo, Ragusa e Sciacca;

Considerato, altresì, di dovere assicurare adeguati livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti anche attraverso il consolidamento delle attività di produzione degli emocomponenti anche al fine di garantire profili complessivi di economicità ed efficienza del sistema trasfusionale regionale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, vengono di seguito:

- definite, nell'allegato A, le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

- individuato, nell'allegato B, il "Modello del corso di formazione e acquisizione delle competenze per la qualificazione del personale medico e infermieristico addetto all'attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti".

Art. 2

Il presente decreto, comprensivo degli allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 30 maggio 2013.

BORSELLINO

Allegato A**LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO
DEI SERVIZI TRASFUSIONALI
E DELLE UNITÀ DI RACCOLTA DEL SANGUE
E DEGLI EMOCOMPONENTI****A. Formazione e acquisizione delle competenze del personale medico e infermieristico addetto alle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti.**

Competenze tecnico-professionali richieste a medici e infermieri operanti nelle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

A.1 Il medico e l'infermiere operanti nelle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono essere in possesso della qualificazione BLS ("Basic Life Support"). Inoltre, se operano in strutture dove si effettuano procedure di aferesi produttiva, devono essere in possesso della qualificazione BLS-D.

A.2 Con riferimento ai requisiti O.8 e UO.8 di cui all'allegato A) dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono che siano descritte le competenze del personale che interviene nelle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, rispettivamente per i servizi trasfusionali e per le unità di raccolta, il medico responsabile della selezione del donatore e della raccolta del sangue e degli emocomponenti deve possedere adeguate competenze professionali nei seguenti ambiti:

- Sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore di sangue;
- Selezione clinica e counselling del donatore di sangue ed emocomponenti;
- Gestione del donatore non idoneo;
- Criteri e procedure per la raccolta del sangue intero;
- Ove applicabile, criteri, procedure e tecnologie per la raccolta degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche mediante tecniche aferetiche e per l'avvio delle unità raccolte alle fasi di processo successive;
- Assistenza clinica al donatore e diagnosi e trattamento delle reazioni e degli eventi avversi potenzialmente associati alla donazione di sangue intero e alle procedure di aferesi produttiva;
- Elementi di procedure e tecniche per la produzione degli emocomponenti;
- Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilità delle unità di sangue ed emocomponenti;
- Elementi essenziali inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualità degli emocomponenti;
- Elementi essenziali inerenti ai criteri di valutazione per la qualificazione biologica degli emocomponenti che concorrono a determinarne l'idoneità alla trasfusione;
- Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;
- Disposizioni normative vigenti in materia di attività trasfusionali;
- Elementi di indirizzo direzionale dell'organizzazione;
- Gestione delle tecnologie, dei materiali impiegati per l'erogazione del servizio, dei documenti prescrittivi e dei dati e registrazioni della qualità, dei processi di erogazione del servizio;
- Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria;
- Monitoraggio, analisi e miglioramento della qualità.

A.3 Con riferimento ai requisiti O.8 e UO.8 di cui all'allegato A) dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono che siano descritte le competenze del personale che interviene nelle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, rispettivamente per i servizi trasfusionali e per le unità di raccolta, l'infermiere operante nelle attività di raccolta del sangue ed emocomponenti deve possedere adeguate competenze professionali nei seguenti ambiti:

- Sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore di sangue;
- Assistenza alla selezione clinica e counselling del donatore di sangue ed emocomponenti;
- Assistenza alla gestione del donatore non idoneo;
- Procedure e tecnologie per la raccolta del sangue intero e per l'avvio delle unità raccolte alle fasi di processo successive;
- Ove applicabile, procedure e tecnologie per la raccolta degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche mediante tecniche aferetiche e per l'avvio delle unità raccolte alle fasi di processo successive;
- Assistenza al donatore e riconoscimento e trattamento delle reazioni e degli eventi avversi potenzialmente associati alla donazione di sangue intero e alle procedure di aferesi produttiva;

- Elementi di procedure e tecniche per la produzione degli emocomponenti;
- Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilità delle unità di sangue ed emocomponenti;
- Elementi di base inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualità degli emocomponenti;
- Elementi essenziali inerenti ai criteri di valutazione per la qualificazione biologica degli emocomponenti che concorrono a determinarne l'idoneità alla trasfusione;
- Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;
- Disposizioni normative vigenti in materia di attività trasfusionali;
- Elementi di indirizzo direzionale dell'organizzazione;
- Gestione delle risorse umane, delle tecnologie, dei materiali impiegati per l'erogazione del servizio, dei documenti prescrittivi e dei dati e registrazioni della qualità dei processi di erogazione del servizio;
- Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria;
- Monitoraggio, analisi e miglioramento della qualità.

A.4 Al fine di garantire un adeguato livello di competenze del personale medico non strutturato nella disciplina ospedaliera di medicina trasfusionale responsabile della selezione del donatore e della raccolta del sangue e degli emocomponenti e del personale infermieristico operante nelle unità di raccolta, per gli stessi deve essere previsto uno specifico percorso formativo e di acquisizione delle competenze riconosciuto dalla Regione anche con il coinvolgimento della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali.

Non si applica al personale medico strutturato (a tempo indeterminato o determinato) nella disciplina ospedaliera di medicina trasfusionale ed agli infermieri strutturati (a tempo indeterminato o determinato), operanti presso i servizi trasfusionali delle aziende sanitarie del SSR.

A.4.1 Il percorso di formazione e di acquisizione delle competenze:

- indica i contenuti e gli obiettivi formativi;
- ha una durata compatibile con l'adeguata acquisizione dei contenuti e conseguimento degli obiettivi definiti;
- specifica le modalità di svolgimento teoriche e pratiche delle attività;
- prevede una verifica formale della acquisizione delle competenze;
- si conclude con il rilascio di apposita attestazione/certificazione formalmente riconosciuta dalla Regione.

L'allegato B riporta il modello di corso di formazione e di acquisizione delle competenze.

A.5 La struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali, attraverso i servizi trasfusionali operanti nei rispettivi ambiti territoriali, di concerto con le associazioni e federazioni dei donatori, promuovono e coordinano i percorsi formativi e di acquisizione delle competenze di medici e infermieri da inserire nelle unità di raccolta e verificano che le relative attività siano svolte esclusivamente da medici ed infermieri in possesso della necessaria qualificazione e sottoposti a periodica valutazione delle competenze.

A.6 I medici e gli infermieri che hanno svolto attività di raccolta per almeno due mesi equivalenti a tempo pieno (36 ore settimanali) negli ultimi dodici mesi sono da considerarsi "equiparati" ai soggetti in possesso di attestazione/certificazione conseguita attraverso il percorso formativo e di acquisizione delle competenze di cui al punto A.4. I medici e gli infermieri che non rispondono a tale requisito devono seguire un corso di formazione e acquisizione delle competenze entro diciotto mesi dalla emanazione delle presenti Linee guida e conseguire il relativo attestato di qualificazione.

A.7 I soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, coerentemente con le funzioni di responsabilità esercitate, sono tenuti a seguire percorsi formativi, sulla base delle indicazioni all'uso fornite dal Centro nazionale sangue.

B. Qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

B.1 Al fine di garantire adeguati livelli di qualità e sicurezza della attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, sia per i donatori sia per i pazienti destinatari dei prodotti del sangue, per il mantenimento delle competenze tecnico-professionali del personale addetto alla raccolta del sangue e degli emocomponenti è richiesta l'effettuazione documentata di almeno 200 procedure di raccolta di sangue intero all'anno per operatore.

B.2 Nel caso in cui siano effettuate aferesi produttive, è richiesta l'effettuazione documentata di almeno 50 procedure aferetiche all'anno per operatore.

B.3 Al fine di evitare dispersione di risorse, nonché per favorire il livello di standardizzazione delle unità raccolte ed una omogenea applicazione dei criteri di selezione dei donatori, le attività di raccolta, a livello ospedaliero ed extra-ospedaliero, sono gestite in modo da garantire adeguate e razionali masse critiche di attività con riferimento al numero di sedi di raccolta, sedute di raccolta e numero di donazioni per seduta.

C. Qualificazione ed efficienza delle attività di produzione degli emocomponenti

C.1 Al fine di raggiungere un più elevato ed omogeneo livello di qualificazione, standardizzazione ed efficacia clinica degli emocomponenti prodotti/trattati, nonché al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza operativa, la produzione/il trattamento degli emocomponenti rispondono alle seguenti indicazioni:

C.1.1 Le attività di produzione degli emocomponenti risulteranno progressivamente concentrate in strutture trasfusionali che garantiscono adeguate e razionali masse critiche di attività, definite attraverso specifiche analisi costo-beneficio e di valutazione del rischio che forniscano l'evidenza documentata del conseguimento dei necessari livelli di qualità e standardizzazione degli emocomponenti, del soddisfacimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalle normative vigenti e della riduzione dei costi di produzione.

C.1.2 Nel rispetto del modello organizzativo regionale e dei volumi di unità complessivamente prodotte si prevede la concentrazione delle attività di lavorazione/trattamento degli emocomponenti in strutture trasfusionali che lavorino con volumi minimi intorno a 40.000 donazioni di sangue intero/anno.

C.1.3 Le attività di aferesi produttiva devono essere organizzate e gestite in modo da fornire l'evidenza di un utilizzo appropriato ed efficiente delle apparecchiature, anche mediante la documentazione del confronto con i dati di utilizzo delle apparecchiature stesse disponibili a livello regionale e nazionale.

D. Razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti

D.1 Al fine di raggiungere un ottimale ed omogeneo livello di qualità, sicurezza e standardizzazione e di conseguire più elevati livelli di efficienza dei servizi trasfusionali, le attività diagnostiche di qualificazione biologica delle donazioni sono state, ai sensi del vigente Piano regionale sangue e plasma, concentrate in strutture trasfusionali che garantiscano attualmente adeguate e razionali masse critiche di attività.

D.2 Nel rispetto del modello organizzativo regionale già adottato e dei volumi di attività complessivamente prodotti, si conferma la concentrazione delle attività di qualificazione biologica presso le strutture trasfusionali già operanti a Catania, Palermo, Ragusa e Sciacca anche in relazione al significativo incremento dell'attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti registrato nel corso dell'ultimo triennio e al successivo e prevedibile incremento dell'attività di raccolta e delle masse critiche da trattare.

Allegato B

Modello di Corso di formazione e acquisizione delle competenze per la qualificazione del personale medico e infermieristico addetto all'attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

Contenuti ed obiettivi formativi

1. Modulo

- I principi fondamentali del volontariato del sangue, la realtà associativa
- Le leggi che regolano le attività in materia trasfusionale
- La sensibilizzazione alla donazione ed agli stili di vita sani
- L'accoglienza e l'accettazione, la relazione con il donatore
- L'attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti
- L'informatizzazione
- Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria
- La cura del donatore prima, durante e dopo il prelievo

2. Modulo

- Criteri di idoneità
- Cause di sospensione temporanea e definitiva e gestione del donatore non idoneo
- Le responsabilità del personale medico, del personale infermieristico e del personale di supporto addetto alla raccolta

- La gestione degli eventi avversi
- Farmaci e strumenti a disposizione
- Principi di rianimazione
- Compilazione, segnalazione e conservazione della modulistica relativa
- La responsabilità medico legale

3. Modulo

- Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione
- I patogeni emergenti e riemergenti
- Algoritmi di gestione del donatore con esami sierologici positivi
- Informazione post donazione
- Il look back

4. Modulo

- Pulizia dei locali, igiene ambientale e personale, corretto confezionamento e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti in occasione delle donazioni
- La determinazione dell'emoglobina e/o l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico
- La venipuntura e principi di disinfezione ed asepsi
- Apparecchiature in uso in sala prelievi
- Letichettatura
- Elementi essenziali inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualità degli emocomponenti
- Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilità delle unità di sangue ed emocomponenti

5. Modulo

- Sistemi di gestione per la qualità
- Competenze generali
- Gestione procedure operative standard
- Rilevazione e gestione non conformità
- Azioni correttive e preventive
- Metodi e strumenti di interrelazione tra servizio trasfusionale e unità di raccolta

6. Modulo

- Principi di aferesi produttiva
- Le apparecchiature
- Selezione e cura del donatore
- La plasmateresi
- La piastrinoafesi
- La donazione multicomponent
- Eventi avversi della donazione in aferesi

7. Modulo

BLS/BLS-D

La parte teorica è articolata in sette moduli.

Il modulo 6 deve essere svolto solo da chi opererà in sedi che svolgono attività di aferesi.

Il modulo 7 deve essere svolto solo da chi sia privo di qualifica BLS/BLS-D.

Oltre alla parte teorica, è raccomandato un periodo di acquisizione delle competenze pratiche della durata di 10 giorni effettivi, presso un servizio trasfusionale o, previo accordo formalizzato con il Servizio trasfusionale di riferimento, presso una unità di raccolta, che eseguano una media di almeno 20 donazioni di sangue intero al giorno per almeno 5 giorni alla settimana.

Nel caso in cui sia prevista acquisizione delle competenze per l'aferesi produttiva, il servizio trasfusionale/unità di raccolta sede di addestramento deve eseguire almeno 3-5 procedure al giorno e la durata complessiva del periodo di acquisizione delle competenze deve essere estesa a 15 giorni effettivi.

(2013.23.1394)102

DECRETO 7 giugno 2013.

Riconoscimento dell'U.O. di oncologia medica della casa di cura Torina S.p.A., quale centro prescrittore di farmaci antitumorali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8 concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;

Visto il decreto legislativo n. 517/93;

Vista la legge del dicembre 1993, n. 537, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare per la farmaceutica, l'art. 8 comma 10;

Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 1993 n. 306 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge, nel quale sono state previste anche "le note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate";

Visti i successivi provvedimenti CUF di modificazione della classificazione delle specialità medicinali ed aggiornamento delle note riportate nei provvedimenti del 30 dicembre 1993 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni della legge 8 agosto 1996, n. 425 che stabilisce tra l'altro che la "prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco";

Visto il decreto legislativo n. 229/99;

Visto il D.A. n. 804 del 3 marzo 2011 e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'individuazione di centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per la prescrizione a carico del S.S.N. di farmaci soggetti a provvedimenti AIFA;

Viste le istanze inviate dalla casa di cura Torina S.p.A. con nota prot. n. 349/11 del 28 ottobre 2011 e successivamente con nota prot. n. 192/12 del 17 maggio 2012 nelle quali il direttore dr. Giuseppe Torina richiede l'inserimento dell'U.O. di oncologia medica della casa di cura Torina S.p.A. quale centro prescrittore di farmaci antitumorali;

Considerato il rapporto sulla verifica effettuata in data 3 dicembre 2012 dal dr. Giuseppe Caminiti e dal dr. Salvatore Coppelino nell'ambito del piano dei controlli;

Visto il D.A. del 10 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 16 novembre 2012, parte I, centralizzazione dei farmaci antitumorali;

Vista la nota del legale rappresentante della casa di cura Torina, prot. n. 422/12 del 13 dicembre 2012, avente come oggetto "Centralizzazione dei farmaci antitumorali D.A. del 10 ottobre 2012";

Ritenuto di dover riconoscere l'U.O.C. di oncologia medica della casa di cura Torina S.p.A. quale centro prescrittore dei farmaci di cui all'allegato 3 "Farmaci di area oncologica" nelle more di una revisione integrale dei centri prescrittori individuati con D.A. n. 804 del 3 marzo 2011 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Nelle more di una revisione integrale del D.A. n. 804 del 3 marzo 2011 e successive modifiche e integrazioni e per le motivazioni di cui in premessa, l'U.O. di oncologia

medica della casa di cura Torina S.p.A. di Palermo è riconosciuta quale centro prescrittore di farmaci antitumorali di cui all'allegato 3 "Farmaci di area oncologica" del predetto decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 giugno 2013.

SAMMARTANO

(2013.24.1434)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 maggio 2013.

Annullamento del decreto 25 luglio 2012, concernente istituzione del Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani".

L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;

Visto l'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Vista la legge regionale n. 13 dell'8 maggio 2007;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il D.A. n. 113/GAB del 25 luglio 2012, con il quale, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è stato istituito il Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" comprensivo degli elaborati cartografici riportanti la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani (allegato 1), della disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco (allegato 2) e dell'elenco di tutte le osservazioni pervenute con la valutazione finale di questo Assessorato regionale (allegato 3);

Considerato che con il suddetto D.A. n. 113/GAB del 25 luglio 2012 è stato costituito l'ente di gestione del Parco dei Monti Sicani denominato "Ente Parco dei Monti Sicani", avente natura di ente diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Viste le sentenze n. 968/2013, n. 969/2013 e n. 970/2013 con le quali il T.A.R. Sicilia - sez. I - ha annullato il D.A. n. 113/GAB del 25 luglio 2012, istitutivo del Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" e costitutivo dell'ente gestore, rilevando che, nonostante l'Amministrazione abbia correttamente ottemperato esaminando dettagliatamente le osservazioni presentate, il parere della Commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'A.R.S. costituisce l'ultimo atto del procedimento prima della adozione del definitivo decreto di istituzione del parco e pertanto l'Amministrazione regionale non poteva limitarsi ad esaminare le osservazioni presentate - accogliendole in parte - ma doveva necessariamente sottoporre nuovamente alla Commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'A.R.S., il nuovo progetto del "Parco dei Monti Sicani";

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'annullamento del D.A. n. 113/GAB del 25 luglio 2012 in esecuzione delle sentenze del T.A.R. Sicilia prima citate;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è annullato il D.A. n. 113/GAB del 25 luglio 2012, con il quale, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981 n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è stato istituito il Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" e costituito l'ente gestore denominato "Ente Parco dei Monti Sicani".

Art. 2

È fatta salva la vigenza delle norme di salvaguardia di cui all'art. 24, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 14/1988, scaturite dalla pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di parco, e delle circolari in merito emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 3

Il dipartimento regionale dell'ambiente è onerato di porre in essere gli adempimenti discendenti dal presente decreto.

Art. 4

Le richieste di nulla-osta presentate dall'Ente Parco per l'acquisizione del parere tecnico-scientifico verranno istruite ed esitate dal dipartimento regionale dell'ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito www.artsicilia.eu.

Palermo, 22 maggio 2013.

LO BELLO

(2013.23.1388)007

DECRETO 22 maggio 2013.

Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Canicattì.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 86/81 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Dir. n. 259 del 15 marzo 2006 di approvazione del piano regolatore generale - P.E. e R.E. del comune di Canicattì;

Vista la nota prot. n. 18390 del 18 aprile 2013, con la quale il comune di Canicattì ha trasmesso a questo Assessorato per l'esame di competenza, gli atti e gli elaborati progettuali relativi al programma costruttivo, proposto della cooperativa edilizia S. Antonio, sito in località contrada Montagna, approvato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 6 marzo 2013;

Vista la citata delibera consiliare di approvazione dell'intervento costruttivo n. 15 del 6 marzo 2013;

Visto il parere favorevole a condizione, reso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, n. 1709 del 17 settembre 2012;

Vista la nota prot. n. 48707 del 5 novembre 2012 di esclusione dalla procedura di V.A.S. ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere dell'A.S.P. di Agrigento prot. n. 488815/dpl12ca del 12 ottobre 2012;

Viste le note prot. n. 8912 dell'1 dicembre 1997 e n. 3156 del 17 maggio 2004 di ammissione al finanziamento per la realizzazione degli alloggi della cooperativa S. Antonio di Canicattì;

Vista l'attestazione nota prot. n. 18390/2013 del responsabile dell'U.T.C. dell'insussistenza di vincoli, eccezion fatta del rischio sismico di zona 4;

Visti gli elaborati del progetto del programma costruttivo;

Visto il parere n. 5 dell'8 maggio 2013, reso dall'U.O. 2.3/serv. 2 D.R.U., che così si esprime:

...omissis...

"Considerazioni

La delibera di C.C. n. 15 del 6 marzo 2013 risulta trasmessa all'Assessorato regionale territorio e ambiente ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 86/81 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001. In merito questo dipartimento ritiene di dovere procedere all'istruttoria della pratica in argomento ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 86/81 in quanto la procedura ex l'art. 19 del citato D.P.R. non risulta pertinente all'approvazione del programma costruttivo in esame.

Nella delibera di C.C. n. 15 del 6 marzo 2013 risulta specificato che:

- con nota prot. n. 57077 del 21 dicembre 2012, regolarmente notificata agli interessati, sono state date le comunicazioni dell'avvio del procedimento d'esproprio ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni;

- successivamente, entro i termini assegnati per la visione degli atti e la presentazione di eventuali memorie e documenti, non sono pervenute al comune di Canicattì osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento;

- con nota prot. n. 48707 del 5 novembre 2012 il comune ha trasmesso al servizio V.I.A.-V.A.S. dell'Assessorato regionale territorio e ambiente la relazione motivata ai fini dell'esclusione da procedura V.A.S.

Il progetto relativo all'intervento costruttivo è stato favorevolmente esitato, a condizione, dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, con il parere ex art. 13 della legge n. 64/74, n. 1709 del 17 settembre 2012, lo stesso ha ottenuto parere favorevole dall'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento con nota prot. n. 488815/dpl12ca del 12 ottobre 2012 e dal dirigente dell'U.T.C. con relazione tecnica istruttoria del 19 dicembre 2012.

L'area interessata dal progetto risulta non essere gravata da vincoli, eccezion fatta del rischio sismico di zona 4, così come attestato dal dirigente della direzione III del comune di Canicattì nella citata nota prot. n. 18390/2013.

Il progetto risulta finanziato ai sensi della legge regionale n. 79/75, giusto decreto assessoriale regionale n. 1313 del 17 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 10 settembre 1994.

Il complesso edilizio rispetta le norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente all'art. 25 "Zone C3", sia per quanto riguarda gli indici di fabbricabilità e le altezze degli alloggi sia per i distacchi e le distanze.

Le scelte progettuali relative alla dotazione di spazi pubblici risultano conformi alle prescrizioni di cui al D.M. n. 1444/68.

La procedura amministrativa adottata dal comune si ritiene regolare ai sensi di legge.

Per tutto quanto sopra esposto, questa unità operativa 2.3 è del parere che il programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 20 alloggi sociali da realizzarsi in località contrada Montagna nel comune di Canicattì, individuata al foglio di mappa n. 42 particelle 565-185-374-187-369-368-367-295 e al foglio 44, particelle 61-62-438-63, presentato dalla cooperativa edilizia S. Antonio e approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 6 marzo 2013, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 86/81 e successive modifiche ed integrazioni, con le condizioni di cui al parere dell'ufficio del Genio civile".

Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 5 dell'8 maggio 2013 reso dall'U.O. 2.3/D.R.U.;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 86/81, in conformità con il parere 5 dell'8 maggio 2013 dell'unità operativa 2.3/serv. 2 D.R.U., è approvato il programma costruttivo sito in località contrada Montagna, approvato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 6 marzo 2013, riguardante l'intervento costruttivo della cooperativa edilizia S. Antonio con le condizioni di cui al parere dell'ufficio del Genio civile n. 1709 del 17 settembre 2012.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere 5 dell'8 maggio 2013 dell'unità operativa 2.3/D.R.U.;
- 2) delibera del consiglio comunale n. 15 del 6 marzo 2013.

Elaborati:

- 3) elab. 1 - Relazione tecnica illustrativa;
- 4) elab. 1.1 - Computi piano volumetrici;
- 5) elab. 1.2 - Costo sommario delle opere di urbanizzazione primaria;
- 6) tav. 1.3 - Planimetria opere di urbanizzazione primaria;
- 7) tav. 2 - Corografie e planimetrie;
- 8) tav. 2.1 - Planimetria stato di fatto;
- 9) tav. 3 - Planimetria generale di progetto;
- 10) tav. 3bis - Planimetria progetto;
- 11) tav. 3.1 - Planimetria distacchi e distanze;
- 12) tav. 3.2 - Planimetrie standards urbanistici, parcheggi vincolati e viabilità;
- 13) tav. 4 - Piano quotato e profili regolatori;
- 14) tav. 5 - Viste assonometriche;
- 15) tav. 6 - Planimetrie opere di urbanizzazione;

16) tav. 6.1 - Particolari costruttivi opere di urbanizzazione;

17) elab. 7.1 - Perizia di stima dei terreni da espropriare;

18) elab. 7.2 - Piano particellare di esproprio;

19) elab. 8 - Documentazione fotografica;

20) norme tecniche di attuazione;

21) relazione geologica (a firma dott. geol. Raimondo Lazzara);

22) integrazione relazione geologica (a firma del dott. geol. Raimondo Lazzara).

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Canicattì, per l'esecuzione, ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3 e 4, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto di esproprio delle aree interessate dal programma costruttivo approvato può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità che si intende disposta ai sensi del precedente art. 12 per le opere previste dal medesimo programma costruttivo.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 22 maggio 2013.

GULLO

(2013.22.1300)048

DECRETO 28 maggio 2013.

Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Valverde.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;

Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;

Vista la nota n. 5111 del 16 maggio 2013 con cui il sindaco del comune di Valverde Catania ha trasmesso il programma costruttivo presentato dalla cooperativa edilizia Zaira a r.l., adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 15 giugno 2012, ai fini della realizzazione di n. 24 alloggi residenziali di edilizia agevolata in un'area in località Carmitello, per l'esame ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 22;

Visto il parere n. 45435 del 15 dicembre 2008 dell'ufficio del Genio civile di Catania ex art. 13 della legge n. 64/74;

Visto parere igienico-sanitario n. 115/US del 20 aprile 2010;

Vista la nota prot. 78764 del 22 ottobre 2012 del D.R.A., servizio 1, VIA-VAS, di esclusione del P.C. dalla procedura di VAS;

Visti gli atti e gli elaborati progettuali pervenuti;

Visto il P. di F. vigente nel comune di Valverde, approvato con D.A. n. 263 del 4 novembre 1977;

Visto il parere n. 8 del 27 maggio 2013 dell'U.O. 4.1/serv. 4 di questo dipartimento, che di seguito parzialmente si riporta:

“...«omissis»

Rilevato che:

La proposta progettuale consiste nella realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia economica e popolare su un'area distinta in catasto al foglio di mappa n. 9, particelle nn. 166, 167, 225, 248, 252, 267, avente estensione di mq 16182.

L'area ricade nel vigente P. di F. in zona di verde agricolo.

Si prevede la realizzazione di n. 8 corpi di fabbrica, costituiti da n. 3 alloggi ciascuno. Ogni alloggio si articola in piano interrato, piano terra e piano primo ed ha superficie coperta di mq 71,77, altezza massima di mt 6,00 e volume di mc 430,62.

La volumetria residenziale complessiva del programma costruttivo è pari a mc 10.334,40; si prevede di insediare n. 130 abitanti.

Nel P.C. sono previste le aree per attrezzature e servizi pubblici (standards), così distinte:

1. parcheggio pubblico: mq 330
2. verde attrezzato: mq 640
3. attrezzature secondarie: mq 1438.

Considerato che:

la procedura posta in essere dal comune di Valverde risulta regolare;

risulta osservato l'art. 1 della legge regionale n. 22/96, come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge regionale n. 25/97 e dell'art. 12, punto 2, della legge regionale n. 4/2002, circa l'ammissione a finanziamento dell'intervento, atteso che la cooperativa edilizia Zaira a r.l. è ammessa a finanziamento con decreto dell'Assessorato della cooperazione n. 1113 del 2 aprile 2008;

la localizzazione del P.C. è conforme alle disposizioni di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 22/96 in quanto, per come riportato nella proposta di deliberazione, “non risultano disponibili aree di zona ex legge n. 167/72”, “non risultano sufficienti e/o disponibili aree nelle zone di espansione residenziale del vigente programma di fabbricazione” e “il programma costruttivo ricade in area contigua ad insediamenti abitativi suscettibile di immediata urbanizzazione”;

il programma costruttivo in questione è corredato dei pareri favorevoli espressi dall'ufficio del Genio civile e dell'A.U.S.L. competenti per territorio;

per come risulta dalla proposta di deliberazione l'area interessata dal P.C. non è soggetta ad altri vincoli, oltre quello sismico;

la dotazione di spazi pubblici previsti dal programma costruttivo in esame soddisfa il fabbisogno minimo degli standard prescritto dall'art. 3 del D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 atteso che si prevedono in complesso mq 2408 con una dotazione di mq/ab 18,32 > 12,00 mq/ab fissato dal punto 3 dell'art. 4 del D.I. n. 1444/68 per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

gli alloggi sono stati progettati nel rispetto dei parametri previsti dalla legge regionale n. 71/79;

l'area è nella disponibilità della cooperativa, stante il contratto preliminare di vendita in atti, per cui non si

dovrà ricorrere alle procedure espropriative ex D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

l'intervento edificatorio proposto dal programma costruttivo di che trattasi è compatibile con l'attuale assetto urbanistico del comune di Valverde.

Per tutto quanto precede, la scrivente unità operativa esprime il parere che il programma costruttivo della cooperativa edilizia Zaira a r.l. per la realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia residenziale agevolata su un'area distinta in catasto al foglio di mappa n. 9, particelle nn. 166, 167, 225, 248, 252, 267, è meritevole di approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 e s.m.i.;

Ritenuto di condividere il suddetto parere n. 8 del 27 maggio 2013;

Decreta:

Art. 1

Il programma costruttivo della cooperativa edilizia Zaira a r.l., adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 15 giugno 2012, per la realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia residenziale agevolata nel comune di Valverde su un terreno censito in catasto al foglio di mappa n. 9, particelle nn. 166, 167, 225, 248, 252, 267, è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 in conformità al parere n. 8 del 27 maggio 2013 dell'U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli atti e gli elaborati di cui al seguente elenco:

- 1) parere n. 8 del 27 maggio 2013;
- 2) relazione tecnica;
- 3) stralcio P. di F., aerofotogrammetria, catastale;
- 4) planimetria di progetto;
- 5) planivolumetrico e sezioni;
- 6) impianto idrico e gas;
- 7) impianto enel, telecom e illuminazione;
- 8) particolari costruttivi;
- 9) particolari costruttivi bis;
- 10) pianta, prospetti, sezioni, pianta “tipo”;
- 11) parametri urbanistici e verifica degli standard;
- 12) relazione impianto di depurazione acque reflue;
- 13) relazione sullo smaltimento delle acque meteoriche;
- 14) adeguamento tracciato strada P.R.G.;
- 15) particolare ingresso;
- 16) dimostrazione grafo-analitica delle aree per urb. primaria e second.;
- 17) relazione geologica;
- 18) relazione geologica integrativa.

Art. 3

Il presente decreto viene pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, con esclusione degli allegati.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 28 maggio 2013.

GULLO

(2013.23.1366)048

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 maggio 2013, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale".

(Pubblicazione disposta dal presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale).

Ricorso n. 62 depositato il 14 maggio 2013.

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta dell'1 maggio 2013, ha approvato il disegno di legge n. 69 dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.", successivamente pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 4 maggio 2013.

Le disposizioni degli articoli 8, 13, 15, 16, 25, 28, 40, 46, 49, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 74, allegato 1, relativo all'art. 72, limitatamente ai capitoli 320013, 320014 e 320015, danno adito a censure di ordine costituzionale.

Prima di procedere all'illustrazione dei motivi che inducono lo scrivente a sottoporre al vaglio di codesta eccellentissima Corte le disposizioni sopra menzionate, si ritiene necessario far menzione dell'iter procedimentale dell'iniziativa legislativa ai fini di una migliore intelligenza delle norme in essa contenute.

Codesta Corte ha più volte chiarito che l'obbligo della copertura finanziaria imposto dall'art. 81 Cost. costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrando tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.

Corollario del principio posto dall'art. 81 è quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, elaborato con chiarezza dalla costante giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente al trattato di Maastricht, di cui adesso il patto di stabilità e crescita costituisce il principale parametro esterno. La centralità di tale principio è ancora più avvalorata dall'articolo 119 della Costituzione che implica, ed esige, la stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.

Il principio dell'articolo 81 è stato reso concreto dal legislatore ordinario che ne ha indicato gli strumenti e le modalità di attuazione nell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dal titolo "Legge di contabilità e finanza pubblica", le cui disposizioni, costituendo principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si applicano anche alle regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica.

Il cennato articolo 17 della legge n. 196/2009 non solo indica, in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, i mezzi di copertura che devono essere individuati da ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri, ma anche dispone le modalità per pervenire ad una puntuale quantificazione

della spesa autorizzata ed alla individuazione delle risorse da reperire.

Il comma 3 del medesimo articolo 17, infatti, stabilisce che tutti i disegni di legge che comportano conseguenze finanziarie "devono essere corredati da una relazione tecnica" sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché sulle relative coperture.

Nella relazione tecnica devono essere altresì indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.

Per quanto attiene poi, nello specifico, al disegno di legge di stabilità, l'articolo 11 della cennata legge n. 196/2009 richiede "fermo restando l'obbligo di cui al primo illustrato articolo 17, comma 3" la predisposizione di una specifica nota tecnico-illustrativa.

Alla luce della sopra riportata normativa, vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale, come acclarato da codesta Corte da ultimo con la sentenza n. 115 del 2012, ai fini di una quanto più ponderata ed esaustiva valutazione delle previsioni di entrata e di spesa, in data 22 e 30 aprile 2013 è stato richiesto all'amministrazione regionale, nell'approssimarsi dell'esame parlamentare del disegno di legge in questione, di voler fornire, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, copia della relazione tecnica in quanto quelle allegate al testo originariamente presentato dal Governo regionale (allegato 1) e all'emendamento successivamente depositato in Assemblea (allegato 2) non presentavano i requisiti previsti dall'art. 17 legge n. 196/2009.

L'esigenza di acquisire elementi tecnici di valutazione sulle previsioni di entrata era stata peraltro avvertita anche dall'Assemblea regionale che aveva formulato apposita richiesta al Ragioniere generale della Regione. Soltanto il 4 maggio 2013, ad avvenuta approvazione del disegno di legge, è pervenuta a questo Commissariato la relazione tecnica sui documenti economico finanziari, datata 3 maggio 2013, che peraltro non contempla tutte le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo e che è stata integrata con successiva nota sempre del Ragioniere generale del 6 maggio 2013, in pendenza del termine dell'esame della legge (allegati 3 e 4).

L'assenza di adeguata preventiva valutazione tecnico finanziaria sugli effetti della disposizione legislativa approvata comporta, come si illustrerà in prosieguo, la censura di costituzionalità per violazione dell'art. 81 della Costituzione di numerosi articoli.

* * *

L'art. 8, che si riporta, si pone in contrasto con gli artt. 81, comma 4 e 117 della Costituzione.

"1. Per il biennio 2014-2015 sono mantenute le medesime maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF vigenti nell'esercizio finanziario 2013, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.

2. I maggiori gettiti di cui al comma 1, come stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, compresi quelli relativi all'esercizio finanziario 2013, sono destinati alla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale.

3. Per l'esercizio finanziario 2013, i maggiori gettiti di cui al comma 2 sono destinati alla finalità del medesimo comma sino all'importo massimo di 120.808 migliaia di euro."

La previsione di cui al comma 1, del mantenimento della maggiorazione dell'aliquota fiscale dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF per il solo biennio 2014-2015, anziché per il triennio 2014-2016, si pone in contrasto con l'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, che prevede l'obbligo per la regione sottoposta a piano di rientro (o a programma operativo di prosecuzione dello stesso, ai sensi dei commi 88 e 88-bis del medesimo articolo) del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e della relativa finalizzazione al finanziamento del servizio sanitario regionale. Atteso che il programma operativo della Regione siciliana, di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2010, si articolerà negli esercizi 2013, 2014 e 2015, è indispensabile che il relativo fabbisogno di copertura si protragga per l'intero periodo 2014-2016.

La disposizione in questione non garantisce la copertura al citato programma operativo per l'intera sua durata.

Analogamente anche la previsione di cui al comma 3 si pone in contrasto con il cennato art. 2, comma 8 della legge n. 191/2009, che espressamente prevede, da un canto, l'obbligo per la regione sottoposta a piano di rientro o a programma operativo di prosecuzione dello stesso, di mantenere le maggiorazioni dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF per l'intera durata del piano e, dall'altro, la possibilità, qualora si verifichi il rispetto degli obiettivi economico-finanziari del piano con risultati quantitativamente migliori, di ridurre nell'esercizio successivo le aliquote fiscali in misura corrispondente al migliore risultato ottenuto.

La facoltà di riduzione, che opera certamente "ex post", ovvero sia soltanto dopo la verifica da parte dei competenti organi statali dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi propri del piano di rientro, implica anche la facoltà di un diverso utilizzo. La norma testé approvata, invece, destina a priori solo una parte, unilateralmente determinata, non essendo stata ancora verificata dai tavoli tecnici la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie che legittimano la destinazione di parte del gettito-fiscale a finalità extra sanitarie. Peraltro la relazione tecnica, anche nella sua parte integrativa, conferma che in atto non si è determinato ufficialmente il tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia.

* * *

L'art. 13 prevede l'incremento, a far data dall'1 gennaio 2013, del 20% per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti nel territorio della Regione che il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere annualmente. Per le medesime concessioni non sono previste esenzioni al pagamento delle aliquote stesse.

Secondo quanto sancito da codesta Corte con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenza n. 432/1997) il divieto di retroattività della legge, pur non essendo stato elevato a dignità costituzionale salvo che per la materia penale, costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi.

Nel rispetto di tale principio il legislatore può emanare norme innovative con efficacia retroattiva solo quando le stesse trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi preesistenti.

Emerge quindi come la retroattività abbia carattere di eccezionalità conformemente alle previsioni contenute nell'articolo 11 delle preleggi e, anche se non escludibile a priori, deve trovare una corretta giustificazione sul piano della ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre un'immotivata disparità di trattamento.

Proprio sotto questo profilo la disposizione appare censurabile in quanto nell'intero contesto normativo, volto a reperire nuove e/o maggiori risorse con cui far fronte agli impegni finanziari della Regione, solo per una categoria di operatori economici viene prevista l'efficacia retroattiva agli incrementi dei canoni dovuti.

Sul punto non è dato inoltre rinvenire nella relazione tecnica alcuna quantificazione del prevedibile maggior gettito che potrebbe in teoria giustificare il perseguimento di altri valori più rilevanti di quello della tutela dell'affidamento legittimamente sorto in soggetti destinatari della norma e così motivare il diverso trattamento disposto nei confronti di altri operatori economici destinatari degli articoli 12 e 15 cui i relativi incrementi di canone decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

* * *

L'art. 15, comma 4, fra le varie riserve nel riparto delle assegnazioni ordinarie per i comuni, alla lettera m) dispone che sia assegnata una quota pari a 600 migliaia di euro, a disposizione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per fronteggiare esigenze dei comuni che registrano emergenze sociali e di criminalità organizzata e che gestiscono beni confiscati, al fine di garantire l'erogazione di servizi primari per l'infanzia o per interventi in favore di comuni che, in assenza di contributo regionale, hanno comunque proceduto alla stabilizzazione di personale ex LSU, nonché per fronteggiare emergenze abitative derivanti da eventi eccezionali non ricompresi nelle precedenti lettere. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle autonomie locali si provvede al riparto della predetta somma.

Tale previsione, nell'accomunare finalità diverse (emergenze sociali, criminalità organizzata, erogazione servizi primari per l'infanzia, misure di sostegno per la stabilizzazione del personale ex LSU, emergenze abitative) senza definire i criteri per il riparto ai singoli comuni e le quote da assegnare ad ogni singolo scopo, appare lesiva del principio di legalità posto a fondamento dell'azione amministrativa e, pertanto, in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione anche sotto il profilo dell'incertezza e della difficoltà nel dare attuazione allo stesso, atteso che peraltro alcune delle finalità individuate dalla norma costituiscono già oggetto di autonomi e distinti finanziamenti a carico del bilancio regionale.

Codesta eccellentissima Corte ha più volte affermato l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi sia osservato il principio di legalità, che non consente l'indeterminatezza del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa (sentenza C.C. 115/2011).

Parimenti la lettera n), che attribuisce una quota pari a 700 migliaia di euro, in favore del Corpo dei vigili urba-

ni del comune di Messina per l'emergenza traffico non appare conforme ai principi degli articoli 3 e 97 della Costituzione giacché introduce una norma di privilegio per il solo comune di Messina a fronte del contributo di carattere generale previsto dalla lett. d) del medesimo comma.

Non appare, infatti, rinvenibile alcuna plausibile ed obiettiva motivazione a sostegno dell'assegnazione di 700.000 euro per un solo ente locale, seppure di notevoli dimensioni, in corrispondenza di un'assegnazione globale per tutti i comuni dell'isola pari a 11 milioni di euro.

* * *

L'art. 16 si pone in contrasto con gli artt. 23 e 117, comma 2, lett. e), Cost.

Esso infatti prevede che "I Comuni ricadenti nelle isole minori ... sono autorizzati, anche in riferimento a quanto già previsto dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, a determinare il ticket di sbarco alle isole minori siciliane e il ticket di accesso alle sommità dei vulcani, entro la misura massima unitaria di € 5,00 per ciascuna tipologia di ticket."

La disposizione in esame, nonostante l'utilizzo della terminologia "ticket di sbarco" che apparentemente sembra fare riferimento ad un compenso di natura corrispettiva costituisce un'entrata di evidente natura tributaria, che si caratterizza come prelievo coattivo di ricchezza destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici. In tal senso depone, del resto, l'esplicito riferimento, anche se impreciso, alla legge 26 aprile 2012, n. 44, la quale nel convertire il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto nel corpo dell'art. 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-bis con il quale è stata istituita la c.d. imposta di sbarco nelle isole minori.

Ad avallare la tesi della natura tributaria della fattispecie in esame milita anche la circostanza che il comma 2 dell'articolo in questione stabilisce che "il ticket di sbarco e il ticket di accesso alle sommità dei vulcani dovrà essere riscosso, unitamente al prezzo del biglietto", elemento che esclude la natura corrispettiva del prelievo.

In ordine alla legittimità dell'istituzione dei prelievi in esame occorre rilevare che l'art. 36 dello Statuto speciale, pur riconoscendo alla Regione la facoltà di istituire tributi propri regionali, non prevede che essa possa istituire o autorizzare gli enti locali situati nel proprio territorio ad istituire "tributi locali".

Nè tale facoltà può desumersi dalle norme d'attuazione ed in particolare dall'art. 6, secondo comma, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria". Tale disposizione, infatti, prevede esclusivamente che "nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale".

Pertanto l'articolo in esame eccede i limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria previsti dall'art. 36 dello Statuto speciale e dall'art. 6 del D.P.R. n. 1074 del 1965.

Anche a voler ammettere che l'istituzione di tributi locali rientri nella potestà legislativa in materia tributaria riconosciuta alla Regione siciliana, "il ticket di sbarco alle isole minori siciliane" appare in ogni caso illegittimo, in quanto contrasta con i principi del sistema tributario dello Stato di cui al citato art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 1074 del 1965.

L'imposta in esame, infatti, nel prevedere il medesimo presupposto impositivo del prelievo istituito dall'art. 4,

comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - peraltro già disciplinato da diversi comuni siciliani come Favignana, Lipari, Santa Marina Salina e Malfa - finisce sostanzialmente con il sovrapporsi ad esso.

La formulazione della norma, poi, lascia spazio all'ipotesi che il tributo regionale possa anche considerarsi aggiuntivo all'imposta di sbarco, con il conseguente aggravio dell'imposizione di oltre il 400%, dal momento che la norma proposta prevede che la misura massima del ticket sia di € 5,00.

Ove poi, l'intenzione del legislatore regionale sia quella di elevare l'importo dell'imposta di sbarco vigente - fissato nella misura massima di € 1,50 - anche sotto tale prospettiva è palese l'illegittimità della norma, in quanto al legislatore regionale non è consentito intervenire sulla disciplina dei tributi erariali, ancorché devoluti agli enti locali, in quanto la materia tributaria rientra nella potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.

In entrambe le ipotesi l'imposizione verrebbe estesa anche ai soggetti che, in virtù di specifiche caratteristiche soggettive, sono espressamente esentati dall'imposta di sbarco. Infatti, contraddicendo palesemente la ratio che ha ispirato il legislatore nazionale, "il ticket di sbarco alle isole minori siciliane" finirebbe con l'applicarsi anche ai soggetti residenti nel comune, ai lavoratori, agli studenti pendolari, nonché ai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti.

È opportuno, altresì, evidenziare che il gettito del tributo statale "è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"; viceversa il ticket regionale appare totalmente svincolato da tali finalità.

In altri termini, il nuovo tributo regionale finisce con il porsi in palese contraddizione con il vigente tributo statale e risulta, pertanto, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione nonché con l'art. 36 dello Statuto e con l'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 1074 del 1965.

Anche il "ticket di accesso alle sommità dei vulcani", pur configurandosi come tributo sostanzialmente nuovo, appare illegittimo per violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Nella norma regionale, infatti, risultano sostanzialmente omessi alcuni elementi essenziali della fattispecie tributaria. In particolare, non appaiono correttamente delimitati il presupposto impositivo del nuovo tributo - limitandosi la norma a prevedere che esso colpisce "l'accesso alla sommità dei vulcani" - i soggetti passivi del tributo, ed il sistema sanzionatorio, elementi la cui determinazione non può essere rimessa al provvedimento dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia, come dispone il comma 2 dell'articolo in esame.

Si ritiene che l'art. 25 al comma 5 sia in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione. Esso infatti riproduce sostanzialmente la previsione, oggetto di impugnativa del 26 aprile 2012 avverso l'art. 11, comma 12, del disegno di legge n. 801.

La disposizione comporta la riviviscenza di una norma già abrogata (id est gli artt. 9 e 12 della legge regionale n. 36/1999) a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012.

In merito alla riviviscenza di disposizioni abrogate, questa Corte ha acclarato che, per regolare l'azione amministrativa, l'adozione di una disciplina normativa foriera d'incertezza, come l'attuale, attinente alla prosecuzione e al rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato, può generare conseguenze imprevedibili anche sotto l'aspetto finanziario e tradursi quindi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della Pubblica Amministrazione.

Il comma 7 del medesimo articolo dispone che, nell'ambito del contenimento della spesa e della valorizzazione delle risorse umane del settore forestale, tutte le prestazioni relative alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo per le attività di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, siano espletate esclusivamente da personale interno all'amministrazione regionale "senza alcun compenso".

L'esclusione di ogni forma di remunerazione per le succitate attività lavorative si ritiene essere in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Appare infatti irragionevole preporre in forma esclusiva il personale dipendente a significative attività escludendo al contempo la corresponsione dei compensi dovuti per gli incarichi in questione previsti dall'art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/06, che invece continuano ad essere attribuiti al rimanente personale in servizio negli altri dipartimenti regionali.

Non appare conforme al principio costituzionale di cui all'art. 36 l'esclusione apodittica del diritto alla retribuzione, seppure accessoria, del lavoratore che, nella fattispecie in questione, sarebbe gravato di un maggiore carico lavorativo.

La disposizione non è altresì confacente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione in quanto è agevolmente prevedibile che i soggetti destinatari delle norme avviino un contenzioso con l'amministrazione.

* * *

Del pari le disposizioni di cui all'art. 28, commi 2, 3, 5 e 6 costituiscono oggetto di censura.

Preliminarmente si rileva la violazione dell'art. 81, comma 4, della Costituzione atteso che nella relazione tecnica nulla viene riportato circa la determinazione dell'onere e la relativa copertura che verrebbe posta, oltre che a carico del capitolo 313316, anche con le generiche disponibilità dell'UPB 6.31.3.99, nonché con le non meglio identificate risorse del FSE "Progetto Spartacus".

A fronte della disposta soppressione dell'ente (comma 1) e della contestuale nomina di un commissario liquidatore (comma 4), il legislatore esprime la volontà di sopprimere il Consiglio di Amministrazione dello stesso ente (comma 6) nominando un amministratore unico, con un compenso non superiore a 30.000 euro annui, la cui attività non potrebbe che confliggere con quella del commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore, che avrebbe il compito di definire le masse attive e passive dell'ente soppresso, verrebbero sottratti i beni immobili, gli impianti fissi, l'arredamento e le attrezzature di proprietà del CIAPI di Palermo affidati in uso gratuito a quello di Priolo. Per quanto attiene poi la sorte del personale dipendente, viene prevista la possibilità di un trasferimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, al CIAPI di Priolo. L'insieme di queste disposizioni appare non sorretto da plausibili giustificazioni di carattere tecnico-

amministrativo e foriero di incertezze applicative in sede di attuazione e pertanto si ritiene che le stesse si pongano in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

* * *

Il secondo comma dell'articolo 40 testualmente recita "I consorzi di bonifica sono autorizzati ad avvalersi fino alla data del 31 dicembre 2013, del personale d'ufficio assunto con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni".

La disposizione si ritiene essere lesiva degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

La citata norma, che proroga ulteriormente i contratti a termine, già scaduti e più volte rinnovati ai sensi della normativa regionale vigente, costituisce una chiara elusione del principio del pubblico concorso previsto dall'art. 97 della Costituzione a garanzia dell'uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Le proroghe dei contratti a termine previste dalla norma impugnata sono chiaramente finalizzate a far rientrare i lavoratori titolari di tali contratti in un piano di assunzione a tempo indeterminato.

La norma in questione perpetuando una modalità di assunzione del personale, per porre rimedio ad eventuali carenze di organico, che fa del contratto a termine un modo ordinario di assunzione del personale, non riservandola, come dovrebbe, ad esigenze straordinarie, viola l'art. 97 della Costituzione.

La disposizione inoltre, nel prevedere una proroga generalizzata senza alcun riferimento alle effettive esigenze degli uffici interessati, si pone in contrasto anche con l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

La relazione tecnica infine, pur trattandosi di norma in materia di personale, non contiene alcuna stima e valutazione degli oneri derivantini e pertanto in assenza di idonei criteri di quantificazione delle spese, si ritiene che le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 40 siano lesive anche dell'art. 81 della Costituzione.

* * *

Il comma 3 dell'art. 46, che si trascrive, dà adito a censure di costituzionalità per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a modificare il rapporto convenzionale con Siciliacque S.p.A. per il mantenimento in stand-by degli impianti di dissalazione di Porto Empedocle e Gela, con prioritaria copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei livelli occupazionali delle cessate gestioni degli impianti stessi ed assunti in carico a Siciliacque S.p.A. e con oneri a carico della stessa società.

Il legislatore intende autorizzare un'unilaterale modifica di un rapporto convenzionale dell'amministrazione regionale con la società Siciliacque ponendo a carico della stessa il mantenimento in servizio dei dipendenti dei precedenti gestori degli impianti di dissalazione di Porto Empedocle e di Gela.

Nella relazione tecnica, nella parte relativa alle previsioni dell'art. 46, non è fatta alcuna menzione né del numero dei dipendenti e del relativo onere retributivo, né dell'importo della convenzione. La stessa potrebbe preve-

dere un corrispettivo tale che, a seguito della disposta assunzione di oneri per il mantenimento in servizio di un numero di dipendenti non corrispondente alle attività gestionali di impianti in stand-by, potrebbe non essere più congruo ed adeguato per genere e quantità delle prestazioni richieste nell'originaria pattuizione.

La norma appare quindi essere in contrasto con l'art. 97 della Costituzione giacché posterga l'interesse ad una corretta ed ottimale gestione del servizio al mantenimento dei livelli occupazionali, finalità questa condivisibile, ma da perseguire con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento e non surrettiziamente con il ricorso a modifiche unilaterali di convenzioni già stipulate.

* * *

La disposizione di cui all'art. 49, di oscuro significato, inserisce un comma aggiunto all'art. 33 della legge regionale n. 6/2009 in base al quale l'Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare con istituti di credito apposite convenzioni finalizzate "alla stipula di contratti di mutuo ventennale" con proprietari di immobili situati in centri storici per opere di manutenzione straordinaria, ponendo a carico del bilancio regionale gli oneri derivanti dal costo degli interessi.

La norma testé approvata, stante il tenore della disposizione integrata, sembrerebbe inserirsi "ex post" nella disciplina della corresponsione delle agevolazioni e quindi nei rapporti oggetto di convenzione, non precisando a quali si riferisca, ovvero sia alla convenzione stipulata tra Assessore ed Istituti di credito o al contratto di mutuo sottoscritto dai singoli proprietari di immobili ed istituti di credito convenzionati.

In ogni caso la norma sembrerebbe contenere una valenza interpretativa "il termine entro il quale l'agevolazione è erogata si intende a far data dalla comunicazione di fine lavori all'amministrazione comunale competente..." con potenziali effetti retroattivi su atti negoziali già perfezionati determinando inoltre una prevedibile diversa cadenza temporale della decorrenza del beneficio qualora vi siano più soggetti titolari di unità immobiliari dello stesso edificio.

L'assenza di una relazione esplicativa da cui possa desumersi l'intento del legislatore e la portata dell'intervento normativo, verosimilmente rivolto a rapporti giuridici già perfezionati e conclusi negli effetti, induce peraltro a ritenere che la norma possa contenere un'impropria sanatoria di atti precedentemente adottati in difformità dalla legge in assenza di un interesse pubblico preminente di carattere generale.

Per le ragioni prima esposte si ritiene che la disposizione "de qua", di dubbia interpretazione e conseguente applicazione, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto appare avulsa dal prima menzionato art. 33 della legge regionale n. 6/2009 ed incoerente con lo stesso.

* * *

Il terzo comma dell'art. 55 pone a carico degli enti del settore pubblico regionale l'obbligo di assicurare la diffusione dell'informazione dell'attività istituzionale con le modalità previste dal precedente comma 2 ovvero sia la pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali oltreché su quotidiani online e settimanali a diffusione regionale di articoli di approfondimento e diffusione per i cittadini di provvedimenti adottati aventi interessi generali.

Il legislatore, tuttavia, non provvede in alcun modo a definire l'onere a carico degli enti e a darne la relativa copertura finanziaria ponendosi così in palese contrasto con quanto prescritto dall'art. 81, comma 4 della Costituzione. Tale principio non può essere eluso, invero, dal legislatore addossando ad enti della c.d. finanza pubblica allargata una spesa senza indicare i mezzi con cui farvi fronte (sentenza n. 92/81 C.C.)

Del pari il comma 4 del medesimo articolo, che riproduce una norma già oggetto di impugnativa con il ricorso del 26 aprile 2012 avverso l'art. 11, comma 120, del D.D.L. n. 801, costituisce oggetto di censura.

La disposizione introduce forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 263/2006.

Trattandosi di aspetti inerenti alle procedure di affidamento (così come acclarato da codesta Corte nella sentenza n. 411/2008) e quindi rientranti nella materia della tutela della concorrenza, le norme del predetto codice costituiscono un legittimo limite all'esplicarsi della potestà legislativa esclusiva della Regione. Questa, quindi, si ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il decreto legislativo n. 163/2006, in attuazione delle prescrizioni poste dalla U.E. (sentenza C.C. n. 221/2010).

La norma è pertanto in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

* * *

L'articolo 56, rubricato "personale Iridas", dispone che la somma di 215 migliaia di euro del capitolo 373304 del bilancio della Regione denominato "contributo all'istituto dei ciechi opere riunite Florio e Salomone di Palermo" sia destinata per l'utilizzo del personale dell'Iridas da parte del suddetto Istituto.

Tale previsione di nuova spesa si ritiene essere censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 81, comma 4 della Costituzione.

Codesta eccellentissima Corte ha più volte ribadito, da ultimo nella sentenza n. 115/2012, che ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile, che nella fattispecie è assente.

Invero non costituisce ottemperanza al precetto posto dall'art. 81 la formale indicazione di poste nel bilancio dell'esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto, sotto il profilo delle pertinenti quantificazioni, i finanziamenti di precedenti leggi regionali e soprattutto, come nel caso in esame, quest'ultime siano insufficienti alla realizzazione delle originarie finalità come rappresentato dall'Istituto dei ciechi "opere riunite Florio e Salomone di Palermo" (allegato 5).

* * *

L'articolo 60 rubricato "Irfis Finsicilia" dà adito a censura per violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

Con esso si dispone l'ulteriore integrazione del fondo unico a gestione separata istituito presso l'Irfis-Fininsicilia S.p.A. dall'art. 61 della legge regionale n. 17/2004 con le risorse destinate dagli articoli 60 e 63 della legge

regionale n. 32/2000 per la concessione di agevolazioni finanziarie, a breve e lungo termine in favore delle piccole e medie imprese commerciali, con forme e modalità di intervento definite e determinate dai medesimi articoli 60 e 63 della legge regionale n. 32/2000.

La disposizione in esame, inoltre, integra la norma contenuta nell'art. 61 della legge regionale n. 17/2004 prevedendo l'istituzione di un Comitato tecnico consultivo con decreto del Presidente della Regione che dovrà disciplinare "le competenze, la durata e le modalità di funzionamento" dell'organo.

Al Presidente della Regione è altresì devoluto il compito, previo parere del Comitato (del quale avrà prima liberamente definito le competenze e la durata, secondo quanto previsto dal precedente comma 1 quater), di approvare la tipologia ed i settori di intervento, la ripartizione della disponibilità del fondo ai diversi settori (industriali e commerciali), nonché di determinare le nuove modalità di funzionamento nel solo rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".

Orbene tali disposizioni assolutamente generiche, non indicando in concreto alcun criterio per la determinazione delle modalità attuative, da parte del Presidente della Regione, confliggono con il principio di legalità sostanziale sancito dall'art. 97 della Costituzione (sentenza n. 307/2004 e n. 156/1982 C.C.). Codesta Corte ha affermato più volte l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente "l'assoluta indeterminatezza" del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa che produce l'effetto di attribuire, come nel caso in specie, una "totale libertà" al soggetto od organo investito della funzione.

Come codesta Corte ha affermato nella sentenza n. 115/2011 non è sufficiente che il potere sia finalizzato alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nella modalità, in modo da mantenere una, pure elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa.

La disposizione appare censurabile ulteriormente sotto il profilo della violazione dell'art. 97 della Costituzione in quanto il contenuto si appalesa incerto ed ambiguo circa l'assetto definitivo che dovrà assumere l'Irfis Sicilia e che potenzialmente può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alle cure della Pubblica Amministrazione (sentenza n. 364/2010 C.C.).

Infatti se da un lato il legislatore sembrerebbe voler potenziare l'attività dell'Irfis Sicilia quale società finanziaria regionale, affidandole la gestione di nuovi fondi ed intensificando l'attività di indirizzo dell'amministrazione regionale, dall'altro, impone alla società di apportare entro 60 giorni le modifiche al proprio statuto ed alla normativa interna, atteso che la stessa è soggetta, quale società di intermediazione finanziaria, esclusivamente alle disposizioni statali generali e di carattere societario, nonché a quelle specifiche del settore bancario. Dalla relazione tecnica si evince inoltre che l'attuale assetto organizzativo della società e l'attuale statuto pongono "aspetti di incoerenza e potenziale incompatibilità, con riferimento ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco ex art. 107 TUB, sia in relazione all'attuale disciplina dettata dalla Banca d'Italia, sia con quella in vista della prossima applicazione della nuova normativa per gli intermediari finanziari". Foriera, inoltre, di materiale incertezza sul modo e l'assetto che il legislatore intenda assegnare all'Irfis Sicilia

con conseguenze finanziarie imprevedibili è infine la previsione del comma 10 secondo la quale per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali la stessa può acquisire su proposta della Giunta regionale la partecipazione di società anche non operanti nel settore creditizio finanziario e dello sviluppo sotto forma di conferimento di quote da parte della Regione che in atto è peraltro impegnata nel piano di riordino e dismissione delle proprie società in base all'art. 20 della legge regionale n. 11/2010 e obbligata ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazione dalla legge n. 135/2012.

* * *

L'articolo 61, rubricato "Moratoria dei debiti fiscali delle piccole e medie imprese nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A.", prevede una disciplina particolare per la concessione di dilazioni di pagamento per i debiti fiscali delle piccole e medie imprese, con sede legale nel territorio della Regione, relativi "per almeno il 50 per cento a tributi di spettanza della Regione o di enti ricadenti nel territorio della regione, fino a 500.000 euro, comprensivo di sanzione e interessi moratori".

Preliminarmente si rileva che le disposizioni contenute nella norma in esame non sono conformi ai principi della legislazione statale di riferimento e che la potestà legislativa concorrente che la Regione siciliana vanta in materia di riscossione dei tributi è riconducibile esclusivamente all'organizzazione del servizio di riscossione e non agli aspetti sostanziali della procedura di riscossione dei debiti tributari.

Infatti, l'art. 17, primo comma, dello Statuto speciale prevede che: "Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale", tra cui la Regione annovera il servizio di riscossione dei tributi.

Inoltre, l'art. 70 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", ha stabilito, al comma 2, che i principi generali richiamati nel decreto legislativo n. 112 del 1999 si applicano anche alla Regione siciliana che, nella sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.

Successivamente, il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel dettare disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione, ha previsto, all'art. 3, comma 1, a decorrere dall'1 ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha attribuito le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.). Il comma 29-bis del citato art. 3 ha poi precisato che, nel territorio della Regione Siciliana, tale funzione viene svolta dall'Agenzia delle entrate "relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima".

L'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, prevede, al comma 1, che "Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ... si applicano nel territorio

della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge". Nei successivi commi 2 e 3 dell'art. 2 della stessa legge è stabilito, infatti, che le funzioni relative al servizio di riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società "Riscossione Sicilia S.p.A."

L'esame delle citate disposizioni, conferma, quindi, che alla Regione Siciliana viene riconosciuta dal legislatore statale la potestà legislativa concorrente esclusivamente nella gestione del servizio di riscossione, senza che la stessa possa intervenire in alcun modo sulla disciplina sostanziale della riscossione dei tributi.

Pertanto, le disposizioni contenute nell'articolo in esame, con le quali la Regione intende concedere dilazioni di pagamento "fino ad un massimo di sei rate consecutive del piano di dilazione dei debiti fiscali, scadute non oltre la data di entrata in vigore della presente legge" sono censurabili, in quanto ledono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

A sostegno di tale tesi, si osserva che codesta Corte Costituzionale, con la sentenza 6 settembre 2003, n. 296, nel sottolineare come nemmeno la tassa automobilistica possa qualificarsi "«tributo proprio della regione» nel senso oggi fatto proprio dall'art. 119, secondo comma, Cost.", ha escluso che la Regione abbia il potere di "modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione".

Quindi la potestà legislativa concorrente della Regione dovrebbe essere sempre esercitata nel rispetto e con l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, ed in particolare, in tema di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Inoltre, quanto previsto dalla Regione siciliana creerebbe inevitabili disparità di trattamento tra i contribuenti del territorio nazionale soggetti alle restrizioni del citato D.P.R. n. 602/1973, poiché verrebbero concesse condizioni decisamente più favorevoli alle sole imprese con sede legale nel territorio della Regione siciliana. Da ciò deriverebbe una palese ed ingiustificata violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'applicazione delle norme contenute nell'articolo in questione assicurerebbe ai soli contribuenti della Sicilia maggiori garanzie per la riscossione delle somme di cui risultano debitori.

* * *

La norma contenuta nell'art. 62 estende agli anni 2014 e 2015 gli sgravi fiscali per incentivare l'imprenditoria giovanile e femminile nella Regione senza determinare né l'ammontare della spesa né la corrispondente copertura finanziaria, inoltre nella Relazione tecnica non è fatta alcuna menzione del previsto minor gettito.

La disposizione pertanto si ritiene essere in palese contrasto con l'art. 81, comma 4 della Costituzione.

* * *

L'art 63 testualmente recita:

1. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, l'Irfis FinSicilia è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2013, a valere sulle disponibilità del fondo a gestione separata di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la

spesa di 1.000 migliaia di euro da destinare all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2013.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sono emanate le disposizioni applicative del comma 1.

La sopra riportata disposizione dà adito a censura per violazione dell'art. 81, comma 4 della Costituzione.

Preliminarmente si rileva che della stessa non è fatta alcuna menzione nella relazione tecnica per cui non è possibile verificare l'attendibilità della quantificazione dell'onere derivantive.

La norma prevede infatti che per il corrente esercizio sia corrisposto a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo determinato forfettariamente nella misura di 1.238 euro. Il legislatore peraltro predispose la copertura della spesa determinata in un milione di euro con modalità difformi da quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196/2009 che ai sensi dell'art. 19 della medesima legge sono tassative anche per le regioni a statuto speciale.

Inoltre la disposizione legislativa non dà alcuna concretezza né dell'ammontare della dotazione del fondo a gestione separata istituita presso l'IRFIS-FinSicilia, né tanto meno delle attuali disponibilità.

* * *

L'articolo 64, commi 2 e 3 dà adito a censure per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La norma contenuta nel secondo comma, in base alla quale i lotti destinati ad insediamenti produttivi vengono assimilati ai beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli consorzi in atto in liquidazione, la cui propnetà deve essere trasferita all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, appare inconciliabile con quanto disposto dal precedente primo comma del medesimo articolo 64 e pertanto è affetta dal vizio di irragionevolezza.

Infatti con l'intervento di interpretazione autentica di cui al comma 1 il legislatore, da un canto, ribadisce che "in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione" e, dall'altro, sottrae la più cospicua parte patrimoniale attiva della massa liquidatoria, su cui potenzialmente possono trovare soddisfazioni i creditori dei soppressi istituti, nulla disponendo peraltro riguardo alle modalità e forme di finanziamento in favore di quest'ultimi.

Il terzo comma inoltre si pone in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto sostanzialmente comporta la reviviscenza di norme abrogate dall'art. 19, comma 12, della legge regionale n. 8/2012.

Codesta Corte ha affermato che non è conforme all'art. 97 della Costituzione una disciplina "foriera di incertezze" posto che essa "può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione" (sentenza n. 364/2010).

Il fenomeno della riviviscenza di norme abrogate rientra in linea generale in questa fattispecie perché può generare "conseguenze imprevedibili" (sentenza n. 13/2012) valutabili anche con riguardo all'obbligo del legislatore di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione. (sentenza n. 70/2013).

* * *

L'articolo 65, prevede che "Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria ... gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli ... sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissata dal comma 4-bis dell'articolo 2 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194... e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale".

La norma, nell'incidere sull'ambito di applicazione di tributi statali, appare in palese contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Essa, infatti, non si limita a riprodurre le agevolazioni previste dal citato art 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009 - a favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) - ma ne estende arbitrariamente la portata, in violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia tributaria, a tutti gli "imprenditori agricoli singoli o associati".

La norma, inoltre, proroga fino al 2015 alcune misure di esenzioni dalle imposte di bollo e catastali a favore dei medesimi soggetti già previste dal comma 1 dell'art. 60 legge regionale n. 2/2002 e s.m.i., ma nella relazione tecnica redatta dal Ragioniere generale non è in alcun modo indicato il criterio seguito per la determinazione delle minori entrate rendendo così arbitraria la prevista quantificazione.

Si rileva inoltre che la forma di copertura prevista (parte delle economie realizzate sulla legge regionale n. 19/2005) non può considerarsi riconducibile alle modalità prescritte dall'art. 17 della legge n. 196/2009 cogente per le regioni a statuto speciale secondo quanto previsto dall'art. 19 della medesima legge.

* * *

L'articolo 66 è di dubbia interpretazione in quanto lo stesso non appare formare sistema con la disposizione contenuta nell'articolo 27 della legge regionale n. 8/2008 oggetto di integrazione che, a sua volta ha modificato l'articolo 2 della legge regionale n. 37/1994.

Sostanzialmente la disposizione testé approvata introdurrebbe una nuova fattispecie di provvidenze regionali ammettendo al beneficio soggetti prima esclusi in tutto o in parte in virtù dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 37/1994.

Tale norma rappresentando un aiuto di Stato alle cooperative agricole ha costituito oggetto dell'esame prima della Commissione e successivamente del Consiglio dell'Unione europea ai fini della verifica della compatibilità con il mercato comune.

In particolare il Consiglio, con decisione dell'8 aprile 2003, ha ritenuto il sostegno finanziario disposto dalla Regione siciliana con la cennata legge n. 37 del 1994 compatibile con il mercato comune in quanto riferentesi esplicitamente alla legge n. 237/1993, già valutata positivamente dallo stesso Consiglio con decisione del 22 luglio 1997, in quanto "definiva l'elenco dei beneficiari in funzione dei criteri richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui alla normativa nazionale".

Un'ulteriore estensione dei benefici, come nel caso in specie, per fattispecie non contemplate dalla legge regionale n. 37/1994, né tanto meno dalle leggi nazionali n. 237/1993 e n. 338/2000, non è da ritenersi consentito.

Il Consiglio europeo, infatti, ha ritenuto, con la decisione prima citata, conforme all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE l'intervento finanziario della Regione uni-

tamente alle leggi statali di riferimento, poiché esistono circostanze eccezionali tali da consentire di considerare compatibile il sostegno economico "a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria". L'attribuzione dei benefici anche per situazioni originariamente non contemplate dalla più volte cennata legge regionale n. 37/1994, ponendosi in palese contrasto con la decisione del Consiglio dell'Unione espone lo Stato italiano alla procedura di infrazione comunitaria e costituisce violazione dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, nonché degli articoli 3 e 97 Cost.

La norma, inoltre, introducendo un'ulteriore fattispecie ammissibile comporterebbe l'obbligo per gli uffici competenti di riformulare una nuova graduatoria dei beneficiari a modifica di quella già definitiva ed operante con innegabile aggravio di procedura e conseguente violazione del richiamato art. 97 della Costituzione.

* * *

L'articolo 69, che si trascrive, si ritiene essere in contrasto con gli articoli 3, 97 ed 81, comma 4 della Costituzione.

1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, una quota della spesa totale prevista in ciascun progetto per la costruzione di edifici pubblici nonché di opere pubbliche, non inferiore alle percentuali indicate al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è versata in un capitolo di entrata del bilancio della Regione per essere iscritta in un apposito fondo con decreto del Ragioniere generale della Regione da destinare ad iniziative di carattere culturale, individuate annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

3. Il fondo di cui al comma 2 può essere utilizzato, nella misura massima del 50 per cento delle risorse annualmente versate, per iniziative di carattere sociale, comprese quelle di sostegno alla povertà.

4. Con decreto del Presidente della Regione sono individuate le modalità ed i criteri di erogazione.

La sopracitata disposizione mentre, da un canto, al comma 1 dispone l'applicazione in ambito regionale di una norma statale già per sé operante, dall'altro, nel successivo comma 2, ne amplia la portata estendendola anche alle opere pubbliche e non ai soli edifici pubblici, imponendo al contempo agli enti locali ed agli enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione l'obbligo di versare una quota percentuale della spesa compresa tra il 2 e lo 0,5 per cento, previsti in ciascun progetto, in un capitolo di entrata del bilancio regionale da destinare a finalità culturali annualmente determinate dalla Giunta regionale e/o per iniziative sociali, comprese quelle di sostegno alla povertà.

Le finalità perseguite dai commi 2 e 3 risultano pertanto confliggenti con quella del comma 1 (abbellimento degli edifici pubblici mediante opere d'arte) di cui si afferma voler dare applicazione, manifestando così la norma di essere affetta da palese irragionevolezza.

Occorre altresì rilevare che il legislatore non delimita le risorse finanziarie con cui sono realizzate le opere pubbliche escludendo quelle di provenienza comunitaria con vincolo di destinazione, né indica le modalità con cui gli

enti appartenenti alla finanza pubblica derivata devono far fronte al nuovo onere imposto, con ciò violando l'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

La disposizione appare altresì censurabile sotto il profilo della violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa posto dall'articolo 97 Cost. atteso che non delimita in alcun modo il potere attribuito al Presidente della Regione di individuare le modalità e i criteri di erogazione dell'istituendo fondo (C.C. sentenza n. 307/2003 e n. 32/2009).

* * *

L'articolo 71, comma 2 pone a carico del Fondo di quiescenza l'onere delle spese di funzionamento ed organizzazione sino alla concorrenza di 550 migliaia di euro mediante l'utilizzo di parte degli interessi maturati a valere sulle eccedenze delle disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al combinato disposto degli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14.

Detta disposizione sostituisce il comma 16 dell'art. 15 legge regionale n. 6/2009 che prevede un onere annuo di 200 migliaia di euro per le medesime finalità.

Considerato anche che nella relazione tecnica non è fatta alcuna menzione riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dalla stessa disposizione né all'esistenza e all'ammontare degli interessi maturati sulle eccedenze delle disponibilità finanziarie delle gestioni affidate al Fondo, si ritiene che la norma sia in contrasto con l'art. 81, comma 4, Cost. in quanto dispone una modalità di copertura finanziaria difforme da quelle previste dall'art. 17 legge n. 196/2009.

* * *

L'articolo 72 rubricato "Rifinanziamento leggi di spesa" autorizza per il triennio 2013-2015 la spesa complessiva di 296.435 migliaia di euro per il corrente esercizio per le finalità di cui alle norme e loro modifiche ed integrazioni riportate nell'allegato 1.

Orbene nel menzionato allegato, fra le norme oggetto di rifinanziamento triennale, è inserito l'art. 12 della legge regionale n. 36/1990 ed i relativi capitoli 320013, 320014 e 320015 per un ammontare complessivo di spesa nel 2013 di 748 mila euro e di 754 mila euro per ognuno degli anni 2014 e 2015.

La spesa, definita obbligatoria per il capitolo 320013, sembra riferirsi alle retribuzioni dei dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine presso l'Agenzia regionale del lavoro.

La suddetta Agenzia in base all'art. 11, comma 12, della legge regionale n. 26/2012 è stata soppressa a decorrere dall'1 luglio 2012 e le funzioni e competenze sono state trasferite al dipartimento regionale lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e con successivo regolamento, D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dello stesso.

Con ricorso del 26 aprile 2012 lo scrivente aveva sottoposto al vaglio di codesta Corte la disposizione dell'art. 11, comma 12, del disegno di legge n. 801, divenuto legge regionale n. 26/2012, in quanto, sebbene fosse stata disposta la soppressione dell'Agenzia regionale in questione, veniva mantenuta la previsione dell'art. 12, comma 2 bis, della legge regionale n. 36/1990 (adesso indicata quale norma di riferimento nell'autorizzazione della spesa) che

disponeva l'assunzione di personale dirigenziale con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali di diritto privato rinnovabili.

Tale previsione si riteneva essere in palese contrasto con l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e quindi lesiva dell'art. 117, comma 3, in tema di coordinamento della finanza pubblica.

La norma impugnata è stata omessa in sede di promulgazione parziale della legge e quindi non è entrata a far parte dell'ordinamento giuridico regionale.

Vieppiù, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 58 era stato soppresso un emendamento che consentiva il mantenimento in servizio di detto personale.

È di tutta evidenza che l'inserimento nell'allegato 1 alla presente legge, dei tre capitoli di spesa rifinanziati costituisce uno strumento surrettizio per il mantenimento in servizio almeno sino al 2015 di dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e con l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 secondo cui a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009.

Si rileva inoltre che gli attuali stanziamenti risultano incrementati (per il capitolo 320013 di oltre il 50%) rispetto ai dati rendicontati negli esercizi 2010 e 2011 e previsti sul 2012

Cap.	320013	320014	320015
2010	398	36	59
2011	400	49	101
2012	431	56	117

Si osserva infine che sebbene la spesa "Stipendi ed altri assegni fissi al personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato" del capitolo 320013 sia definita obbligatoria, il suddetto capitolo non è riportato tra le spese nell'elenco 1 del bilancio regionale.

* * *

L'articolo 74 rubricato "Contributi ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi" dispone il finanziamento di complessivi 24 milioni di euro ripartito fra 135 istituzioni, elencate all'allegato 2 della legge, per l'importo indicato a fianco di ciascuna di esse.

La norma dà adito a rilievi di carattere costituzionale sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per i motivi che di seguito si espongono.

A fronte di una legislazione ordinaria e di principio che prevede l'ammissione a contributi pubblici di tutti i soggetti pubblici e privati su un piano di parità per il mantenimento e l'esercizio di attività di rilevante interesse culturale e sociale fruibili dalla collettività, l'Assemblea regionale interviene nuovamente con un provvedimento ad hoc destinato esclusivamente a determinate istituzioni, da anni fruitrici di provvidenze pubbliche senza ancorare la scelta operata a precisi e confacenti parametri di comparazione e valutazione.

Il principio di eguaglianza esige che le leggi singolari, come la norma in esame, corrispondano ad obiettive diversità delle condizioni considerate rispetto a quelle di enti similari, che giustificano razionalmente ed obiettivamente la disciplina di privilegio adottata. Ove sussistono situazioni omogenee rispetto a quelle singolarmente considerate si incorre nella violazione del principio di egua-

gianza perché si determinano ingiustificate posizioni di vantaggio per le istituzioni beneficiarie della norma rispetto a quelle escluse.

Orbene, se non sono contestabili la valenza ed il rilievo, anche a livello ultra regionale, di talune associazioni e fondazioni destinatarie dei contributi, ciò che costituisce motivo di censura è l'omessa valutazione e comparazione delle loro situazioni con quelle delle altre istituzioni operanti in medesimi settori in Sicilia.

Detto esame comparativo avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuato mediante una esaustiva istruttoria amministrativa operata dalla competente Commissione legislativa prima dell'adozione della legge dalla cui conclusione potesse emergere una obiettiva diversità di condizioni che giustificasse la scelta operata dal legislatore in favore dei 135 enti in questione con esclusione degli altri casi cui lo stesso trattamento avrebbe potuto estendersi.

Invero non risulta leso il principio di cui all'art 3 della Costituzione soltanto nell'ipotesi in cui le situazioni giuridiche messe a confronto sono intrinsecamente eterogenee e quando differiscono tra loro per aspetti del tutto particolari.

Il legislatore, inoltre, non ha tenuto nella debita considerazione la circostanza che le istituzioni in argomento potrebbero essere già destinatarie di provvidenze erogate da altri soggetti pubblici e ciò al fine di garantire non solo la "par condicio" tra i vari enti ed associazioni ma anche l'ottimale utilizzazione delle risorse, peraltro esigue, destinate a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività in ambito socio culturale.

Inoltre la disposizione impugnata, che si connota come legge-provvedimento, in quanto incide su un numero determinato benché elevato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto attribuendo a ben precisi soggetti collettivi sovvenzioni in denaro, deve essere soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità (sentenze n. 2 e n. 153 del 1997, n. 227 del 2007) sotto il profilo della non arbitrarietà e non irragionevolezza della scelta del legislatore.

Dalla giurisprudenza costituzionale si ricava che lo stesso legislatore, quando emette leggi a contenuto provvedimentale, deve applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza (sentenza n. 137/2009) affinché il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalità per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialità. La possibilità, non esclusa dalla Costituzione, per il legislatore di svolgere un'attività a contenuto amministrativo non può spingersi sino a violare l'uguaglianza fra i cittadini come nel caso in esame. Il legislatore siciliano infatti nell'adottare un'attività a contenuto particolare e concreto non ha dato modo di individuare i criteri ai quali sono state ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.

Proprio in questa prospettiva si ritiene che la norma-provvedimento in questione sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione non avendo rispettato il principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento.

Né dal testo della norma, che contiene con il rinvio all'allegato 2 un mero elenco di destinatari e di importi ripartiti, né dai lavori preparatori della legge, come prima prospettato, emerge la ratio giustificatrice di ogni caso concreto non risultando pertanto che l'Assemblea regionale abbia osservato criteri obiettivi e trasparenti nella scelta dei beneficiari dei contributi.

La norma, secondo quanto affermato da codesta Corte su un caso simile deciso con sentenza n. 137 del 2009, si risolve "in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in denaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi, ed a scapito quindi dell'interesse generale".

Per questi motivi

Il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

Impugna

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 69 dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale", approvato dall'Assemblea regionale siciliana l'1 maggio 2013:

- art. 8 per violazione degli articoli 81, comma 4 e 117, comma 3 Cost.;
- art. 13, comma 1, limitatamente all'inciso "a decorrere dall'1 gennaio 2013" per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.;
- art. 15, comma 4, lett. m) e n) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
- art. 16 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost. e art. 36 dello Statuto speciale;
- art. 25, comma 5, per violazione dell'art. 97 Cost. e comma 7, limitatamente all'inciso "senza alcun compenso", per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.;
- art. 28, commi 2, 3, 5 e 6, per violazione degli artt. 81, comma 4, 3 e 97 Cost.;
- art. 40, commi 2 e 4, per violazione degli artt. 3, 51, 97, 81 e 117, comma 2, lett. l) Cost.;
- art. 46, comma 3, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
- art. 49 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
- art. 55, commi 3 e 4, per violazione art. 81, comma 4 e 117, comma 2, lett. e) Cost.;
- art. 56 per violazione art. 81, comma 4 Cost.;
- art. 60 per violazione art. 97 Cost.;
- art. 61 per violazione artt. 3 e 117, comma 2, lett. e) Cost.;
- art. 62 per violazione art. 81, comma 4, Cost.;
- art. 63 per violazione art. 81, comma 4, Cost.;
- art. 64, commi 2 e 3, per violazione artt. 3 e 97 Cost.;
- art. 65 per violazione art. 81, comma 4, e 117, comma 2, lett. e), Cost.;
- art. 66 per violazione artt. 3 e 97 Cost.;
- art. 69 per violazione artt. 3, 97 e 81, comma 4, Cost.;
- art. 71, comma 2, per violazione art. 81, comma 4, Cost.;
- art. 74 per violazione artt. 3 e 97 Cost.;
- allegato 1 relativamente ai capitoli 320013-320014 e 320015 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, comma 3, Cost.

Palermo, 9 maggio 2013.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ARONICA

(2013.23.1399)046

Ordinanza del 17 aprile 2012 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezioni riunite sul ricorso proposto da Insinga Antonio ed altri c/Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

(N. 131 reg. ordinanze 2013)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso straordinario dei Sigg.ri: Insinga Antonio, Pezzimenti Gabriella, Palazzolo Francesca, Caldarella Gabriella, Cossentino Giovanna, Campisi Daniela, Graziano Luciana, Minissale Nunzia, Scarpello Gaetana, Spina Vincenzo, Tavella Simonetta, Ciraulo Cinzia, Buttafuoco Maria, Teresi Margherita, Giacalone Elvira, Di Leo Margherita, Vaccaro Anna Maria, Zimmardi Maria Carmela, Terranova Anna Maria, Militello Francesca, Cantone Venera e Valenti Maria Concetta per l'annullamento della nota del 31 maggio 1996, prot. n. 6273, con cui l'Assessore per i BB.CC.AA. della Regione siciliana ha respinto la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti di lavoro tardivamente soddisfatti.

Vista la relazione n. 19147/1300.96.8 del 10 giugno 2011, con cui la Presidenza della Regione siciliana Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere di Stato Ermanno de Francisco.

Fatto

I ricorrenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, IV comma, dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, per l'annullamento della nota 31 maggio 1996, prot. n. 6273, con cui l'Assessore per i beni culturali e ambientali della Regione siciliana ha disatteso la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti di lavoro degli stessi ricorrenti che sono stati tardivamente soddisfatti.

I ricorrenti, premesso di essere tutti dipendenti di ruolo dell'Assessorato dei beni culturali e ambientali della Regione siciliana con la qualifica di assistente tecnico bibliotecario, espongono di aver tardivamente percepito, nel luglio del 1995, l'indennità video ad essi spettante e relativa agli anni 1990-1994; di aver percepito in data 21 marzo 1996 la stessa indennità relativa all'anno 1995, nonché l'indennità di turnazione per i mesi di novembre e dicembre 1995 e il F.E.S. per i mesi di ottobre-dicembre 1995.

Ritenendo, altresì, di non aver percepito l'indennità di turnazione relativa ai mesi di settembre e ottobre 1995, nonché l'indennità video, turnazione e straordinario relativa ai mesi di gennaio 1996, e rilevato che non erano stati

loro corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate delle indennità pagate in ritardo, in data 4 aprile 1996 hanno notificato una diffida per il pagamento di tutte le voci testé indicate.

In esito a detta diffida, nel maggio 1996 l'Amministrazione regionale ha proceduto a pagare alcune di dette voci, e segnatamente: i compensi per l'indennità di turnazione per i mesi di settembre e ottobre 1995, di gennaio-marzo 1996, e per il lavoro straordinario dei mesi gennaio-marzo 1996; nondimeno, con la nota qui impugnata, respingeva l'istanza di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte, assumendo che detti accessori possono essere riconosciuti solo sulle somme erogate a titolo di stipendio o di pensione.

Con il ricorso in trattazione sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione ed errata applicazione dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, in relazione alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41; eccesso di potere per errore nei presupposti;

2) violazione dei principi generali in materia di diritto alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi sugli emolumenti arretrati.

Più in particolare, con il primo motivo è stata dedotta l'erroneità dell'assunto della Regione, secondo cui ai sensi del cit. art. 30 la rivalutazione e gli interessi legali sarebbero dovuti soltanto per il ritardato pagamento di stipendio o pensione, in quanto il secondo comma dello stesso articolo estenderebbe il medesimo trattamento anche alle somme da erogarsi ai sensi della cit. L.R. n. 41/1985, tra cui (ai sensi dei relativi artt. 30, 35, 36, 39, 40 e 41) rientrano altresì le ulteriori voci retributive di cui si è detto; mentre il secondo motivo si richiama agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e della Funzione pubblica, secondo cui la rivalutazione e gli interessi sono dovuti su tutti i crediti lavorativi o assimilati, ove soddisfatti in ritardo.

L'Ufficio referente ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per quanto riguarda il pagamento della rivalutazione e degli interessi legali sui crediti relativi alle indennità di cui alla cit. L.R. n. 41/1985; e, per il resto, per l'applicazione della disciplina generale sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti.

Diritto

1. - Si premette che il presente ricorso straordinario è sicuramente ammissibile - nonostante l'art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, ai sensi del quale "il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa", tra cui non rientrano più quelle concernenti i diritti soggettivi nella materia dell'impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - dovendosi seguire l'orientamento già tracciato da C.d.S., Ad. Gen., 10 giugno 1999, n. 7/99, e poi ulteriormente ribadito da C.d.S., Ad. Gen., 22 febbraio 2011, n. 4520/10, in base al quale è ammissibile il ricorso straordinario contro atti solo soggettivamente amministrativi in materia di diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione ordinaria, purché il ricorso stesso sia stato proposto entro il 15 settembre 2010 (altrimenti ostando alla sua ammissibilità la contraria previsione di cui al cit. art. 7, comma 8, che va però riferita ai soli ricorsi introdotti successivamente a tale data): in questo senso, e pluribus,

cfr. il parere di queste Sezioni riunite 25 settembre 2012, n. 387/12.

Sicché il ricorso di cui trattasi, giacché proposto il 9 luglio 1996, è ammissibile.

2. – La controversia sottoposta al parere di queste Sezioni riunite concerne la spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme (anno per anno) rivalutate, relativamente ai crediti, tardivamente soddisfatti, per alcune indennità correlate al rapporto di lavoro prestato dai ricorrenti alle dipendenze della Regione siciliana e disciplinate dal combinato disposto degli artt. 30 della L.R. 15 giugno 1988, n. 11, e da 35 a 41 della L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.

Come accennato nella superiore narrativa in fatto, l'Ufficio referente ha concluso nel senso della spettanza cumulata di rivalutazione e interessi, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della cit. L.R. n. 11/1988, relativamente ai soli crediti per le indennità previste dalla L.R. n. 41/1985, ivi richiamata; non ha, invece, ritenuto la spettanza del cumulo tra rivalutazione e interessi – ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – per i crediti sorti successivamente al 31 dicembre 1994 che siano diversi da quelli fondati sulla cit. L.R. n. 41/1985.

Tale conclusione, evidentemente, si fonda sull'implicito assunto che la specifica disposizione dell'art. 30, comma 2, L.R. n. 11/1988 prevalga sulla successiva legislazione statale, nella materia dell'impiego alle dipendenze della Regione siciliana; giacché in detto ambito l'art. 14, lett. q), dello Statuto della Regione siciliana assegna a quest'ultima competenza legislativa primaria, o esclusiva (*“L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: ... q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato”*).

3. – Il richiamato art. 30 della L.R. 15 giugno 1988, n. 11, dello Statuto regionale, stabilisce, nei suoi commi 1 e 2, che: *«1. Al personale dell'Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria del valore del credito, applicando l'indice dei prezzi previsto dall'articolo 150 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le somme erogate o da erogare al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.»*

Orbene, come è stato esattamente dedotto dai ricorrenti, il cumulo di rivalutazione e interessi non è previsto dal cit. art. 30 soltanto per *“le competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o pensione”* (comma 1); bensì *“anche per le somme erogate o da erogare ... ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41”*.

Tra tali ultime somme, ai sensi dei relativi artt. 30, 35, 36, 39, 40 e 41, rientrano l'indennità per il lavoro straordinario, l'indennità di produttività, l'indennità di missione, l'indennità prevista per il personale addetto ai centri elettronici e meccanografici, quelle per i conducenti di auto-

veicoli e per i centralinisti non vedenti, e quella per il maneggio dei valori di cassa.

4. – Almeno due delle voci retributive tardivamente corrisposte, cui è riferito il ricorso in trattazione, sono senza dubbio ricomprese tra quelle suindicate: l'indennità di lavoro straordinario (art. 30 L.R. cit.) e l'indennità video (art. 39 L.R. cit.), mentre non sembra riconducibile alla cit. L.R. n. 41/1985 l'indennità di turnazione, che si basa sull'art. 8 della L.R. n. 11/1988: ad essa, dunque, non si può considerare esteso il rinvio operato dall'art. 30, comma 2, della stessa L.R. n. 11/1988.

Ne deriva che, per quanto attiene all'indennità di turnazione, il cumulo di rivalutazione e interessi legali resta disciplinato in modo eguale a quanto previsto per tutti i crediti di lavoro dalla legislazione nazionale (artt. 429, III comma, c.p.c.; art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, e art. 22, comma 36, legge n. 724/1994), che ne ha previsto la spettanza fino al 31 dicembre 1994, e invece l'assorbimento dell'uno nell'altro – e, dunque, in sostanza il diritto a ottenere unicamente il maggiore importo tra quanto sarebbe spettato a titolo di rivalutazione e quanto invece a titolo di interessi legali – a partire dall'1 gennaio 1995.

5. – Questione assai più problematica è, viceversa, quella relativa agli accessori dei crediti per l'indennità di lavoro straordinario e per l'indennità video.

Si è già detto che tali indennità sono previste, rispettivamente, dagli artt. 30 e 39 della cit. L.R. n. 41/1985; con il corollario che in caso di tardiva corresponsione, per effetto del rinvio a essi operato dal cit. art. 30, comma 2, della L.R. n. 11/1988, i dipendenti della Regione siciliana hanno diritto a percepire altresì *“gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria del valore del credito”*.

Tale espressione, ad avviso del Collegio, non può avere altro significato che quello di attribuire il diritto a ottenere il pagamento in via cumulativa (e non già alternativa) degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Con il corollario che – ai sensi del cit. art. 30 L.R. 15 giugno 1988, n. 11, e delle altre norme ivi richiamate – in sede di decisione del presente ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana sulle due indennità da ultime indicate ai ricorrenti andrebbe riconosciuto il diritto a percepire cumulativamente interessi e rivalutazione.

6. – Nondimeno, queste Sezioni riunite dubitano della legittimità costituzionale del cit. art. 30 della L.R. 15 giugno 1988, n. 11, proprio nella parte in cui prevede la spettanza cumulativa di interessi legali e rivalutazione monetaria, anziché il diritto – che sarebbe altrimenti scaturito dall'applicazione della pertinente normativa statale – a percepire, alternativamente, solo il maggior importo tra tali due voci accessorie.

Si ritiene, conseguentemente, di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di detto art. 30, nei termini che saranno appresso precisati.

Ciò in quanto, attualmente, l'art. 13, I comma, terzo periodo, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per come modificato dall'art. 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede che il Consiglio di Stato – ovvero, in Sicilia, le Sezioni riunite di questo Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, IV comma, dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 – *“Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manife-*

stamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati".

7. - In ordine alla rilevanza della questione, si è già osservato che - qualora fosse confermata la conformità alla Costituzione dell'art. 30, commi 1 e 2, della L.R. 15 giugno 1988, n. 11 - il presente ricorso straordinario dovrebbe necessariamente essere deciso, per quanto riguarda due delle indennità per cui è causa (l'indennità per lavoro straordinario e l'indennità video), nel senso di riconoscere ai ricorrenti il diritto a cumulare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del cit. art. 30 (in particolare a causa della parola "nonché", presente nel comma 1 di detto art. 30, in luogo della parola "ovvero"), anche per le mensilità controverse successive al 31 dicembre 1994.

Nel caso opposto, viceversa, il ricorso straordinario dovrebbe essere deciso nel senso della non spettanza cumulativa di rivalutazione e interessi, bensì solo di uno (il maggiore) tra detti accessori del credito di lavoro pubblico (cioè ineluttabilmente derivando dall'applicazione della pertinente normativa statale che conseguirebbe all'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale), per quanto concerne le pretese fatte valere relativamente al 31 dicembre 1994 (giacché per quelle anteriori non si pone alcun problema, essendo ci stata piena coincidenza, fino a tale data, tra le previsioni della legislazione statale e quelle della legge regionale).

Sicché è evidente che - *in parte qua*, e cioè per quello che attiene ai periodi successivi al 1994 - la controversia in esame non possa essere decisa prescindendo dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale di detta disposizione.

8. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1 e 2, della L.R. 15 giugno 1988, n. 11, si rimettono all'ill.ma Corte costituzionale tre profili alternativi di ipotetica illegittimità.

I) Violazione degli artt. 3 e 117, II comma, lett. I), Costituzione, e dei limiti alla competenza legislativa regionale siciliana derivanti dall'art. 14 dello Statuto.

In primo luogo, queste Sezioni riunite dubitano della conformità a Costituzione dell'art. 30, commi 1 e 2, della L.R. 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui - in preteso (ma in effetti esorbitante) esercizio della competenza legislativa esclusiva conferita dal cit. art. 14, lett. q), dello Statuto regionale siciliano - la norma regionale disciplina un settore che, afferendo in realtà al regime degli accessori del credito spettanti in caso di ritardato pagamento, parrebbe invece esulare dall'ambito della materia dello "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione" (di cui al cit. art. 14 dello Statuto regionale), dovendo viceversa rientrare nel ben diverso ambito materiale dell'"ordinamento civile" (nonché della "giurisdizione e norme processuali", se tra esse si ritenga di annoverare l'art. 429, III comma, c.p.c., a onta della sua valenza sostanziale), che l'art. 117, II comma, lett. I), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si premette, ai fini della più precisa individuazione della materia di cui trattasi, che l'attribuzione del diritto a percepire i c.d. accessori del credito in caso di ritardato

adempimento della prestazione pecuniaria principale dovuta dal datore di lavoro (Regione siciliana) ai propri dipendenti non sembra propriamente riconducibile all'ambito dello "stato ... economico degli impiegati e funzionari della Regione", giacché non attiene alla determinazione dei relativi livelli retributivi di base (entità dello stipendio spettante), bensì alla disciplina degli istituti (c.d. accessori) risarcitori e compensativi del pregiudizio che sia derivato al lavoratore per effetto della ritardata percezione delle somme a lui dovute (secondo il proprio "stato economico").

Ne consegue che tali crediti accessori (rispetto al credito retributivo principale) sembrano dover sfuggire radicalmente a ogni competenza legislativa regionale, in quanto rientranti nell'ambito degli istituti generali del diritto civile che - sia pure con modalità differenziate in relazione ai diversi generi di creditori e alle pertinenti fonti del rapporto obbligatorio: diritto civile generale, diritto commerciale, diritto del lavoro e, nell'ambito di quest'ultimo, con differente considerazione normativa di quello che è svolto alle dipendenze di datori di lavoro, da un lato, privati e, dall'altro lato, pubblici - il cit. art. 117, comma II, left. I), della Costituzione demanda alla disciplina normativa, unitaria e uniforme, della legge statale, *sub specie* di "diritto civile".

Se ciò è esatto, la Regione siciliana ha legiferato non correttamente in tale campo - a mezzo del qui controverso art. 30, commi I e II, della L.R. n. 11/1988 - così invadendo una materia di competenza statale.

Ma, ancor più, l'illegittimità costituzionale di detto art. 30, commi I e II, si è resa evidente - giacché inizialmente la norma regionale non aveva altro effetto che quello di duplicare la stessa disciplina sostanziale (in termini di cumulabilità tra interessi e rivalutazione) già prevista dalla legge statale, e in particolare dal cit. art. 429, III comma, c.p.c.; con il corollario che ogni ipotetica originaria illegittimità di detta duplicazione non sarebbe sottoponibile al sindacato di codesta ill.ma Corte per palese difetto di rilevanza, stante l'identità del precetto - dall'1 gennaio 1995, allorché è cessata la duplicazione formale della fonte d'un identico precetto sostanziale e si è creata un'incolmabile dicotomia tra la disciplina statale dei predetti accessori del credito (in termini di alternatività tra detti accessori), per quale risultante dal combinato disposto dei citt. artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, e 22, comma 36, della legge n. 724/1994, e la perdurante previsione di cumulabilità ancora recata dall'art. 30, commi I e II, L.R. n. 11/1988 (che è rimasto modellato sulla falsariga del previgente art. 429, III comma, c.p.c.).

Come si è già accennato, con tale disposizione (artt. 16, comma 6, e 22, comma 36, cit.), a partire dall'1 gennaio 1995 il legislatore - con l'effettivo (e commendevole) intento di realizzare un concreto contenimento della spesa pubblica - ha abolito per un intero settore del diritto, quello dei crediti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (per come restrittivamente rideterminato l'ambito di applicazione di dette norme da Corte cost. 2 novembre 2000, n. 459), la previgente disciplina (civilistica) degli accessori del credito, nei casi di ritardati pagamenti, basata sulla cumulabilità di interessi e rivalutazione, sostituendola con l'attribuzione di una sola (la maggiore) di dette voci di credito accessorio.

Appunto perché afferisce alla regolamentazione degli accessori del credito a fronte della sua ritardata soddisfazione, la nuova disciplina è una necessaria estrinsecazio-

ne della potestà legislativa statale in materia ordinamento civile – di cui all'articolo 117, II comma lett. l), della Costituzione – che, peraltro nel silenzio sul punto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, indubbiamente si impone anche alle regioni a statuto speciale.

Infatti, che gli accessori del credito (quale che sia l'entità di esso) vadano ricompresi, quantomeno in termini di prevalenza, nell'ambito della materia dell'*"ordinamento civile"* consegue all'esigenza di garantire che la disciplina di detti accessori – anche ove relativi a crediti principali la cui determinazione, in quanto siano riconducibili allo *"stato ... economico degli impiegati e funzionari della Regione"*, possa spettare, nei pertinenti limiti, alle singole regioni con proprie leggi – sia unitaria e uniforme per l'intero territorio della Repubblica, così attuandosi un cogente profilo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

In altri termini, si ritiene che – pur se il trattamento retributivo del personale possa essere stabilito in misura differente dalle diverse regioni fornite della pertinente competenza esclusiva – la disciplina dei relativi accessori spettanti nel caso di ritardato pagamento debba necessariamente essere uniforme sul territorio italiano, e vada perciò esegeticamente ricondotta alla materia (prevalente) dell'*"ordinamento civile"*.

Vi sarebbe evidentemente un'irragionevole disparità di trattamento – in palese contrasto con il rubricato art. 3 Cost. – che verrebbe a crearsi nell'ambito del pubblico impiego, quantomeno in danno dei dipendenti pubblici statali, qualora fosse consentito alle regioni e province autonome di adottare differenti (e più favorevoli) discipline delle conseguenze derivanti dal ritardo nella corresponsione degli emolumenti dovuti.

Sicché, come si è già evidenziato, il combinato disposto dei citt. artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, e 22, comma 36, della legge n. 724/1994 fissa, per l'intero settore del pubblico impiego, un tipico limite di diritto privato, che, secondo la giurisprudenza di codesta Corte (fra le molte decisioni, sia anteriori che posteriori alla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, si vedano Corte cost. 16 giugno 2005, n. 234; 28 gennaio 2005, n. 50; 28 luglio 2004, n. 282; 6 novembre 2001, n. 352; 1 aprile 1998, n. 82), è *«fondato sull'esigenza, commessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati»* e, come tale, si impone anche alle regioni a statuto speciale (Corte cost. 14 giugno 2007, n. 189; 16 giugno 2005, n. 234; 18 marzo 2005, n. 106; 28 luglio 2004, n. 282).

Quello costituito dall'unitarietà del diritto privato su tutto il territorio nazionale, come affermato dallo stesso Giudice delle leggi, integra un limite alla potestà legislativa regionale che è rimasto *«fondamentalmente invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'articolo 117: vale a dire il limite individuato dalla costante giurisprudenza della Corte (e oggi espresso nella riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione) consistente nel divieto di alterare le regole che disciplinano i rapporti tra privati»* (così Corte cost. 28 luglio 2004, n. 282).

Per concludere sul punto, questo Collegio ritiene che, almeno dall'1 gennaio 1995, la legge regionale siciliana di cui trattasi sia da considerare costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli articoli 3 e 117, II comma, lett.

l), Cost., nonché con il parametro dell'art. 114, lett. q), dello Statuto regionale siciliano, ove rettammente inteso.

II) In subordine: Violazione dell'art. 3 Cost. e dei limiti alla competenza legislativa regionale esclusiva, per contrasto con i vincoli all'esercizio di detta competenza costituiti dalle grandi riforme economico-sociali dello Stato, nonché – comunque – dai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Secondo l'avviso di queste Sezioni riunite, la norma che, per i crediti sorti successivamente al 31 dicembre 1994, è stata introdotta nell'ordinamento nazionale dal combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 22, comma 36, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – sebbene per quale residua dopo l'intervento, parzialmente demolitorio, di Corte cost. 2 novembre 2000, n. 459, cui si è già accennato, che ne ha sostanzialmente limitato l'ambito applicativo ai rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (quali sono, peraltro, quelli degli odierni ricorrenti) – nonostante la sua sintetica formulazione letterale e la contingente occasione in cui essa è stata veicolata nell'ordinamento nazionale giuslavoristico (pubblico), non soltanto è stata espressione di una grande riforma economico-sociale della Repubblica (per aver superato, sia pure soltanto nel più ristretto ambito che gli è stato ritagliato dalla Corte costituzionale, ma nel quale comunque rientra la vicenda in esame, il pregresso principio, prettamente giuslavoristico, di automatica cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria), ma altresì ha introdotto, dall'1 gennaio 1995 in poi, un nuovo principio generale dell'ordinamento giuridico italiano, del tutto opposto a quello previgente, basato, in luogo della loro cumulabilità, sulla normale alternatività della spettanza dell'uno o dell'altro accessorio dei crediti nati da rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Tale principio, infatti, è volto a individuare – a fronte della sempre più grave scarsità delle risorse finanziarie pubbliche rispetto alla molteplicità dei bisogni, anche di grande rilievo costituzionale, che esse sarebbero chiamate a soddisfare – equilibrate modalità di contemperamento tra l'esigenza di un'adeguata tutela del lavoratore dipendente dalle pubbliche amministrazioni con quella di non distogliere le limitate risorse contingentemente disponibili (e oggi ancor più preziose di allora) dal perseguimento di ulteriori interessi pubblici che il legislatore consideri prioritari o preminenti, ovvero comunque da contemperare tra loro.

Il riconoscimento alla disposizione statale recata dall'articolo 22, comma 36, della legge n. 724/1994, della natura di grande riforma economico-sociale della Repubblica, la rende *«idonea a imporsi a qualunque tipo di potestà legislativa regionale»*, come è stato affermato dal Giudice delle leggi anche dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione (Corte cost. 20 luglio 2006, n. 308 – riferita alla stessa Regione siciliana e parimenti attinente all'ambito del pubblico impiego – e 21 ottobre 2003, n. 314).

La disposizione statale muove, infatti, da una valutazione della contingente situazione sociale ed economico-finanziaria (pubblica) – all'attualità, come si è già rilevato, perfino più deteriorata di quella in essere nel 1994 – che è stata operata dal legislatore statale, che ne impone attuazione in modo generalizzato e uniforme sul territorio nazionale e l'applicazione a tutte le regioni e province autonome (Corte cost. 1 luglio 1993, n. 296).

Né in contrario potrebbe opporsi che tale disposizione sia formulata in termini precettivi, posto che, per giurisprudenza costante (Corte cost. 8 novembre 2000, n. 477; 12 gennaio 2000, n. 4; 7 novembre 1995, n. 482; 27 luglio 1995, n. 406; 15 novembre 1988, n. 1033), la sua qualificabilità in termini di grande riforma economico-sociale prescinde dallo specifico contenuto e dalla formulazione della norma, rilevando, piuttosto, la finalità che con essa il legislatore ha inteso perseguire.

La disciplina statale di riferimento, lo si ripete, riguarda invero scelte legislative di carattere generale, che implicano valutazioni politiche e riflessi finanziari che non tollerano discipline differenziate nel territorio, e si palesa diretta e idonea a influire profondamente su scelte d'ordine economico e sociale.

Va ulteriormente accennato, in termini generali, che la qui prospettata questione d'illegittimità costituzionale sembrerebbe doversi scrutinare non già (o non solo) alla stregua delle norme del Titolo V della Costituzione entrate in vigore in base alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, bensì del testo costituzionale previgente.

Ciò in quanto la legge regionale, della cui legittimità queste Sezioni riunite dubitano, è entrata in vigore nel 1988 e, secondo quanto si è già chiarito, potrebbe essere divenuta *in parte qua* incostituzionale – almeno per quanto assume rilevanza nel giudizio *a quo* – dall'1 gennaio 1995.

In tal senso si ricorda essersi pronunciata Corte cost. 20 luglio 2006, n. 308, che – nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 39, comma 9, della L.R. siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (anch'essa vertente in materia di trattamento economico di dipendenti di pubbliche amministrazioni) – reca la seguente espressa affermazione: «*rilevato che la norma censurata è stata emanata in epoca anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e che le norme fondamentali di riforma economico-sociale costituiscono un limite all'esercizio di qualunque tipo di potestà legislativa della Regione siciliana..., va dichiarata l'illegittimità costituzionale*».

Anche a postulare che la Regione abbia avuto a disposizione – per adeguare la propria legislazione alle riforme o ai principi sopravvenuti, risultanti dalla pluricitata normativa statale innovativa – il termine di 90 giorni di cui all'art. 10, II comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, al più tardi l'incostituzionalità sarebbe intervenuta a far data dall'1 marzo 1995.

In ambo i casi, dunque, il parametro di riferimento *pro tempore* era necessariamente costituito dalla disciplina costituzionale previgente.

Orbene, si deve ritenere che – vieppiù in quanto nella specie si tratta di norme regionali attributive di diritti pecuniari retributivi, e dunque “di durata” – esse, ove riconosciute incostituzionali sotto alcuna delle predette date, non potrebbero salvarsi dalla pertinente declaratoria caducativa neppure nel caso (per vero del tutto ipotetico) che un diverso assetto costituzionale successivamente sopravvenuto avesse attribuito alla Regione la potestà di emanare norme conformi a quella qui censurata: diversamente opinando, infatti, a tale attribuzione postuma di competenza finirebbe con il riconoscersi effetto retroattivo, ossia tale da legittimare, anche per un periodo di tempo anteriore, l'attribuzione di benefici economici indebiti.

Ciò implica che – quand'anche si ritenesse che, secondo un diffuso (eppur non totalitario) orientamento esege-

tico, con la riforma costituzionale operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia venuto meno per le regioni a statuto speciale il limite delle grandi riforme economico-sociali del Paese – egualmente detto limite debba trovare applicazione in sede di scrutinio della legittimità costituzionale dell'art. 30 L.R. n. 11/1988, appunto perché da operarsi con riferimento alla data dell'1 gennaio 1995 (ovvero dell'1 marzo 1995).

Peraltro, ove pure si volesse prescindere da ciò, in ogni caso non parrebbe dubitabile che, per ogni regione della Repubblica, sia comunque vigente, in applicazione del principio generale della sua unicità e indivisibilità ex art. 5 della Costituzione, il limite del necessario rispetto, nell'esercizio di ogni tipo di potere legislativo regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale (che, come si è già detto, dovrebbero ritenersi in parte qua modificati dall'1 gennaio 1995).

Con il corollario che la norma regionale di cui qui dovrebbe farsi applicazione – ossia l'art. 30, commi 1 e 2, della L.R. 15 giugno 1988, n. 11 – se pure era conforme a Costituzione al momento della sua entrata in vigore, appare essere diventata in ogni caso costituzionalmente illegittima allorché, dopo il sovvertimento in ambito nazionale del surriferito principio generale della cumulabilità tra interessi e rivalutazione e l'introduzione, in suo luogo, dell'alternatività tra l'uno e l'altra, non si è adeguata per tempo a tale nuovo principio.

In conclusione, le richiamate disposizioni statali, qualificabili come norme di riforma economico-sociale – e, comunque, quali espressioni di un principio generale dell'ordinamento giuridico che, per il principio di unitarietà della Repubblica di cui all'art. 5 Cost., deve applicarsi in ogni sua regione – sembrano vincolare la Regione siciliana nell'esercizio delle sue competenze legislative in questo ambito.

Sotto questo profilo la legge regionale è sospettata di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 Cost. e per mancato rispetto dei limiti costituiti dalle riforme economico-sociali, nonché dai principi generali dell'ordinamento.

III) In ulteriore subordine: Violazione degli artt. 3 e 117, III comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della materia del “coordinamento della finanza pubblica”, di cui *infra*.

Sotto diverso profilo, queste Sezioni riunite ritengono che la normativa statale introdotta dal combinato disposto dei citt. artt. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994, n. 724, ponga un fondamentale principio di coordinamento della finanza pubblica, da ascrivere alla competenza legislativa (concorrente) dello Stato, ai sensi del rubricato art. 117, III comma.

È ben noto, infatti, che codesta Corte, in sede di scrutinio di legittimità costituzionale dello stesso art. 22, comma 36, della cit. legge n. 724/1994 (ovviamente in combinato disposto con l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991), ha individuato quale ragione giustificatrice, adeguata e sufficiente, di detto intervento legislativo (così limitandolo al settore pubblico) – «*in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica*» (che, per giunta, oggi è assai più aggravato di allora) – la «*necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica*».

Proprio perché il principio introdotto dalla novella normativa recata dalla legge finanziaria n. 724/1994 si col-

loca nel contesto di una politica (necessitata) di complemento del disegno di contenimento della spesa per il pubblico impiego, è evidente, da un lato, che lo stesso principio deve essere ugualmente applicato in tutte le regioni della Repubblica e, dall'altro lato, che esso impinge altresì nella materia del "coordinamento della finanza pubblica" (ovviamente allargata, ossia comprensiva di quella regionale), di cui all'art. 117, III comma, della Costituzione.

In altri termini, il principio della non cumulabilità tra interessi e rivalutazione sui crediti dei pubblici dipendenti, introdotto dalla cit. normativa di riferimento, è un principio fondamentale nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, sicché la sua imposizione da parte dello Stato legittimamente limita l'autonomia normativa e organizzativa in materia di spesa anche delle regioni e province autonome (cfr. anche Corte cost. 14 giugno 2012, n. 151; 28 gennaio 2010, n. 27).

Pur essendo immediatamente precettiva, la normativa statale esprime una scelta di fondo che connota la disciplina degli accessori del credito e, al contempo, limita gli oneri per la finanza pubblica, così integrando, almeno, un principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, ex art. 117, III comma: ciò concorre a realizzare, «attraverso un risparmio della spesa corrente, l'equilibrio della finanza pubblica complessiva» (così, nell'estendere ad alcune regioni una limitazione alla retribuitività di determinate prestazioni lavorative, Corte cost. 14 giugno 2012, n. 151).

La legge regionale risulta pertanto viziata da illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 117, III comma, della Costituzione.

9. - Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 23, commi I e II, della legge 11 marzo 1953, n. 87, queste Sezioni riunite ritengono di dover sollevare questione di legittimità costituzionale, nei termini dianzi esposti, dei commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11, per contrasto con le disposizioni di rango costituzionale indicate nel superiore paragrafo 6, *sub* I, II e III.

Poiché, per le ragioni che si sono già espresse, queste Sezioni riunite ritengono di non poter definire il ricorso straordinario di cui in epigrafe indipendentemente dalla soluzione di tale questione di legittimità costituzionale, la quale non è manifestamente infondata, con il presente atto con valenza di ordinanza, riferiti *ut supra* i termini e i motivi della questione, si dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo, fino alla relativa pronuncia, il giudizio in corso.

In conclusione, va sospesa la pronuncia del parere e ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, secondo le modalità di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere, ordinando alla Segreteria l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale.

Ordina altresì che il presente provvedimento ordinario sia notificato, a cura della stessa Segreteria, alle parti in causa e al Presidente della Regione siciliana, nonché ulteriormente che sia comunicato dalla stessa Segreteria anche al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Il presidente: De Lipsis
Il segretario: Chiofalo

(2013.24.1444)044

PRESIDENZA

Messa in liquidazione dell'Ente autonomo Fiera di Messina.

Con decreto presidenziale n. 128/serv.1°/SG del 22 maggio 2013, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 25 febbraio 2013, viene posto in liquidazione l'Ente autonomo Fiera di Messina, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive.

L'Assessore regionale per le attività produttive provvederà, nel rispetto del mandato conferito nella citata deliberazione, all'individuazione di un commissario liquidatore per l'adozione degli atti conseguenziali.

(2013.21.1285)060

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Reiscrizione di un revisore nell'elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 929/6 del 24 aprile 2013, è stato re-iscritto nell'elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico in dr. Donatuti Ludovico, nato a Palermo il 4 marzo 1953.

Lo stesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 37/Gab. del 10 febbraio 2006, è stato abilitato ad effettuare ispezioni straordinarie con le attribuzioni previste dall'art. 10 del decreto n. 220/2002.

L'iscrizione ha validità di anni 2 a decorrere dalla data del suddetto decreto e non è rinnovabile tacitamente.

(2013.21.1224)040

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa San Francesco, con sede in Lentini.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 97 del 15 maggio 2013, il dott. Garro Giuseppe, nato a Monterotondo (RM) l'11 gennaio 1963 e residente a Siracusa in via Pasubio, 60, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa San Francesco, con sede in Lentini (SR), in sostituzione dell'avv. Massimo Grande.

(2013.21.1268)041

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.

Con decreti dal n. 989/6 al n. 994/6 e dal n. 1001/6 al n. 1003/6 del 15 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

- Catania Tre, con sede ad Adrano, codice fiscale 04390190876, D.D.G. n. 989 del 15 maggio 2013;
- Di Primo, con sede ad Adrano, codice fiscale 04246820874;
- E Sun, con sede a Caltanissetta, codice fiscale 015535030850, D.D.G. n. 989 del 15 maggio 2013;
- Movimento Danza, con sede a Catania, codice fiscale 02856930876, D.D.G. n. 989 del 15 maggio 2013;
- Patanè e figli, con sede a Catania, codice fiscale 03863490870, D.D.G. n. 989 del 15 maggio 2013;
- Ardesia, con sede a Catania, codice fiscale 04342050871, D.D.G. n. 989 del 15 maggio 2013.
- Amici dei nonni, con sede ad Acicatena, codice fiscale 03973730876, D.D.G. n. 989 del 15 maggio 2013.
- Padre Pio, con sede a Catania, codice fiscale 03659620870, D.D.G. n. 989 del 15 maggio 2013.
- Porta Carmine Domus, con sede a Randazzo, codice fiscale 01935180875, D.D.G. n. 989 del 15 maggio 2013.
- Mineo 2000, con sede a Mineo, codice fiscale 03439970876, D.D.G. n. 990 del 15 maggio 2013.
- R.RE.MA.G.GE.I.SI, con sede a Catania, codice fiscale 03653700876, D.D.G. n. 990 del 15 maggio 2013.
- S.L.S., con sede ad Acicatena, codice fiscale 04162660874, D.D.G. n. 990 del 15 maggio 2013.

- Paternò, con sede a Paternò, cost. il 16/359, D.D.G. n. 990 del 15 maggio 2013.

- Primavera, con sede a Mascali, codice fiscale 92004150873, D.D.G. n. 990 del 15 maggio 2013.

- Polietna servizi, con sede a Mascali, codice fiscale 02074930872, D.D.G. n. 990 del 15 maggio 2013.

- Sicil informatica, con sede ad Adrano, codice fiscale 02782930875, D.D.G. n. 990 del 15 maggio 2013.

- Sant'Agata, con sede a Catania, codice fiscale 03888310871, D.D.G. n. 990 del 15 maggio 2013.

- RI.VI.SI., con sede a Catania, codice fiscale 03988680876, D.D.G. n. 990 del 15 maggio 2013.

- Trinacria Pavesi, con sede ad Acireale, codice fiscale 02725450874, D.D.G. n. 990 del 15 maggio 2013.

- Verde Service, con sede a Palagonia, codice fiscale 03589650872, D.D.G. n. 991 del 15 maggio 2013.

- Charta 268, con sede a Catania, codice fiscale 03589650872, D.D.G. n. 991 del 15 maggio 2013.

- Pross, con sede a Catania, codice fiscale 04035510876, D.D.G. n. 992 del 15 maggio 2013.

- Agroenergia Sicilia, con sede a Catania, codice fiscale 04510800875, D.D.G. n. 992 del 15 maggio 2013.

- Cofim, con sede a Catania, codice fiscale 04115440879, D.D.G. n. 992 del 15 maggio 2013.

- Unicooper, con sede a Catania, codice fiscale 02259290878, D.D.G. n. 993 del 15 maggio 2013.

- Unicoop, con sede a Riposto, codice fiscale 02345070870, D.D.G. n. 993 del 15 maggio 2013.

- Girolamo Li Causi, con sede a Scordia, codice fiscale 00637380874, D.D.G. n. 994 del 15 maggio 2013.

- Consorzio coop. Edili Siciliano Insulare "Pantera", con sede a Catania, cost. il 2/6/1982, D.D.G. n. 994 del 15 maggio 2013.

- Speedy Service, con sede a Catania, codice fiscale 03305450870, D.D.G. n. 994 del 15 maggio 2013.

- Salute e lavoro La Madonnina, con sede a S. Agata Li Battiati, codice fiscale 0310660875, D.D.G. n. 994 del 15 maggio 2013.

- Galeno, con sede a Gela, codice fiscale 01730690854, D.D.G. n. 1001 del 15 maggio 2013.

- Auto moto trasporti Santa Barbara Splendita, con sede a Caltanissetta, codice fiscale 00154150858, D.D.G. n. 1001 del 15 maggio 2013.

- Campo d'Oro, con sede a Niscemi, codice fiscale 90010130855, D.D.G. n. 1001 del 15 maggio 2013.

- C.I.E.E., con sede a Caltanissetta, codice fiscale 01167030855, D.D.G. n. 1002 del 15 maggio 2013.

- Planeting, con sede a Gela, codice fiscale 01466300850, D.D.G. n. 1002 del 15 maggio 2013.

- Parsifal, con sede a Gela, codice fiscale 01490640859, D.D.G. n. 1002 del 15 maggio 2013.

- Sirio trasporti & servizi, con sede a Gela, codice fiscale 01462730852, D.D.G. n. 1002 del 15 maggio 2013.

- Orizon, con sede a Gela, codice fiscale 01661850857, D.D.G. n. 1003 del 15 maggio 2013.

(2013.21.1242)042

Con decreti dal n. 995/6 al n. 1000/6 del 15 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/septiesdecies del codice civile, le sottoelencate cooperative:

- Noemi, con sede a Catania, codice fiscale 02432290878, D.D.G. n. 995 del 15 maggio 2013.

- DIG, con sede a Randazzo, codice fiscale 03993990872, D.D.G. n. 996 del 15 maggio 2013.

- Mediterranea, con sede a Bronte, codice fiscale 02507800874, D.D.G. n. 997 del 15 maggio 2013.

- Momenti Eventi, con sede a San Giovanni La Punta, codice fiscale 04577880877, D.D.G. n. 998 del 15 maggio 2013.

- S.C.I.E.A.S., con sede a Sommatino, codice fiscale 01273690857, D.D.G. n. 999 del 15 maggio 2013.

- Istituto scolastico B. Garelli, con sede a San Cataldo, codice fiscale 013522740854, D.D.G. n. 1000 del 15 maggio 2013..

(2013.21.1241)042**ASSESSORATO DELL'ECONOMIA****Approvazione di una convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.**

Con decreto n. 216 dell'8 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la convenzione stipulata con la sig.ra Sicari Carmela, nata ad Augusta (SR) il 3 marzo 1961 ed ivi residente in via Vignali Longo n. 23, con la quale la stessa - in qualità di amministratore unico della società Insurances & Car Services s.r.l. esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede ad Augusta (SR) via Soccorso n. 7 cap. 96011, codice M.C.T.C. SR5181 - è stata autorizzata a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2013.21.1230)083**Provvedimenti concernenti revoca a tabaccai dell'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.**

Con decreto n. 227 del 13 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA3398	Cappuccio Stefano S.	3403	EN	Valguarnera Caropepe	Via G. Matteotti, 29

(2013.21.1253)083

Con i decreti n. 234 e 235 del 16 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, ai tabaccai di seguito specificati:

D.D.S. n. 234

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA3382	Barbara Vincenzo	3387	TP	Trapani	Via Marsala, 289

D.D.S. n. 235

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA3110	Falco Maria Lucia	3115	RG	Pozzallo	Via Rapisardi, 75

(2013.21.1233)083

COPIA TRAPIANCA
NON VALIDA

Risoluzione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 228 del 14 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, sono state risolte le convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche, il cui rinnovo triennale è scaduto il 31 dicembre 2012.

Codice	Ragione sociale	Titolare / Legale Rapp.	Indirizzo	Comune
AAG2062	ACI Agrigento - Delegazione di Sciacca	Legale rappresentante Ciro Menna	Piazzetta Farina n. 4	92019 Sciacca (AG)
AAG2044	Agenzia Quadrifoglio	Ferraro Antonio	Piazza IV Novembre n. 9	92024 Canicatti (AG)
AME1034	Agenzia Taibi Anna	Taibi Anna	Via Tommaso Cannizzaro n. 87	98122 Messina
AME1113	Agenzia RE.GE. s.a.s. di Genovese Giuseppe & C.	Genovese Giuseppe	Via Kennedy n. 110	98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
APAA097	A.C.I. 9 di Romeo Carmela	Romeo Carmela	Via Francesco Guardione n. 70/C	90139 Palermo
APAA135	Agenzia A.C.I.I. di Randazzo Giancarlo	Randazzo Giancarlo	Via Sampolo n. 63/C	90143 Palermo
APAA243	Agenzia Ales Anna	Ales Anna	Via Roma n. 110	90041 Balestrate (PA)
APAA258	A.Z. Service di Anna Zangrì & C. s.n.c.	Zangrì Anna	Contrada Lesi s.n.c.	90040 Montelepre (PA)
ARG1014	Automobile Club Ragusa	Legale rappresentante Aquilina Leonardo Pompeo	Via Ugo La Malfa n. 49	97100 Ragusa
ARG1156	Agenzia Guastella di Alfè Belfiore & C. s.a.s.	Belfiore Maria Concetta	Via XXIV Aprile n. 19/A	97019 Vittoria (RG)
ASR5015	Agenzia Blanco Giuseppe	Blanco Giuseppe	Via Roma n. 9	96016 Rosolini (SR)
ASR5095	Agenzia A.P.A.M. di Salemi Corrado & C. s.a.s.	Legale rappresentante Salemi Corrado	Corso Umberto n. 117/A	96100 Siracusa
ASR5120	Agenzia Spatola & Gemma	Gemma Salvatore	Via Bellini n. 140	96019 Rosolini (SR)
ASR5151	Agenzia Sicari Carmela	Sicari Anna	Via Soccorso n. 7	96011 Augusta (SR)
ATP1035	Agenzia Bonifato di Piero Ebbreo	Ebbreo Piero	Via Monte Bonifato n. 2	91011 Alcamo (TP)

(2013.21.1232)083**Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.**

Con decreti nn. 229, 230 e 231 del 14 maggio 2013 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

D.D.S. n. 229

Cod. Lottomatica	N. Riv.	N. Ric.	Nuovi titolari	Indirizzo
PA0802	254	807	Rondello Anna	Via Giuseppe Pitrè, 147 - Palermo
PA0523	2	528	Sauro Maria	Via Vittorio Emanuele, 104 - Catenanuova (EN)

D.D.S. n. 230

Cod. Lottomatica	N. Riv.	N. Ric.	Nuovi titolari	Indirizzo
PA3221	5	3226	Consoli Annalisa	Via Madonna delle Lacrime, 38 - San Giovanni La Punta (CT)

D.D.S. n. 231

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale	Indirizzo
PA4091	4096	22	Alfano Giorgio	Via Risorgimento, 130/A - Modica (RG)

(2013.21.1231)083**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO****Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta.**

Con decreto n. 1957/2013 del 13 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, il sig. Ferrara Arcangelo, nato a San Cataldo il 24 settembre 1988, è stato designato a far parte della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta, in qualità di componente effettivo, quale rappresentante della U.G.L. - CL ed in sostituzione del sig. Tragno Francesco Giuseppe.

(2013.21.1261)091**Nomina della commissione esaminatrice per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore nei mesi di luglio-agosto 2013, in Caltanissetta.**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 1958/2013 del 13 maggio 2013, è stata nominata la commissione esaminatrice relativa alla sessione di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di luglio-agosto 2013 in Caltanissetta, così composta:

Presidente: ing. Ortisi Gaetano, dirigente servizio XXI - Direzione territoriale del lavoro di Catania;

Membro esperto: ing. Argento Giuseppe, dirigente INAIL ex I.S.P.E.S.L. di Palermo;

Membro esperto: dott. Puccio Alvaro, tecnico prevenzione A.S.P. n. 6 di Palermo;

Segretario della commissione è nominato l'ispettore Cali Giuseppe, funzionario direttivo servizio XX - Direzione territoriale del lavoro di Caltanissetta.

L'ing. Salerno Giuseppe dirigente A.S.P. n. 6 di Palermo è designato membro supplente.

(2013.21.1260)091

Modifica dei tempi di redazione e presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui agli avvisi n. 1/2009, n. 2/2009 e n. 1/2011.

Nei siti <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/> e <http://www.sicilia-fse.it> è stato pubblicato il D.D.G. n. 616 del 14 maggio 2013, con il quale i tempi di redazione e presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, di cui agli avvisi n. 1/2009, n. 2/2009 e n. 1/2011 si intendono quelli previsti nel vademecum versione 4 del 23 giugno 2011 al punto 7.2.1. del P.O. FSE Sicilia 2007/2013.

(2013.23.1402)132

Revoca e scorrimento delle istanze ammesse a finanziamento per i bonus occupazionali di cui all'Azione di Sistema Welfare to Work, secondo l'ordine di graduatoria dell'allegato "B" di cui al D.D.G. n. 2042 del 21 maggio 2013.

Si informano le ditte che hanno presentato istanza per la concessione dei benefici di cui all'avviso pubblico n. 1 del 28 maggio 2010 - Azione di Sistema Welfare to Work - per le politiche di reimpiego che nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative www.regione.sicilia/lavoro.it è stato pubblicato il D.D.G. n. 2042 del 21 maggio 2013.

(2013.24.1428)091

Scorrimento delle istanze ammesse a finanziamento per i bonus occupazionali di cui all'Azione di Sistema Welfare to Work, secondo l'ordine di graduatoria dell'allegato "B" al D.D.G. n. 2043 del 21 maggio 2013.

Si informano le ditte che hanno presentato istanza per la concessione dei benefici di cui all'avviso pubblico n. 1 del 28 maggio 2010 - Azione di Sistema Welfare to Work - per le politiche di reimpiego che nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative www.regione.sicilia/lavoro.it è stato pubblicato il D.D.G. n. 2043 del 21 maggio 2013.

(2013.24.1427)091

**ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione". PSL "La Terra degli Elimi". Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, fase a bando, delle istanze ammissibili relative alla misura 313 - azione A.

Si comunica che, in attuazione del Piano di Sviluppo Locale "La Terra degli Elimi" del GAL ELIMOS, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013-LEADER: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL Elimos www.galelimos.it, la graduatoria definitiva, fase a bando, delle istanze ammesse a finanziamento, nonché l'elenco delle istanze non ammissibili, relativi alla misura 313 - azione A, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di svi-

luppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013);

• Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - azione A) "Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali".

Per maggiori informazioni consultare i siti www.psr Sicilia.it e www.galelimos.it.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2013.23.1408)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione". PSL "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale". Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, II fase, delle istanze ammissibili relative alla misura 312 - azioni A, C e D.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" del GAL I.S.C. Madonie, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013-LEADER: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL I.S.C. Madonie www.madoniegal.it, la graduatoria definitiva, II fase, delle istanze ammesse a finanziamento, unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, relativi alla misura 312 - azioni A - C - D, attivata tramite Approccio Leader (misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013);

• Misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese" - azione A) "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'allegato 1 del Trattato"; azione C) "Incentivazione di micro imprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313"; azione D) "Incentivazione di micro imprese nel settore del commercio, con priorità nel settore di prodotti tipici locali".

Per maggiori informazioni consultare i siti www.psr Sicilia.it e www.madoniegal.it.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2013.23.1409)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Autorizzazione alla società D.M. Barone, con sede legale in Modica e magazzino in Calatafimi Segesta, alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano nel territorio della Regione Sicilia, e revoca dell'autorizzazione alla società COFARMIT Farmacisti Insieme S.p.A.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 921/13 del 14 maggio 2013, la società D.M. Barone, con sede legale in Modica (RG) strada provinciale n. 43, Modica Mare e magazzino in Calatafimi Segesta (TP), zona industriale Fagotto s.n., e legale rappresentante dr. Poidomani Fabrizio, è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n. 219/06, nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi e nel rispetto degli artt. 104 e 105 dello stesso decreto legislativo n. 219/06, in conseguenza del conferimento del ramo d'azienda da parte della società COFARMIT Farmacisti Insieme S.p.A. ed avvalendosi di tutte le scorte del deposito preesistente. La direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione affidata al dr. Virzi Vittorio, nato a Trapani il 10 febbraio 1961. Contestualmente è stato revocato il

D.D.G. n. 1393 del 5 luglio 2007 della società COFARMIT Farmacisti Insieme S.p.A.

(2013.21.1262)028

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti veterinari.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 926/13 del 15 maggio 2013, è stato revocato il decreto di sospensione del riconoscimento n. 522/13 del 14 marzo 2013 e il riconoscimento 1028, già in possesso del Mercato ittico di Acì Castello (CT), è stato volturato al Consorzio mercato ittico Acì Trezza.

Lo stabilimento, sito in Acì Castello (CT) nella frazione Acì Trezza, mantiene il numero di riconoscimento 1028 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.21.1225)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 959/13 del 20 maggio 2013, il riconoscimento veterinario 19 706, già in possesso della ditta Modica Salvatore & C. s.a.s., è stato volturato alla ditta Cuor di Pizza di Modica Salvatore s.r.l.

Lo stabilimento, sito in Aragona (AG) nella via Miniera Pozzo Nuovo, mantiene il numero di riconoscimento 19 706 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.21.1277)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 927/13 del 15 maggio 2013, lo stabilimento della Ariston s.n.c. di Cinardo Ludovico Luca Antonio e Cinardo Vincenzo, con sede in Mazzarino (CL) nel viale della Resistenza, n. 131, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio della attività di fabbricazione di prodotti a base di latte nella tipologia di gelati e di pasticceria e rosticceria freschi, refrigerati e surgelati e di prodotti a base di carne nella tipologia di prodotti di rosticceria.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento F7E3C e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale stabilimenti.

(2013.21.1226)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 962/13 del 20 maggio 2013, lo stabilimento della ditta Prontomar s.r.l., con sede in Santa Flavia (PA) nella via Vittorio Emanuele Orlando, n. 43-45, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio della attività di lavorazione e produzione dei prodotti della pesca freschi.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento Z3S5X e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.21.1276)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 963/13 del 20 maggio 2013, lo stabilimento della Pecoraro Gaetana, con sede in Mezzojuso (PA) nella contrada Farra, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio della attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo delle carni di ungulati domestici e di carni avicole con annessa attività di sezionamento.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento C045G e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.21.1275)118

Revoca del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Azienda agricola Gurrieri Rosario & C. s.s., con sede in Chiaramonte Gulfi.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 928/13 del 15 maggio 2013, il riconoscimento veterinario 19 291, a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Azienda agricola Gurrieri Rosario & C. s.s., con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) nella contrada Coniglio, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2013.21.1227)118

Accreditamento istituzionale transitorio della Casa di riposo della Fondazione Istituto S. Vincenzo de' Paoli - Padre Antonio Marcantonio, sita in Bronte.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 940 del 16 maggio 2013, la Fondazione Istituto S. Vincenzo de' Paoli - Padre Antonio Marcantonio, titolare dell'omonima casa di riposo sita in Bronte (CT), viale Indipendenza n. 3, con una ricettività complessiva di n. 74 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l'erogazione delle prestazioni per la tipologia "Casa di riposo" ai sensi del D.I. n. 16/12 nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2013.21.1235)102

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Messina.

Con decreto n. 945 del 16 maggio 2013 dell'Assessore per la salute, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 n. 123/11, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Messina, i cui membri vengono individuati per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'economia, dell'Assessorato regionale della salute e dell'A.N.C.I.

(2013.21.1248)102

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

Con decreto n. 946 del 16 maggio 2013 dell'Assessore per la salute, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 n. 123/11, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, i cui membri vengono individuati per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Assessorato regionale della salute e dell'Università degli Studi di Palermo.

(2013.21.1250)102

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.

Con decreto n. 947 del 16 maggio 2013 dell'Assessore per la salute, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 n. 123/11, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, i cui membri vengono individuati per ragioni

di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Assessorato regionale della salute e dell'Università degli Studi di Catania.

(2013.21.1246)102

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.

Con decreto n. 948 del 16 maggio 2013 dell'Assessore per la salute, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 n. 123/11, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, i cui membri vengono individuati per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'economia, dell'Assessorato regionale della salute e della Conferenza dei sindaci dei comuni della provincia di Siracusa.

(2013.21.1247)102

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina.

Con decreto n. 949 del 16 maggio 2013 dell'Assessore per la salute, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 n. 123/11, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina, i cui membri vengono individuati per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'economia, dell'Assessorato regionale della salute e della Conferenza dei sindaci dei comuni della provincia di Messina.

(2013.21.1251)102

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

Con decreto n. 950 del 16 maggio 2013 dell'Assessore per la salute, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 n. 123/11, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, i cui membri vengono individuati per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'economia, dell'Assessorato regionale della salute e della Conferenza dei sindaci dei comuni della provincia di Palermo.

(2013.21.1245)102

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo.

Con decreto n. 951 del 16 maggio 2013 dell'Assessore per la salute, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 n. 123/11, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, i cui membri vengono individuati per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'economia, dell'Assessorato regionale della salute e dell'A.N.C.I.

(2013.21.1249)102

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania.

Con decreto n. 952 del 16 maggio 2013 dell'Assessore per la salute, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 n. 123/11, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania, i cui membri vengono individuati per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'economia, dell'Assessorato regionale della salute e dell'A.N.C.I.

(2013.21.1244)102

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo.

Con decreto n. 953 del 16 maggio 2013 dell'Assessore per la salute, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 n. 123/11, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo, i cui membri vengono individuati per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'economia, dell'Assessorato regionale della salute e dell'A.N.C.I.

(2013.21.1252)102

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo stabilimento della ditta Pesca Mediterranea s.r.l., con sede in Messina.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 961/13 del 20 maggio 2013, lo stabilimento della ditta Pesca Mediterranea s.r.l., con sede in Messina nella via Don Blasco, n. 11, è stato riconosciuto idoneo all'attività di deposito frigorifero autonomo, categoria attività generali (sez. 0), per il deposito e la commercializzazione di prodotti ittici freschi, refrigerati e congelati.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento N967R e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.21.1274)118

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Presa d'atto del nuovo quadro economico dell'intervento n. 6 del PIT n. 34, in attuazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 1.10.

In attuazione del POR Sicilia 2000/2006 - misura 1.10 "Tutela integrata delle aree costiere", il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, con decreto n. 131 del 12 marzo 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 11 aprile 2013 reg. n. 1, fg. n. 43, si prende atto del nuovo quadro economico dell'intervento n. 6 del PIT n. 34 "Valle dei Templi" relativo al progetto di "Risanamento delle spiagge realmontine a salvaguardia della costa e dell'abitato di Lido Rossello" nel comune di Realmonte (AG). Importo € 1.665.000,00 - C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/1.10/11.2.8/0032, rimodulato a seguito della riapprovazione degli atti di contabilità finale con determina dirigenziale n. 96 del 30 giugno 2009 da parte del comune di Realmonte.

A seguito di ciò, il finanziamento di € 1.665.000,00 concesso dalla Regione siciliana - Assessorato del territorio e dell'ambiente con D.D.G. n. 41 del 2 febbraio 2006 al comune di Realmonte per il progetto citato in oggetto, è definitivamente rideterminato in € 1.502.325,56.

È accertata l'economia di perenzione pari a € 50.455,80 sull'impegno assunto con D.D.G. n. 41 del 2 febbraio 2006 del bilancio della Regione siciliana, rubrica Assessorato del territorio e dell'ambiente.

(2013.21.1234)135

Approvazione di un progetto relativo alla realizzazione di opere stradali nel comune di Bronte.

Con decreto n. 127 del 22 maggio 2013, il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, come introdotto nell'ordinamento della Regione siciliana dall'art. 36 della legge regionale n. 7/2002 e modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 7/2003, ha approvato il progetto di collegamento della SS. n. 284 al viale J. Kennedy - via di fuga di protezione civile, in variante al vigente P. di F., approvato dal comune di Bronte, con delibera consiliare n. 12 del 2 marzo 2012.

(2013.22.1301)109

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 14 giugno 2013, n. 14243.

Proroga dei termini di cui alla circolare n. 12609 del 23 maggio 2013 limitatamente ai comuni interessati dalla tornata elettorale del 9 e 23 giugno 2013.

Al fine di consentire anche ai comuni interessati dalla recente tornata elettorale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali la presentazione di adeguata progettualità ai sensi della circolare n. 29568 del 28 dicembre 2011, il termine ultimo di presentazione delle istanze previsto

dalla circolare n. 12609 del 23 maggio 2013 è prorogato all'1 luglio 2013, limitatamente a detti comuni.

I comuni suddetti potranno entro l'1 luglio 2013 presentare istanze anche in raccordo con altri comuni, interessati o meno dalla tornata elettorale.

La presente circolare sarà inserita nel sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e trasmessa alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

L'Assessore: STANCHERIS

(2013.24.1457)111

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
Bologna - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE